

International Financial Reporting Standard 3**Aggregazioni aziendali**

La presente versione include i cambiamenti risultanti dagli IFRS nuovi e modificati emessi fino al 31 dicembre 2005.

SOMMARIO

	<i>paragrafi</i>
INTRODUZIONE	IN1–IN16
INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD 3 AGGREGAZIONI AZIENDALI	
FINALITÀ	1
AMBITO DI APPLICAZIONE	2–13
Identificazione di una aggregazione aziendale	4–9
Aggregazioni aziendali a cui partecipano entità sotto controllo comune	10–13
TRATTAMENTO CONTABILE	14–15
APPLICAZIONE DEL METODO DELL'ACQUISTO	16–65
Identificazione dell'acquirente	17–23
Costo di una aggregazione aziendale	24–35
Rettifiche al costo di un'aggregazione aziendale subordinate a eventi futuri	32–35
ALLOCAZIONE DEL COSTO DI UN'AGGREGAZIONE AZIENDALE ALLE ATTIVITÀ ACQUISITE E ALLE PASSIVITÀ E PASSIVITÀ POTENZIALI ASSUNTE	36–60
Attività e passività identificabili dell'acquisito	41–44
Attività immateriali dell'acquisito	45–46
Passività potenziali dell'acquisito	47–50
Avviamento	51–55
Eccedenza, rispetto al costo, della quota di interessenza dell'acquirente nel <i>fair value</i> (valore equo) netto delle attività, passività e passività potenziali identificabili dell'acquisito	56–57
Aggregazione aziendale realizzata in più fasi	58–60
CONTABILIZZAZIONE INIZIALE DETERMINATA PROVVISORIAMENTE	61–65
Rettifiche successive al completamento della contabilizzazione iniziale	63–64
Rilevazione delle attività fiscali differite successiva al completamento della contabilizzazione iniziale	65
INFORMAZIONI INTEGRATIVE	66–77
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DATA DI ENTRATA IN VIGORE	78–85
Avviamento rilevato precedentemente	79–80
Avviamento negativo rilevato precedentemente	81
Attività immateriali rilevate precedentemente	82
Partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto	83–84
Applicazione retroattiva limitata	85
RITIRO DI ALTRE DISPOSIZIONI	86–87

APPENDICI

A Definizione dei termini

B Applicazioni supplementari

C Modifiche apportate ad altri IFRS

APPROVAZIONE DELL'IFRS 3 DA PARTE DEL BOARD

OPINIONI CONTRARIE SULL'IFRS 3

ESEMPI ILLUSTRATIVI

L'International Financial Reporting Standard 3 *Aggregazioni aziendali* (IFRS 3) è illustrato nei paragrafi 1-87 e nelle Appendici da A a C. Tutti i paragrafi hanno pari autorità. I paragrafi evidenziati graficamente in **grassetto** enunciano i principi fondamentali. I termini definiti nell'Appendice A sono in *corsivo* la prima volta che compaiono nello Standard. Gli altri termini sono definiti nel Glossario per gli International Financial Reporting Standard. L'IFRS 3 dovrebbe essere letto nel contesto della sua finalità e delle Motivazioni per le conclusioni, della *Prefazione agli International Financial Reporting Standard* e del *Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio*. Lo IAS 8 *Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori* fornisce una base per la scelta e l'applicazione di principi contabili in assenza di linee guida specifiche.

Introduzione

- IN1 L'International Financial Reporting Standard 3 *Aggregazioni aziendali* (IFRS 3) sostituisce lo IAS 22 *Aggregazioni di imprese*. Il presente IFRS sostituisce inoltre le seguenti Interpretazioni:
- SIC-9 *Aggregazioni di imprese—Classificazione come acquisizione o unione di imprese*
 - SIC-22 *Aggregazioni di imprese—Rettifiche successive apportate ai fair value (valore equo) e all'avviamento inizialmente iscritti*
 - SIC-28 *Aggregazioni di imprese—"Data dello scambio" e fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale.*

Motivazioni per l'emissione del presente IFRS

- IN2 Lo IAS 22 consentiva la contabilizzazione delle aggregazioni aziendali con uno dei due metodi seguenti: il metodo dell'aggregazione dei valori contabili o il metodo dell'acquisto. Sebbene lo IAS 22 limitasse l'utilizzo del metodo dell'aggregazione dei valori contabili alle aggregazioni aziendali classificate come unioni di imprese, analisti e altri utilizzatori del bilancio hanno osservato che la possibilità di utilizzare due metodi per operazioni sostanzialmente analoghe comprometteva la comparabilità dei bilanci. Altri hanno sostenuto che consentire più di un criterio di contabilizzazione per tali operazioni incoraggiava la possibilità di strutturare le operazioni in modo da ottenere un risultato contabile desiderato, in particolare se si considera che i due metodi producono risultati piuttosto diversi.
- IN3 Questi fattori, congiuntamente al divieto di utilizzo del metodo dell'aggregazione dei valori contabili in Australia, Canada e Stati Uniti, hanno spinto l'International Accounting Standards Board a valutare se, considerato che solo un numero esiguo di aggregazioni è contabilizzato con il metodo dell'aggregazione dei valori contabili in conformità allo IAS 22, possa essere vantaggioso far convergere i principi internazionali con quelli di Australia e America del nord vietando l'utilizzo del metodo.
- IN4 Anche altri aspetti della contabilizzazione delle aggregazioni aziendali variavano in base ai diversi ordinamenti. Tra questi erano inclusi la contabilizzazione dell'avviamento e delle attività immateriali acquisiti in una aggregazione aziendale, il trattamento di eventuali eccedenze della quota di interessenza dell'acquirente nei *fair value* (valore equo) delle attività nette identificabili acquisite rispetto al costo dell'aggregazione aziendale e la rilevazione delle passività per la cessazione o la riduzione delle attività di una acquisita.
- IN5 Inoltre, lo IAS 22 specificava un'opzione relativa alla possibile applicazione del metodo dell'acquisto: Le attività identificabili acquisite in una aggregazione aziendale e le passività assunte potevano essere valutate inizialmente utilizzando il trattamento contabile di riferimento o un trattamento alternativo consentito. Il trattamento contabile di riferimento consentiva di valutare inizialmente le attività acquisite e le passività assunte identificabili a una combinazione dei *fair value* –valore equo– (proporzionalmente alla quota di interessenza dell'acquirente) e dei valori contabili precedenti all'acquisizione (proporzionalmente a eventuali interessenze di terzi). Il trattamento alternativo consentito determinava la valutazione iniziale delle attività acquisite e delle passività assunte identificabili ai rispettivi *fair value* (valore equo) alla data di acquisizione. Il Board ritiene che consentire diversi metodi di contabilizzazione per operazioni analoghe compromette l'utilità delle informazioni fornite agli utilizzatori del bilancio, in quanto la comparabilità e l'affidabilità risultano ridotte.

- IN6 Pertanto, il presente IFRS è stato pubblicato al fine di migliorare la qualità della contabilizzazione delle aggregazioni aziendali e per ottenere la convergenza tra principi internazionali. In tale obiettivo rientrano:
- (a) il criterio di contabilizzazione delle aggregazioni aziendali;
 - (b) la valutazione iniziale delle attività identificabili acquisite e delle passività e passività potenziali assunte in una aggregazione aziendale;
 - (c) la rilevazione delle passività per la cessazione o la riduzione delle attività di una acquisita;
 - (d) il trattamento di eventuali eccedenze della quota di interessenza dell'acquirente nei *fair value* (valore equo) delle attività nette identificabili acquisite in una aggregazione aziendale rispetto al costo dell'aggregazione; e
 - (e) la contabilizzazione dell'avviamento e delle attività immateriali acquisite in una aggregazione aziendale.

Aspetti principali del presente IFRS

- IN7 Il presente IFRS:
- (a) richiede che tutte le aggregazioni aziendali che rientrano nel suo ambito di applicazione vengano contabilizzate applicando il metodo dell'acquisto.
 - (b) richiede che venga identificato un acquirente per ciascuna aggregazione aziendale che rientra nel suo ambito. L'acquirente è l'entità aggregante che ottiene il controllo delle altre entità o entità aggreganti.
 - (c) richiede che un acquirente determini il costo di una aggregazione aziendale come la somma complessiva di: i *fair value* (valore equo), alla data dello scambio, delle attività date in cambio, delle passività sostenute o assunte e degli strumenti rappresentativi di capitale emessi dall'acquirente in cambio del controllo dell'acquisita, oltre a tutti i costi direttamente attribuibili all'aggregazione.
 - (d) richiede che un acquirente rilevi separatamente, alla data di acquisizione, le attività, passività e passività potenziali identificabili che soddisfano i seguenti criteri di rilevazione a quella data, indipendentemente dal fatto che siano state precedentemente rilevate nel bilancio dell'acquisita:
 - (i) nel caso di un'attività diversa da un'attività immateriale, è probabile che gli eventuali benefici economici futuri associati affluiscono interamente all'acquirente e che il *fair value* possa essere valutato attendibilmente;
 - (ii) nel caso di una passività diversa da una passività potenziale, è probabile che sia richiesta una uscita di risorse atte a produrre benefici economici per estinguere l'obbligazione e che il *fair value* (valore equo) possa essere valutato attendibilmente; e
 - (iii) nel caso di un'attività immateriale o di una passività potenziale, il relativo *fair value* (valore equo) può essere valutato attendibilmente.
 - (e) richiede che le attività, passività e passività potenziali identificabili che soddisfano i criteri di valutazione precedentemente illustrati siano inizialmente valutate dall'acquirente ai rispettivi *fair value* (valore equo) alla data di acquisizione, indipendentemente dalla proporzione delle eventuali interessenze di terzi.

- (f) richiede che l'acquirente rilevi l'avviamento acquisito in una aggregazione aziendale come attività a partire dalla data di acquisizione, valutandolo inizialmente come l'eccedenza del costo dell'aggregazione aziendale rispetto alla propria quota di interessenza nel *fair value* (valore equo) netto delle attività, passività e passività potenziali identificabili dell'acquisita rilevate ai sensi del punto (d) riportato precedentemente.
- (g) vieta l'ammortamento dell'avviamento acquisito in una aggregazione aziendale ma richiede tuttavia che l'eventuale perdita di valore dell'avviamento venga verificata annualmente, o più frequentemente se determinati eventi o cambiamenti di circostanze indicano che l'attività può subire una perdita di valore, in conformità allo IAS 36 *Riduzione di valore delle attività*.
- (h) richiede che l'acquirente ridetermini l'identificazione e la valutazione di attività, passività e passività potenziali identificabili dell'acquisita, nonché la valutazione del costo dell'aggregazione aziendale se la quota di interessenza dell'acquirente nel *fair value* (valore equo) netto delle voci rilevate ai sensi del punto (d) precedentemente riportato eccede il costo dell'aggregazione. L'eventuale eccedenza residua risultante da tale rideterminazione deve essere rilevata immediatamente dall'acquirente nel conto economico.
- (i) richiede che vengano indicate informazioni integrative per consentire agli utilizzatori del bilancio di un'entità di valutare la natura e l'effetto finanziario dei seguenti elementi:
- (i) aggregazioni aziendali realizzate nel corso dell'esercizio;
 - (ii) aggregazioni aziendali realizzate successivamente alla data di riferimento del bilancio ma prima dell'autorizzazione alla pubblicazione del bilancio; e
 - (iii) alcune aggregazioni aziendali realizzate in periodi precedenti.
- (j) richiede che vengano indicate informazioni integrative per consentire agli utilizzatori del bilancio di un'entità di valutare le variazioni di valore contabile dell'avviamento nel corso dell'esercizio.

Cambiamenti rispetto alla precedente disciplina

IN8 Di seguito sono descritte le modifiche principali rispetto allo IAS 22.

Trattamento contabile

IN9 Il presente IFRS richiede che tutte le aggregazioni aziendali che rientrano nel suo ambito di applicazione vengano contabilizzate applicando il metodo dell'acquisto. Lo IAS 22 consentiva la contabilizzazione delle aggregazioni aziendali con uno dei due metodi seguenti: il metodo dell'aggregazione dei valori contabili per le aggregazioni classificate come unioni di imprese e il metodo dell'acquisto per le aggregazioni classificate come acquisizioni.

Rilevazione delle attività identificabili acquisite e di passività e passività potenziali assunte

IN10 Il presente IFRS modifica le disposizioni di cui allo IAS 22 relative alla rilevazione separata delle seguenti voci come parte della allocazione del costo di una aggregazione aziendale:

- (a) le passività per la cessazione o la riduzione delle attività dell'acquisita; e

(b) le passività potenziali dell'acquisita.

Il presente IFRS chiarisce inoltre i criteri per la rilevazione separata delle attività immateriali dell'acquisita come parte della allocazione del costo di una aggregazione.

- IN11 Il presente IFRS richiede che un acquirente rilevi le passività per la cessazione o la riduzione delle attività dell'acquisita come parte della allocazione del costo dell'aggregazione solo se l'acquisita, alla data dell'acquisizione, ha una passività esistente per ristrutturazione, rilevata in conformità allo IAS 37 *Accantonamenti, passività e attività potenziali*. Lo IAS 22 stabiliva che un acquirente rilevasse come parte della allocazione del costo di una aggregazione aziendale un accantonamento per la cessazione o la riduzione delle attività dell'acquisita che non costituisse una passività dell'acquisita alla data di acquisizione, a condizione che l'acquirente soddisfacesse criteri specifici.
- IN12 Il presente IFRS richiede che un acquirente rilevi separatamente le passività potenziali dell'acquisita (come definito nello IAS 37) alla data dell'acquisizione come parte della allocazione del costo di una aggregazione aziendale, a condizione che sia possibile valutare attendibilmente i relativi *fair value* (valore equo). Secondo quanto previsto dallo IAS 22, tali passività potenziali erano incluse nell'importo rilevato come avviamento o avviamento negativo.
- IN13 Lo IAS 22 disponeva che un'attività immateriale doveva essere rilevata se, e soltanto se, era probabile che i benefici economici futuri attribuibili all'attività sarebbero fluiti all'entità, e i relativi costi potevano essere valutati attendibilmente. Il criterio di rilevazione basato sulla probabilità non è incluso nel presente IFRS, in quanto si considera sempre soddisfatto per le attività immateriali acquisite in aggregazioni aziendali. Inoltre, nel presente IFRS sono fornite indicazioni che specificano che il *fair value* (valore equo) di un'attività immateriale acquisita in una aggregazione aziendale può di norma essere valutato con sufficiente attendibilità, acquisendo in tal modo i requisiti necessari per essere rilevato separatamente dall'avviamento. Se un'attività immateriale acquisita in una aggregazione aziendale ha una vita utile limitata, vi è una presunzione relativa che il rispettivo *fair value* (valore equo) possa essere valutato attendibilmente.

Valutazione delle attività identificabili acquisite e di passività e passività potenziali assunte

- IN14 Lo IAS 22 specificava un trattamento contabile di riferimento e consentiva un trattamento alternativo per la valutazione iniziale delle attività nette identificabili acquisite in una aggregazione aziendale e quindi per la valutazione iniziale di eventuali interessenze di terzi. Il presente IFRS richiede che attività, passività e passività potenziali identificabili dell'acquisita, rilevate come parte della allocazione del costo dell'aggregazione, siano inizialmente valutate dall'acquirente ai rispettivi *fair value* (valore equo) alla data di acquisizione. Pertanto, l'eventuale interessenza di terzi nell'acquisita è riportata a un valore proporzionale all'interessenza di terzi dei *fair value* (valore equo) netti di tali voci. Tale operazione rientra nei trattamenti contabili alternativi di cui allo IAS 22.

Contabilizzazione successiva dell'avviamento

- IN15 Il presente IFRS richiede che l'avviamento acquisito in una aggregazione aziendale sia valutato successivamente alla rilevazione iniziale al costo, al netto di eventuali perdite per riduzione di valore accumulate. Pertanto, l'avviamento non viene ammortizzato e se ne deve invece verificare l'eventuale riduzione di valore annualmente o con maggiore frequenza se determinati eventi o cambiamenti di circostanze indicano che

può subire una riduzione di valore. Lo IAS 22 stabiliva che l'avviamento acquisito fosse sistematicamente ammortizzato nel corso della sua vita utile e specificava una presunzione relativa per cui la vita utile dell'avviamento non poteva essere superiore a venti anni dalla rilevazione iniziale.

Ecceденza, rispetto al costo, della quota di interessenza dell'acquirente nel *fair value* (valore equo) netto delle attività, passività e passività potenziali identificabili dell'acquisito

IN16 Il presente IFRS richiede che l'acquirente ridetermini l'identificazione e la valutazione di attività, passività e passività potenziali identificabili dell'acquisita, nonché la valutazione del costo dell'aggregazione se, alla data di acquisizione, la quota di interessenza dell'acquirente nel *fair value* (valore equo) netto di tali voci eccede il costo dell'aggregazione. L'eventuale ecceденza residua risultante da tale rideterminazione deve essere rilevata immediatamente dall'acquirente nel conto economico. Secondo quanto previsto dallo IAS 22, l'eventuale ecceденza, rispetto al costo dell'acquisizione, della quota di interessenza dell'acquirente nel *fair value* (valore equo) netto di attività e passività potenziali acquisite è stata contabilizzata come avviamento negativo, come indicato di seguito:

- (a) nella misura in cui fosse correlata alle aspettative di perdite e costi futuri identificati nel piano di acquisizione dell'acquirente, era richiesto che fosse riportata a nuovo e rilevata come ricavo nel corso dello stesso esercizio in cui sono stati rilevati perdite e costi futuri.
- (b) nella misura in cui non fosse correlata alle aspettative di perdite e costi futuri identificati nel piano di acquisizione dell'acquirente, era richiesto che fosse rilevata come ricavo, come indicato di seguito:
 - (i) per l'ammontare dell'avviamento negativo che non eccede il *fair value* (valore equo) complessivo delle attività non monetarie identificabili acquisite, una rilevazione sistematica lungo il corso della vita utile media ponderata residua delle attività ammortizzabili identificabili.
 - (ii) per eventuali ecceденze residue, immediatamente.

International Financial Reporting Standard 3

Aggregazioni aziendali

Finalità

- 1 Il presente IFRS ha lo scopo di definire l'informativa di bilancio di una entità che intraprenda una *aggregazione aziendale*. In particolare, stabilisce che tutte le aggregazioni aziendali dovrebbero essere contabilizzate applicando il metodo dell'acquisto. L'acquirente, pertanto, rileva le attività, le passività, e le *passività potenziali* identificabili dell'acquisito ai relativi *fair value* (valori equi) alla data di acquisizione e rileva, inoltre, l'*avviamento* che, invece di essere ammortizzato, viene successivamente sottoposto ad una verifica di riduzione di valore.

Ambito di applicazione

- 2 Salvo quanto illustrato al paragrafo 3, le entità devono applicare il presente IFRS nella contabilizzazione delle aggregazioni aziendali.
- 3 Il presente IFRS non si applica a:
- (a) aggregazioni aziendali in cui entità o *attività aziendali* distinte si aggregano per costituire una *joint venture*.
 - (b) *aggregazioni aziendali a cui partecipano entità o attività aziendali sotto controllo comune*.
 - (c) aggregazioni aziendali a cui partecipano due o più entità *di tipo mutualistico*.
 - (d) aggregazioni aziendali in cui entità o attività aziendali distinte si aggregano per costituire una *entità che redige il bilancio*, unicamente per contratto senza ottenere una partecipazione di capitale (ad esempio, le aggregazioni in cui entità distinte si aggregano unicamente per contratto, costituendo una società di capitali con duplice quotazione).

Identificazione di un'aggregazione aziendale

- 4 Un'aggregazione aziendale consiste nell'unione di entità o attività aziendali distinte in un'unica entità tenuta alla redazione del bilancio. Il risultato di quasi tutte le aggregazioni aziendali è costituito dal fatto che una sola entità, l'acquirente, ottiene il *controllo* di una o più attività aziendali distinte, l'acquisito. Se un'entità ottiene il controllo di una o più entità diverse dalle attività aziendali, l'accorpamento di tali entità non costituisce una aggregazione aziendale. Quando un'entità acquisisce un gruppo di attività o di attivi netti che non costituiscono un'attività aziendale, questa deve allocare il costo dell'assieme alle singole attività e passività identificabili dell'assieme in base ai relativi *fair value* (valore equo) alla data di acquisizione.
- 5 Un'aggregazione aziendale può essere effettuata con modalità diverse determinate da motivi legali, fiscali o di altro genere. Può inoltre comportare l'acquisto, da parte di un'entità, del capitale di un'altra entità, l'acquisto dell'attivo netto di un'altra entità, l'assunzione delle passività di un'altra entità o l'acquisto di parte dell'attivo netto di un'altra entità che, aggregata, costituiscono una o più attività aziendali. L'aggregazione può essere realizzata tramite l'emissione di strumenti rappresentativi di capitale, il trasferimento di denaro, di altre disponibilità liquide o di altre attività, oppure tramite una loro combinazione. L'operazione può avvenire tra i soci delle entità

che si aggregano o tra un'entità e i soci di un'altra entità. Può comportare la costituzione di una nuova entità che controlli le entità che partecipano all'aggregazione o l'attivo netto trasferito oppure la ristrutturazione di una o più entità che partecipano all'aggregazione.

- 6 Un'aggregazione aziendale può dare luogo ad un legame partecipativo tra capogruppo e controllata nel quale l'acquirente è la *controllante* e l'acquisito una *controllata* dell'acquirente. In tali circostanze, l'acquirente applica il presente IFRS al suo bilancio consolidato. Esso rileva la propria interessenza nell'acquisito come partecipazione in una controllata in qualsiasi bilancio separato pubblicato (vedere IAS 27 *Bilancio consolidato e separato*).
- 7 Un'aggregazione aziendale può prevedere l'acquisto dell'attivo netto di un'altra entità, incluso l'eventuale avviamento, oppure l'acquisto del capitale dell'altra entità. Una tale aggregazione aziendale non si traduce in un legame analogo a quello tra controllante e controllata.
- 8 Rientrano nella definizione di aggregazione aziendale, e quindi nell'ambito di applicazione del presente IFRS, le aggregazioni aziendali in cui un'entità ottiene il controllo di un'altra entità ma la data di ottenimento del controllo (ossia la data di acquisizione) non coincide con la data o le date di acquisto di una interessenza partecipativa (ossia la data o le date dello scambio). Tale situazione si può verificare, ad esempio, quando una partecipata stipula accordi di riacquisto di azioni con alcuni dei suoi investitori e, di conseguenza, il controllo della partecipata cambia.
- 9 Il presente IFRS non specifica la contabilizzazione per i partecipanti a joint venture (vedere IAS 31 *Partecipazioni in joint venture*).

Aggregazioni aziendali a cui partecipano entità sotto controllo comune

- 10 Per aggregazione aziendale a cui partecipano entità o attività aziendali sotto controllo comune si intende un'aggregazione aziendale in cui tutte le entità o attività aziendali partecipanti sono definitivamente controllate dalla stessa parte o dalle stesse parti sia prima e dopo l'aggregazione, e tale controllo non è transitorio.
- 11 Un gruppo di soggetti deve essere considerato che eserciti il controllo su un'entità quando, ai sensi di accordi contrattuali, ha il potere di determinarne le politiche finanziarie e gestionali al fine di ottenere benefici dalle attività dell'entità. Pertanto, un'aggregazione aziendale non rientra nell'ambito di applicazione del presente IFRS se lo stesso gruppo di soggetti ha, in base ad accordi contrattuali, un potere effettivo collettivo di determinare le politiche finanziarie e gestionali di ciascuna delle entità partecipanti all'aggregazione al fine di ottenere benefici dalle loro attività, e tale potere effettivo collettivo non è transitorio.
- 12 Un'entità può essere controllata da un soggetto o da un gruppo di soggetti che operano congiuntamente in base ad un accordo contrattuale, e tale soggetto o gruppo di soggetti può non essere tenuto alle disposizioni in materia di informativa finanziaria previste dagli IFRS. Pertanto, non è necessario che le entità partecipanti all'aggregazione siano incluse nello stesso bilancio consolidato affinché un'aggregazione aziendale sia considerata del tipo a cui partecipano entità sotto controllo comune.

- 13 La percentuale della *quota di pertinenza di terzi* in ciascuna delle entità partecipanti all'aggregazione, prima e dopo l'aggregazione aziendale, non è rilevante al fine di determinare se all'aggregazione partecipano entità sotto controllo comune. Analogamente, il fatto che una delle entità partecipanti all'aggregazione sia una controllata esclusa dal bilancio consolidato del gruppo ai sensi dello IAS 27 non è rilevante ai fini di determinare se a un'aggregazione partecipano entità sotto controllo comune.

Trattamento contabile

- 14 **Tutte le aggregazioni aziendali devono essere contabilizzate applicando il metodo dell'acquisto.**
- 15 In base al metodo dell'acquisto, un'aggregazione aziendale è considerata dal punto di vista dell'entità aggregante identificata come l'acquirente. L'acquirente acquista attività nette e rileva le attività acquisite e le passività e passività potenziali assunte, incluse quelle non rilevate precedentemente dall'acquisto. La misurazione delle attività e delle passività dell'acquirente non è influenzata dall'operazione, come non lo sono le eventuali ulteriori attività o passività dell'acquirente rilevate come conseguenza dell'operazione, in quanto non sono oggetto dell'operazione.

Applicazione del metodo dell'acquisto

- 16 Il metodo dell'acquisto prevede le seguenti fasi:
- (a) identificazione di un acquirente;
 - (b) determinazione del costo dell'aggregazione aziendale; e
 - (c) allocazione, alla data di acquisizione, del costo dell'aggregazione aziendale alle attività acquisite e alle passività e passività potenziali assunte.

Identificazione dell'acquirente

- 17 **Per tutte le aggregazioni aziendali deve essere individuato un acquirente. L'acquirente è l'entità aggregante che ottiene il controllo delle altre entità o attività aziendali aggreganti.**
- 18 Poiché il metodo dell'acquisto considera un'aggregazione aziendale dal punto di vista dell'acquirente, esso presume che una delle parti dell'operazione possa essere identificata come acquirente.
- 19 Il controllo è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità o attività aziendale al fine di ottenere i benefici dalle sue attività. Si presume che un aggregante abbia ottenuto il controllo su un altro aggregante quando acquisisce più della metà dei diritti di voto di tale altra entità, a meno che non sia possibile dimostrare che tale proprietà non costituisce controllo. Anche quando una delle entità aggreganti non acquisisce più della metà dei diritti di voto di un'altra aggregante, è possibile che abbia ottenuto il controllo di tale altra entità se, in seguito all'aggregazione, ottiene:
- (a) il potere su più della metà dei diritti di voto dell'altra entità in virtù di un accordo con altri investitori; o
 - (b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'altra entità in forza di uno statuto o di un accordo; o

- (c) il potere di nominare o sostituire la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo dell'altra entità; o
 - (d) il potere di disporre della maggioranza dei voti alle riunioni del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo dell'altra entità.
- 20 Anche se in taluni casi può essere difficile identificare un acquirente, normalmente ci sono situazioni che ne evidenziano l'esistenza. Per esempio:
- (a) se il *fair value* (valore equo) di una delle entità aggreganti è significativamente maggiore di quello dell'altra entità aggregante, l'entità con il *fair value* (valore equo) maggiore è, con ogni probabilità, l'acquirente;
 - (b) se l'aggregazione aziendale avviene mediante uno scambio di strumenti ordinari rappresentativi di capitale con diritto di voto in cambio di denaro o altre attività, l'entità che versa il corrispettivo in denaro o in altre attività è, con ogni probabilità, l'acquirente; e
 - (c) se l'aggregazione aziendale consente alla direzione di una delle entità aggreganti di guidare la scelta del gruppo dirigente dell'entità risultante dall'aggregazione, l'entità la cui direzione è in grado di guidare tale scelta è, con ogni probabilità, l'acquirente.
- 21 In un'aggregazione aziendale realizzata mediante uno scambio di interessenze partecipative, l'entità che emette le interessenze partecipative è di norma l'acquirente. Tuttavia, devono essere considerati tutti i fatti e le circostanze pertinenti per determinare quale tra le entità aggreganti abbia il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'altra entità (o delle altre entità) al fine di ottenere i benefici dalle sue (o dalle loro) attività. In alcune aggregazioni aziendali, comunemente denominate acquisizioni inverse, l'acquirente è l'entità le cui interessenze partecipative sono state acquisite e l'acquisito è l'emittente. Tale situazione può verificarsi quando, per esempio, un'entità non quotata predispone la propria 'acquisizione' da parte di un'entità quotata di dimensioni minori come mezzo per ottenere una quotazione in borsa. Sebbene legalmente l'entità quotata emittente sia considerata la controllante e quella non quotata la controllata, la controllata dal punto di vista giuridico è considerata l'acquirente se ha il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali della controllante giuridica al fine di ottenere benefici dalle sue attività. In genere l'acquirente è l'entità di maggior dimensione; tuttavia, i fatti e le circostanze connessi a un'aggregazione indicano, a volte, l'acquisizione di un'entità di maggior dimensione da parte di un'entità minore. Ai paragrafi B1-B15 dell'Appendice B sono fornite indicazioni relative alla contabilizzazione delle acquisizioni inverse.
- 22 Quando al fine di realizzare una aggregazione aziendale, viene costituita una nuova entità con l'emissione di strumenti rappresentativi di capitale, una delle entità aggreganti, esistenti prima della costituzione della stessa, deve essere identificata come l'acquirente sulla base delle evidenze disponibili.
- 23 Analogamente, quando a un'aggregazione aziendale partecipano più di due entità aggreganti, una delle entità esistenti prima dell'aggregazione deve essere identificata come l'acquirente sulla base delle evidenze disponibili. Per determinare l'acquirente in tali casi è necessario considerare, tra gli altri elementi, quale delle entità aggreganti ha avviato l'aggregazione e se le attività o i ricavi di una delle entità aggreganti sono significativamente maggiori di quelli delle altre.

Costo di una aggregazione aziendale

24 L'acquirente deve determinare il costo di una aggregazione aziendale come la somma complessiva di:

- (a) i *fair value* (valori equi), alla data dello scambio, delle attività cedute, delle passività sostenute o assunte e degli strumenti rappresentativi di capitale emessi dall'acquirente, in cambio del controllo dell'acquisito; e inoltre
- (b) qualunque costo direttamente attribuibile all'aggregazione aziendale.

25 La data di acquisizione è la data in cui l'acquirente ottiene effettivamente il controllo sull'acquisito. Quando l'acquisizione viene realizzata con un'unica operazione di scambio, la data dello scambio coincide con la data di acquisizione. Tuttavia, per un'aggregazione aziendale possono essere necessarie più operazioni di scambio, ad esempio nel caso in cui viene realizzata in varie fasi con acquisti successivi di azioni. In tal caso:

- (a) il costo dell'aggregazione è il costo complessivo delle singole operazioni; e
- (b) la data dello scambio è la data di ciascuna operazione di scambio (ossia la data in cui ogni singolo investimento viene rilevato nel bilancio dell'acquirente), mentre la data di acquisizione è la data in cui l'acquirente ottiene il controllo sull'acquisito.

26 Le attività cedute e le passività sostenute o assunte dall'acquirente in cambio del controllo dell'acquisito, in base alle disposizioni di cui al paragrafo 24, devono essere misurate ai rispettivi *fair value* (valori equi) alla data dello scambio. Pertanto, se il regolamento di tutto o di parte del costo di un'aggregazione aziendale è differito, il *fair value* (valore equo) di tale componente differita deve essere determinato attualizzando gli importi liquidabili ai rispettivi valori attuali alla data dello scambio, tenendo conto dei probabili premi o sconti all'atto del regolamento.

27 Il prezzo di borsa alla data dello scambio di uno strumento rappresentativo di capitale quotato rappresenta la prova migliore del *fair value* (valore equo) dello strumento e deve, perciò, essere usato, salvo in alcune rare circostanze. Altri parametri e metodi di valutazione devono essere considerati unicamente nelle rare circostanze in cui l'acquirente può dimostrare che il prezzo di borsa alla data dello scambio rappresenta un indicatore non attendibile del *fair value* (valore equo) e che altri parametri e metodi di valutazione consentono di ottenere una misurazione più attendibile del *fair value* (valore equo) dello strumento rappresentativo di capitale. Il prezzo di borsa alla data dello scambio è un indicatore non attendibile solo se è stato condizionato dalla illiquidità del mercato. Se il prezzo di borsa alla data dello scambio è un indicatore non attendibile o se non esiste un prezzo di borsa per gli strumenti rappresentativi di capitale emessi dall'acquirente, il *fair value* (valore equo) di tali strumenti potrebbe, per esempio, essere stimato con riferimento alla relativa interessenza proporzionale nel *fair value* (valore equo) dell'acquirente o con riferimento alla interessenza proporzionale nel *fair value* (valore equo) dell'acquisito ottenuta, a seconda di quale sia quella più palesemente evidente. Il *fair value* (valore equo) alla data dello scambio di attività monetarie cedute ai partecipanti al capitale dell'acquisito come alternativa agli strumenti rappresentativi di capitale, può anche costituire un parametro valutativo del *fair value* (valore equo) complessivo ceduto dall'acquirente in cambio del controllo dell'acquisito. Devono, comunque, essere considerati tutti gli aspetti dell'aggregazione, inclusi i fattori significativi che influenzano le negoziazioni. Ulteriori linee guida sulla determinazione del *fair value* (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale sono presentate nello IAS 39 *Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione*.

- 28 Il costo di una aggregazione aziendale include le passività sostenute o assunte dall'acquirente in cambio del controllo dell'acquisito. Le perdite future o altri costi che si prevede di sostenere in seguito di un'aggregazione non sono passività sostenute o assunte dall'acquirente in cambio del controllo sull'acquisito pertanto, non costituiscono parte del costo dell'aggregazione.
- 29 Il costo di un'aggregazione aziendale comprende qualunque costo direttamente attribuibile all'aggregazione, quali i compensi professionali corrisposti a revisori, consulenti legali, periti e altri consulenti per realizzare l'aggregazione. I costi generali amministrativi, inclusi quelli per il mantenimento di un ufficio acquisizioni e gli altri costi che non possono essere direttamente attribuiti alla specifica aggregazione di cui si esegue la contabilizzazione, non sono inclusi nel costo dell'aggregazione: essi sono rilevati come costi quando sostenuti.
- 30 I costi per la negoziazione e l'emissione di passività finanziarie costituiscono parte integrante dell'operazione di emissione delle passività, anche quando le passività sono emesse al fine di realizzare un'aggregazione aziendale, piuttosto che costi direttamente attribuibili all'aggregazione. Pertanto, le entità non devono includere tali costi nel costo di un'aggregazione aziendale. Secondo quanto previsto dallo IAS 39, tali costi devono essere inclusi nella misurazione iniziale della passività.
- 31 Analogamente, i costi per l'emissione di strumenti rappresentativi di capitale costituiscono parte integrante dell'operazione di emissione di capitale, anche quando gli strumenti rappresentativi di capitale sono emessi al fine di realizzare un'aggregazione aziendale, piuttosto che costi direttamente attribuibili all'aggregazione. Pertanto, le entità non devono includere tali costi nel costo di un'aggregazione aziendale. Secondo quanto previsto dallo IAS 32 *Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio e informazioni integrative*, tali costi riducono i corrispettivi dell'emissione di capitale.

Rettifiche al costo di un'aggregazione aziendale subordinate ad eventi futuri

- 32 **Se un accordo di aggregazione aziendale prevede rettifiche al costo dell'aggregazione subordinate ad eventi futuri, l'acquirente deve includere l'importo di tali rettifiche nel costo dell'aggregazione alla data di acquisizione se la rettifica è *probabile* e può essere determinata attendibilmente.**
- 33 Un accordo di aggregazione aziendale può consentire rettifiche al costo dell'aggregazione subordinate a uno o più eventi futuri. La rettifica può, ad esempio, essere subordinata al mantenimento o al raggiungimento di un livello specifico di profitti negli esercizi futuri o al mantenimento del prezzo di mercato degli strumenti emessi. In genere è possibile stimare l'importo di tali rettifiche al momento della contabilizzazione iniziale dell'aggregazione, senza compromettere l'attendibilità delle informazioni, seppure con un qualche grado di incertezza. Se non si verificano eventi futuri rilevanti ai fini delle rettifiche o se la stima deve essere rivista, il costo dell'aggregazione aziendale deve essere rettificato di conseguenza.
- 34 Tuttavia, quando un accordo di aggregazione aziendale prevede tale rettifica, la stessa non è inclusa nel costo dell'aggregazione al momento della contabilizzazione iniziale dell'aggregazione se non è probabile o se non può essere determinata attendibilmente. Se successivamente la rettifica diventa probabile e può essere determinata attendibilmente, il corrispettivo addizionale deve essere trattato come una rettifica al costo dell'aggregazione.

35 In alcune circostanze, all'acquirente può essere richiesto di effettuare un pagamento successivo a favore del venditore come indennizzo per una riduzione del valore delle attività cedute, degli strumenti rappresentativi di capitale emessi o delle passività sostenute o assunte dall'acquirente in cambio del controllo dell'acquisito. Questo avviene quando, ad esempio, l'acquirente garantisce il prezzo di mercato degli strumenti rappresentativi di capitale o degli strumenti di debito emessi come parte del costo dell'aggregazione aziendale e deve emettere ulteriori strumenti rappresentativi di capitale o strumenti di debito al fine di reintegrare il costo originariamente stabilito. In tali casi, non viene rilevato alcun incremento nel costo dell'aggregazione aziendale. Nel caso degli strumenti rappresentativi di capitale, il *fair value* (valore equo) del pagamento addizionale è compensato da una riduzione di pari importo del valore attribuito agli strumenti emessi inizialmente. Nel caso di strumenti di debito, il pagamento aggiuntivo è considerato come una riduzione del premio o un incremento dello sconto sull'emissione iniziale.

Allocazione del costo di un'aggregazione aziendale alle attività acquisite e alle passività e passività potenziali assunte

36 L'acquirente deve, alla data di acquisizione, allocare il costo di un'aggregazione aziendale rilevando le attività, le passività e le passività potenziali identificabili dell'acquisito che soddisfano i criteri di rilevazione di cui al paragrafo 37 ai relativi *fair value* (valori equi) a tale data, ad eccezione delle attività non correnti (o gruppi in dismissione) classificate come possedute per la vendita secondo quanto previsto dall'IFRS 5 *Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate*, che devono essere rilevate al *fair value* (valore equo) al netto dei costi di vendita. Qualsiasi differenza così rilevata tra il costo dell'aggregazione aziendale e l'interessenza dell'acquirente al *fair value* (valore equo) netto delle attività, passività e passività potenziali identificabili, deve essere contabilizzata secondo quanto previsto dai paragrafi 51-57.

37 L'acquirente deve rilevare separatamente le attività, le passività e le passività potenziali identificabili dell'acquisito alla data di acquisizione solo se, a tale data, esse soddisfano i criteri seguenti:

- (a) nel caso di un'attività diversa da un'attività *immateriale*, è probabile che gli eventuali futuri benefici economici connessi affluiscono all'acquirente ed è possibile valutarne il *fair value* (valore equo) attendibilmente;
- (b) nel caso di una passività diversa da una passività potenziale, è probabile che per estinguere l'obbligazione sarà richiesto l'impiego di risorse atte a produrre benefici economici ed è possibile valutarne il *fair value* (valore equo) attendibilmente;
- (c) nel caso di un'attività immateriale o di una passività potenziale, il relativo *fair value* (valore equo) può essere valutato attendibilmente.

38 Il conto economico dell'acquirente deve riconoscere gli utili e le perdite dell'acquisito successivi alla data di acquisizione, rilevando i ricavi e i costi dell'acquisito in base al costo dell'aggregazione aziendale sostenuto dall'acquirente. Ad esempio, la quota di ammortamento rilevata, dopo la data di acquisizione, nel conto economico dell'acquirente e riferita alle attività ammortizzabili dell'acquisito, deve basarsi sui *fair value* (valori equi) di tali attività ammortizzabili alla data di acquisizione, ossia il loro costo per l'acquirente.

- 39 Il metodo dell'acquisto viene applicato a partire dalla data di acquisizione, ossia dalla data in cui l'acquirente ottiene effettivamente il controllo sull'acquisito. Poiché per controllo si intende il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità o attività aziendale al fine di ottenere benefici dalle sue attività, non è necessario che un'operazione sia conclusa, o formalmente perfezionata, affinché l'acquirente ottenga il controllo. Nel determinare il momento in cui l'acquirente ha ottenuto il controllo, devono essere considerati tutti i fatti e le circostanze pertinenti a un'aggregazione aziendale.
- 40 Poiché l'acquirente rileva le attività, le passività e le passività potenziali identificabili dell'acquisito che soddisfano le condizioni per la rilevazione, di cui al paragrafo 37, ai rispettivi *fair value* (valori equi) alla data di acquisizione, le quote di pertinenza di terzi nell'acquisito sono determinate in proporzione alla relativa interessenza nei *fair value* (valori equi) netti di tali elementi. I paragrafi B16 e B17 dell'Appendice B forniscono una guida per la determinazione dei *fair value* (valori equi) di attività, passività e passività potenziali identificabili dell'acquisito allo scopo di allocare il costo di una aggregazione aziendale.

Attività e passività identificabili dell'acquisito

- 41 Secondo quanto previsto al paragrafo 36, l'acquirente rileva separatamente come parte dell'allocazione del costo dell'aggregazione solo le attività, le passività e le passività potenziali identificabili dell'acquisito esistenti alla data di acquisizione e che soddisfano i criteri per la rilevazione di cui al paragrafo 37. Pertanto:
- (a) l'acquirente deve rilevare le passività per cessare o ridurre le attività dell'acquisito come parte dell'allocazione del costo dell'aggregazione solo se l'acquisito, alla data di acquisizione, ha in essere una passività per la ristrutturazione rilevata secondo quanto previsto dallo IAS 37 *Accantonamenti, passività e attività potenziali*; e
 - (b) l'acquirente, all'atto di allocare il costo dell'aggregazione, non deve rilevare una passività per perdite future o altri costi che si prevede di sostenere in seguito all'aggregazione aziendale.
- 42 Un pagamento che un'entità è obbligata contrattualmente ad effettuare, per esempio, a favore dei propri dipendenti o fornitori nel caso sia acquisita in un'aggregazione aziendale, rappresenta un'obbligazione attuale dell'entità, che viene considerata come una passività potenziale finché non diventa probabile che una aggregazione aziendale avrà luogo. L'obbligazione contrattuale è rilevata come passività dall'entità, ai sensi dello IAS 37, quando diviene probabile un'aggregazione aziendale e la passività può essere valutata attendibilmente. Pertanto, quando si realizza l'aggregazione aziendale, tale passività dell'acquisito è rilevata dall'acquirente come parte dell'allocazione del costo dell'aggregazione.
- 43 Tuttavia, il programma di ristrutturazione di un acquisito, la cui realizzazione è subordinata al fatto che l'acquisizione sia avvenuta mediante un'aggregazione aziendale, non costituisce, immediatamente prima dell'aggregazione, un'obbligazione attuale dell'acquisito. Immediatamente prima dell'aggregazione, tale programma non costituisce neanche una passività potenziale dell'acquisito, in quanto non è una possibile obbligazione derivante da un evento passato la cui esistenza sarà confermata solo dal verificarsi o meno di uno o più eventi futuri incerti non totalmente sotto il controllo dell'acquisito. Pertanto, un acquirente non deve rilevare una passività per tali programmi di ristrutturazione come parte dell'allocazione del costo dell'aggregazione.

- 44 Le attività e le passività identificabili, che sono rilevate in base alle disposizioni del paragrafo 36, includono tutte le attività e le passività dell'acquisito acquistate o assunte dall'acquirente, comprese tutte le attività e passività finanziarie. Potrebbero inoltre essere incluse le attività e le passività non rilevate precedentemente nel bilancio dell'acquisito, per esempio perché prima dell'aggregazione non soddisfacevano i criteri per la rilevazione. Per esempio, un beneficio fiscale derivante dalle perdite fiscali dell'acquisito, non rilevato da tale entità prima dell'aggregazione aziendale, può essere rilevato come attività identificabile ai sensi del paragrafo 36 se è probabile che l'acquirente avrà redditi imponibili futuri a fronte dei quali potrà riconoscere il beneficio fiscale non rilevato.

Attività immateriali dell'acquisito

- 45 In base alle disposizioni del paragrafo 37, alla data di acquisizione, l'acquirente rileva separatamente un'attività immateriale dell'acquisito solo se rientra nella definizione di attività immateriale di cui allo IAS 38 *Attività immateriali*, e il relativo *fair value* (valore equo) può essere valutato attendibilmente. Vale a dire che l'acquirente rileva come attività, separatamente dall'avviamento, un progetto in corso di ricerca e sviluppo dell'acquisito se il progetto rientra nella definizione di un'attività immateriale e il *fair value* (valore equo) del progetto può essere valutato attendibilmente. Lo IAS 38 fornisce una guida per determinare se il *fair value* (valore equo) di un'attività immateriale acquisita in un'aggregazione aziendale possa essere determinato attendibilmente.
- 46 Un'attività non monetaria priva di consistenza fisica deve essere identificabile, per rientrare nella definizione di attività immateriale. Secondo quanto previsto dallo IAS 38, un'attività soddisfa il criterio di identificabilità richiesto dalla definizione di attività immateriale solo se:
- (a) è separabile, ossia può essere separata o scorporata dall'entità e venduta, trasferita, data in licenza, locata o scambiata, sia individualmente che insieme al relativo contratto, attività o passività; o
 - (b) deriva da diritti contrattuali o da altri diritti legali, indipendentemente dal fatto che tali diritti siano trasferibili o separabili dall'entità o da altri diritti e obbligazioni.

Passività potenziali dell'acquisito

- 47 Il paragrafo 37 specifica che l'acquirente rileva separatamente una passività potenziale dell'acquisito come parte dell'allocazione del costo di un'aggregazione aziendale solo se il relativo *fair value* (valore equo) può essere valutato attendibilmente. Se tale *fair value* (valore equo) non può essere valutato attendibilmente:
- (a) si determina un conseguente effetto sull'importo rilevato come avviamento o contabilizzato ai sensi del paragrafo 56; e
 - (b) l'acquirente deve indicare le informazioni relative a tale passività potenziale richieste, ai sensi dello IAS 37.

Il paragrafo B16(l) dell'Appendice B fornisce una guida per determinare il *fair value* (valore equo) di una passività potenziale.

- 48 **Dopo la rilevazione iniziale, l'acquirente deve valutare le passività potenziali rilevate separatamente, in base alle disposizioni del paragrafo 36, al maggior valore tra:**
- (a) l'importo che sarebbe rilevato in conformità con lo IAS 37, e

(b) l'importo rilevato inizialmente meno, ove applicabile, l'ammortamento complessivo rilevato in conformità con lo IAS 18 Ricavi.

49 La disposizione di cui al paragrafo 48 non si applica ai contratti contabilizzati in conformità con lo IAS 39 *Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione*. Tuttavia, gli impegni all'erogazione di un finanziamento esclusi dall'ambito di applicazione dello IAS 39 che non rappresentano impegni a erogare finanziamenti a tassi di interesse inferiori a quelli di mercato, sono contabilizzati come passività potenziali dell'acquisito se, alla data di acquisizione, non è probabile che sia richiesto l'impiego di risorse atte a produrre benefici economici per estinguere tale obbligazione o se l'importo dell'obbligazione non può essere determinato in maniera sufficientemente attendibile. Tali impegni all'erogazione di un finanziamento sono rilevati separatamente, ai sensi del paragrafo 37, come parte dell'allocazione del costo di un'aggregazione solo se il relativo *fair value* (valore equo) può essere valutato attendibilmente.

50 Le passività potenziali rilevate separatamente come parte dell'allocazione del costo di un'aggregazione aziendale non rientrano nell'ambito di applicazione dello IAS 37. Tuttavia, l'acquirente deve indicare, per tali passività potenziali, le informazioni richieste in base allo IAS 37 per ciascuna classe di accantonamenti.

Avviamento

51 **Alla data di acquisizione, l'acquirente deve:**

(a) rilevare l'avviamento acquisito in un'aggregazione aziendale come attività;
e

(b) rilevare inizialmente tale avviamento al relativo costo, nella misura rappresentata dall'eccedenza del costo dell'aggregazione aziendale rispetto alla quota d'interessenza dell'acquirente nel *fair value* (valore equo) netto delle attività, passività e passività potenziali identificabili rilevate ai sensi del paragrafo 36.

52 L'avviamento acquisito in un'aggregazione aziendale rappresenta un pagamento effettuato dall'acquirente in previsione di benefici economici futuri derivanti da attività che non possono essere identificate individualmente e rilevate separatamente.

53 Nei casi in cui le attività, le passività e le passività potenziali identificabili dell'acquisito non soddisfano le condizioni, di cui al paragrafo 37, per la rilevazione separata alla data di acquisizione, si determina un conseguente effetto sull'importo rilevato come avviamento (o contabilizzato ai sensi del paragrafo 56). Ciò si verifica perché l'avviamento è valutato come costo residuo dell'aggregazione aziendale dopo la rilevazione delle attività, delle passività e delle passività potenziali identificabili dell'acquisito.

54 **Dopo la rilevazione iniziale, l'acquirente deve valutare l'avviamento acquisito in un'aggregazione aziendale al relativo costo, al netto delle perdite di valore accumulate.**

55 L'avviamento acquisito in un'aggregazione aziendale non deve essere ammortizzato. L'acquirente deve, invece, verificare annualmente se abbia subito riduzioni di valore, o più frequentemente se specifici eventi o modificate circostanze indicano la possibilità che potrebbe aver subito una riduzione di valore, secondo quanto previsto dallo IAS 36 *Riduzione di valore delle attività*.

Eccedenza rispetto al costo della quota di interessenza dell'acquirente nel *fair value* (valore equo) netto delle attività, passività e passività potenziali identificabili dell'acquisito

- 56 Se la quota di interessenza dell'acquirente nel *fair value* (valore equo) netto delle attività, passività e passività potenziali identificabili, rilevate ai sensi del paragrafo 36, eccede il costo dell'aggregazione aziendale, l'acquirente deve:
- (a) rivedere l'identificazione e la misurazione delle attività, passività e passività potenziali identificabili dell'acquisito e la determinazione del costo dell'aggregazione; e
 - (b) rilevare immediatamente a conto economico l'eventuale eccedenza residua dopo la nuova misurazione.
- 57 Un utile rilevato ai sensi del paragrafo 56 potrebbe comprendere una o più delle seguenti componenti:
- (a) errori nella determinazione del *fair value* (valore equo) del costo dell'aggregazione ovvero delle attività, passività e passività potenziali identificabili dell'acquisito. Possibili costi futuri relativi all'acquisito che non sono stati correttamente riflessi nel *fair value* (valore equo) delle attività, passività o passività potenziali identificabili dell'acquisito, rappresentano una potenziale causa di tali errori.
 - (b) la disposizione di un principio contabile di valutare le attività nette identificabili acquisite a un importo diverso dal *fair value* (valore equo), ma trattato come se lo fosse, al fine di allocare il costo dell'aggregazione. Per esempio, la guida applicativa di cui all'Appendice B per determinare i *fair value* (valori equi) delle attività e passività identificabili dell'acquisito, richiede che l'importo assegnato alle attività e alle passività fiscali non sia attualizzato.
 - (c) un acquisto a prezzi favorevoli.

Aggregazione aziendale realizzata in più fasi

- 58 Un'aggregazione aziendale può interessare più di una operazione di scambio, ad esempio nel caso in cui viene realizzata in più fasi con acquisti successivi di azioni. In tal caso, ciascuna operazione di scambio deve essere trattata separatamente dall'acquirente, utilizzando il costo dell'operazione e le informazioni relative al *fair value* (valore equo) alla data di ciascuna operazione di scambio, per determinare l'importo dell'eventuale avviamento connesso a tale operazione. Questo comporta confronti sequenziali dei costi delle singole acquisizioni con l'interessenza dell'acquirente nei *fair value* (valori equi) delle attività, passività e passività potenziali identificabili dell'acquisito ad ogni acquisto.
- 59 Se una aggregazione aziendale interessa più di un'operazione di scambio, i *fair value* (valori equi) delle attività, passività e passività potenziali identificabili dell'acquisito possono essere diversi alla data di ciascuna operazione di scambio. Poiché:
- (a) le attività, passività e passività potenziali identificabili dell'acquisito sono rideterminate nominalmente ai rispettivi *fair value* (valori equi) alla data di ciascuna operazione di scambio al fine di determinare l'importo dell'avviamento connesso a ciascuna operazione; e
 - (b) le attività, passività e passività potenziali identificabili dell'acquisito devono quindi essere rilevate dall'acquirente ai rispettivi *fair value* (valori equi) alla data di acquisizione,

qualsiasi rettifica a quei *fair value* (valori equi) relativi alle interessenze precedentemente possedute dall'acquirente costituisce una rideterminazione di valore e deve essere contabilizzata come tale. Tuttavia, il fatto che tale rideterminazione di valore derivi dalla rilevazione iniziale, effettuata dall'acquirente, delle attività, passività e passività potenziali dell'acquisito, non implica che l'acquirente abbia scelto di applicare un principio contabile di rideterminazione di valore di tali elementi dopo la rilevazione iniziale secondo quanto previsto, per esempio, dallo IAS 16 *Immobil, impianti e macchinari*.

- 60 Prima di qualificarsi come aggregazione aziendale, un'operazione può qualificarsi come un investimento in una società collegata ed essere contabilizzata, ai sensi dello IAS 28 *Partecipazioni in società collegate*, utilizzando il metodo del patrimonio netto. In tal caso, i *fair value* (valori equi) delle attività nette identificabili della partecipata alla data di ciascuna precedente operazione di scambio saranno già stati determinati applicando il metodo del patrimonio netto all'investimento.

Contabilizzazione iniziale determinata provvisoriamente

- 61 La contabilizzazione iniziale di un'aggregazione aziendale richiede l'identificazione e la determinazione dei *fair value* (valori equi) da assegnare alle attività, passività e passività potenziali identificabili dell'acquisito e del costo dell'aggregazione.
- 62 Se la contabilizzazione iniziale di un'aggregazione aziendale può essere determinata solo provvisoriamente entro la fine dell'esercizio in cui l'aggregazione viene realizzata, in quanto possono determinarsi solo provvisoriamente i *fair value* (valori equi) da assegnare ad attività, passività o passività potenziali identificabili dell'acquisito ovvero il costo dell'aggregazione, l'acquirente deve contabilizzare l'aggregazione utilizzando tali valori provvisori. L'acquirente deve rilevare le rettifiche di tali valori provvisori in seguito al completamento della contabilizzazione iniziale:
- (a) entro dodici mesi dalla data di acquisizione; e
 - (b) a partire dalla data di acquisizione. Pertanto:
 - (i) il valore contabile di un'attività, passività o passività potenziale identificabile rilevata o rettificata in seguito al completamento della contabilizzazione iniziale deve essere calcolato come se il relativo *fair value* (valore equo) alla data di acquisizione fosse stato rilevato a partire da quella data.
 - (ii) l'avviamento o qualsiasi utile rilevato in base alle disposizioni del paragrafo 56 deve essere rettificato, a partire dalla data di acquisizione, per un importo pari alla rettifica apportata al *fair value* (valore equo) alla data di acquisizione dell'attività, passività o passività potenziale identificabile che viene rilevata o rettificata.
 - (iii) le informazioni comparative presentate per gli esercizi prima del completamento della contabilizzazione iniziale dell'aggregazione devono essere presentate come se la contabilizzazione iniziale fosse stata completata dalla data di acquisizione. Sono inclusi gli effetti di ammortamenti, svalutazioni ulteriori oppure altri effetti economici rilevati in seguito al completamento della contabilizzazione iniziale.

Rettifiche successive al completamento della contabilizzazione iniziale

- 63 A eccezione di quanto illustrato nei paragrafi 33, 34 e 65, le rettifiche alla contabilizzazione iniziale di un'aggregazione aziendale dopo che la contabilizzazione iniziale si è completata devono essere rilevate solo per correggere eventuali errori, secondo quanto previsto dallo IAS 8 *Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori*. Le rettifiche alla contabilizzazione iniziale di un'aggregazione aziendale in seguito al suo completamento non devono essere rilevate a causa dell'effetto di cambiamenti nelle stime. Secondo quanto previsto dallo IAS 8, l'effetto di un cambiamento della stima deve essere rilevato negli esercizi correnti e futuri.
- 64 Lo IAS 8 prevede che un'entità contabilizzi retroattivamente la correzione di un errore, e presenti il bilancio come se l'errore non fosse mai avvenuto, rideterminando le informazioni comparative dei precedenti esercizi in cui si è verificato l'errore. Pertanto, il valore contabile di un'attività, passività o passività potenziale identificabile dell'acquisito, rilevato o rettificato in seguito alla correzione di un errore, deve essere calcolato come se il relativo *fair value* (valore equo) alla data di acquisizione fosse stato rilevato a partire da quella data. L'avviamento o qualsiasi utile rilevato in un esercizio precedente, ai sensi del paragrafo 56, deve essere rettificato retroattivamente per un importo pari al *fair value* (valore equo), alla data di acquisizione (o la rettifica apportata al *fair value* a tale data), dell'attività, passività o passività potenziale identificabile che viene rilevata (o rettificata).

Rilevazione delle attività fiscali differite successiva al completamento della contabilizzazione iniziale

- 65 Se il beneficio potenziale connesso al riporto a nuovo di perdite fiscali, o di altre attività fiscali differite, dell'acquisito non soddisfa i criteri di cui al paragrafo 37 per la rilevazione separata quando una aggregazione aziendale è stata inizialmente contabilizzata ma è successivamente realizzato, l'acquirente deve rilevare tale beneficio come provento, in conformità con lo IAS 12 *Imposte sul reddito*. Inoltre, l'acquirente deve:
- (a) ridurre il valore contabile dell'avviamento all'importo che sarebbe stato rilevato se l'attività fiscale differita fosse stata rilevata come attività identificabile a partire dalla data di acquisizione; e
 - (b) rilevare la riduzione del valore contabile dell'avviamento come un onere.

Tuttavia questa procedura non deve produrre un'eccedenza (avviamento negativo), come illustrato nel paragrafo 56, né determinare un maggior importo del provento rilevato precedentemente, secondo quanto previsto dal paragrafo 56.

Informazioni integrative

- 66 **Un acquirente deve fornire informazioni tali da consentire agli utilizzatori del suo bilancio di valutare la natura e gli effetti finanziari delle aggregazioni aziendali realizzate:**
- (a) **nel corso dell'esercizio.**
 - (b) **dopo la data di riferimento del bilancio, ma prima che sia autorizzata la pubblicazione dello stesso.**

67

In applicazione del principio di cui al paragrafo 66(a), l'acquirente deve fornire, per ciascuna aggregazione aziendale realizzata nel corso dell'esercizio, le informazioni indicate di seguito:

- (a) le denominazioni e la descrizione delle entità o attività aziendali partecipanti all'aggregazione.
- (b) la data di acquisizione.
- (c) la percentuale degli strumenti rappresentativi di capitale con diritto di voto acquisiti.
- (d) il costo dell'aggregazione e una descrizione delle componenti di tale costo, inclusi i costi direttamente attribuibili all'aggregazione. Se gli strumenti rappresentativi di capitale sono o possono essere emessi come parte del costo, si devono indicare anche le seguenti informazioni:
 - (i) il numero degli strumenti rappresentativi di capitale che sono o possono essere emessi; e
 - (ii) il *fair value* (valore equo) di tali strumenti e il criterio per determinare tale *fair value* (valore equo). Se non esiste un prezzo di borsa per tali strumenti alla data dello scambio, devono essere indicate le ipotesi significative adottate per la determinazione del *fair value* (valore equo). Se esiste un prezzo di borsa alla data dello scambio, ma non è stato adottato come criterio per determinare il costo dell'aggregazione, tale fatto deve essere indicato, unitamente a: le motivazioni per cui non è stato utilizzato il prezzo di borsa; il metodo e le ipotesi significative adottati per attribuire un valore agli strumenti rappresentativi di capitale; ed il valore complessivo della differenza tra il valore attribuito agli strumenti rappresentativi di capitale e il loro prezzo di borsa.
- (e) i dettagli delle attività operative che l'entità ha deciso di dismettere in seguito all'aggregazione.
- (f) gli importi rilevati, alla data di acquisizione, per ciascuna classe di attività, passività e passività potenziali dell'acquisito, ed eccetto i casi in cui l'informativa non sia fattibile, i valori contabili di ciascuna di tali classi, determinati in conformità con gli IFRS immediatamente prima dell'aggregazione. Se tale informativa non è fattibile, questo fatto deve essere evidenziato, unitamente alla relativa spiegazione.
- (g) l'importo di qualsiasi eccedenza (avviamento negativo) rilevata a conto economico in conformità con il paragrafo 56 e la voce di conto economico in cui è rilevata l'eccedenza.
- (h) una descrizione dei fattori che hanno contribuito a un costo che si traduce nella rilevazione dell'avviamento, ossia una descrizione di ciascuna attività immateriale che non era stata rilevata separatamente dall'avviamento e la spiegazione delle motivazioni per cui non è stato possibile determinare attendibilmente il *fair value* (valore equo) dell'attività immateriale, oppure una descrizione della natura di qualsiasi eccedenza (avviamento negativo) rilevata a conto economico secondo quanto previsto dal paragrafo 56.
- (i) l'importo dell'utile o della perdita dell'acquisito, dalla data di acquisizione incluso nell'utile o perdita d'esercizio dell'acquirente salvo i casi in cui l'informativa non sia fattibile. Se tale informativa non è fattibile, questo fatto deve essere evidenziato, unitamente alla relativa spiegazione.

- 68 Le informazioni richieste in base alle disposizioni del paragrafo 67 devono essere indicate cumulativamente per le aggregazioni aziendali, singolarmente non rilevanti, realizzate nel corso dell'esercizio.
- 69 Se la contabilizzazione iniziale di una aggregazione aziendale realizzata nel corso dell'esercizio è stata determinata solo provvisoriamente, come descritto al paragrafo 62, deve essere indicato anche tale fatto, unitamente alla relativa spiegazione.
- 70 In applicazione del principio di cui al paragrafo 66(a), l'acquirente deve fornire le informazioni riportate di seguito, salvo i casi in cui tale informativa non sia fattibile:
- (a) i ricavi dell'esercizio dell'entità risultante dall'aggregazione, assumendo che la data di acquisizione di tutte le aggregazioni aziendali realizzate nell'esercizio coincida con l'inizio dello stesso.
 - (b) l'utile o perdita d'esercizio dell'entità risultante dall'aggregazione, assumendo che la data di acquisizione di tutte le aggregazioni aziendali realizzate nell'esercizio coincida con l'inizio dello stesso.
- Se tale informativa non è fattibile, questo fatto deve essere indicato, unitamente alla relativa spiegazione.
- 71 In applicazione del principio di cui al paragrafo 66(b), l'acquirente deve indicare le informazioni richieste in base alle disposizioni del paragrafo 67 per ciascuna aggregazione aziendale realizzata dopo la data di riferimento del bilancio ma prima che ne sia autorizzata la pubblicazione, salvo i casi in cui tale informativa non sia fattibile. Se tale informativa non è fattibile, in tutto o in parte, questo fatto deve essere evidenziato, unitamente alla relativa spiegazione.
- 72 **L'acquirente deve fornire informazioni tali da consentire agli utilizzatori del suo bilancio di valutarne gli effetti di plusvalenze, minusvalenze, correzioni di errori e altre rettifiche, rilevate nel corso dell'esercizio corrente, che si riferiscono ad aggregazioni aziendali realizzate nell'esercizio corrente o in esercizi precedenti.**
- 73 In applicazione del principio di cui al paragrafo 72, l'entità deve fornire le seguenti informazioni:
- (a) l'importo e una spiegazione di ogni plusvalenza o minusvalenza rilevata nel corso del periodo corrente che:
 - (i) si riferisca alle attività identificabili acquisite oppure alle passività o passività potenziali identificabili assunte, in una aggregazione aziendale realizzata nell'esercizio corrente o nell'esercizio precedente; e
 - (ii) sia di dimensioni, natura o incidenza tali che le informazioni fornite siano rilevanti per la comprensione del risultato economico dell'entità risultante dall'aggregazione.
 - (b) se la contabilizzazione iniziale di una aggregazione aziendale realizzata nell'esercizio immediatamente precedente era stata determinata soltanto provvisoriamente alla fine di tale esercizio, gli importi e la spiegazione delle rettifiche ai valori provvisori rilevate nel corso dell'esercizio corrente.
 - (c) le informazioni sulle correzioni di errori da indicarsi, secondo quanto previsto dallo IAS 8, per ogni attività, passività o passività potenziale identificabile dell'acquisito, o le rettifiche dei valori assegnati a tali elementi, che l'acquirente rileva nel corso dell'esercizio corrente, ai sensi dei paragrafi 63 e 64.

- 74 **Un'entità deve fornire informazioni tali da consentire agli utilizzatori del suo bilancio di valutare le variazioni del valore contabile dell'avviamento nel corso dell'esercizio.**
- 75 In applicazione del principio di cui al paragrafo 74, l'entità deve indicare una riconciliazione del valore contabile dell'avviamento all'inizio e alla fine dell'esercizio, riportando separatamente:
- (a) l'ammontare lordo e le perdite per riduzione di valore cumulate all'inizio dell'esercizio;
 - (b) l'ulteriore avviamento rilevato nel corso dell'esercizio a eccezione dell'avviamento incluso in un gruppo in dismissione che, all'atto dell'acquisizione, soddisfa i criteri per essere classificato come posseduto per la vendita, secondo quanto previsto dall'IFRS 5;
 - (c) le rettifiche derivanti dalla rilevazione successiva di attività fiscali differite nel corso dell'esercizio, secondo quanto previsto dal paragrafo 65;
 - (d) l'avviamento incluso in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita, secondo quanto previsto dall'IFRS 5 e l'avviamento eliminato contabilmente nel corso dell'esercizio senza essere stato precedentemente incluso in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita;
 - (e) le perdite per riduzione di valore rilevate nel corso dell'esercizio, secondo quanto previsto dallo IAS 36;
 - (f) le differenze nette di cambio verificatesi nell'esercizio, secondo quanto previsto dallo IAS 21 *Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere*;
 - (g) altre modifiche apportate al valore contabile nel corso dell'esercizio; e
 - (h) l'ammontare lordo e le perdite per riduzione di valore cumulate alla fine dell'esercizio;
- 76 L'entità fornisce le informazioni relative al valore recuperabile e alla riduzione di valore dell'avviamento, secondo quanto previsto dallo IAS 36, oltre alle informazioni che devono essere indicate, ai sensi del paragrafo 75(e).
- 77 Se, in una qualsiasi situazione, le informazioni richieste dal presente IFRS non soddisfano le finalità di cui ai paragrafi 66, 72 e 74, l'entità deve fornire tutte le informazioni supplementari necessarie al soddisfacimento di tali finalità.

Disposizioni transitorie e data di entrata in vigore

- 78 A eccezione di quanto previsto al paragrafo 85, il presente IFRS deve essere applicato alla contabilizzazione delle aggregazioni aziendali la cui *data di accordo* avvenga o sia successiva al 31 marzo 2004. Il presente IFRS deve inoltre essere applicato alla contabilizzazione delle seguenti poste di bilancio:
- (a) l'avviamento derivante da un'aggregazione aziendale la cui data di accordo avvenga o sia successiva al 31 marzo 2004; o
 - (b) qualunque eccedenza della quota di interessenza dell'acquirente nel *fair value* (valore equo) netto di attività, passività e passività potenziali identificabili dell'acquisito rispetto al costo di una aggregazione aziendale la cui data di accordo avvenga o sia successiva al 31 marzo 2004.

Avviamento rilevato precedentemente

- 79 Un'entità deve applicare il presente IFRS prospetticamente, a partire dal bilancio del primo esercizio che ha inizio dal 31 marzo 2004 o da data successiva, all'avviamento acquisito in una aggregazione aziendale la cui data di accordo sia precedente al 31 marzo 2004, e all'avviamento derivante da una partecipazione in un'entità a controllo congiunto ottenuta prima del 31 marzo 2004 e contabilizzata applicando il consolidamento proporzionale. Pertanto, un'entità deve:
- cessare l'ammortamento di tale avviamento a partire dal bilancio del primo esercizio che ha inizio dal 31 marzo 2004 o da data successiva;
 - eliminare il valore contabile dell'ammortamento cumulato relativo, con una conseguente riduzione dell'avviamento, a partire dal bilancio del primo esercizio che ha inizio dal 31 marzo 2004 o da data successiva; e
 - verificare se l'avviamento abbia subito una riduzione di valore secondo quanto previsto dallo IAS 36 (rivisto nella sostanza nel 2004), a partire dal bilancio del primo esercizio che ha inizio dal 31 marzo 2004 o da data successiva.
- 80 Se un'entità ha precedentemente rilevato l'avviamento come una diminuzione del patrimonio netto, non deve rilevare tale avviamento a conto economico quando dismette l'attività, o parte dell'attività, a cui è riferito tale avviamento oppure quando un'unità generatrice di flussi finanziari a cui è riferito l'avviamento subisce una riduzione di valore.

Avviamento negativo rilevato precedentemente

- 81 Il valore contabile dell'avviamento negativo a partire dal bilancio del primo esercizio che ha inizio dal 31 marzo 2004 o da data successiva, derivante da
- una aggregazione aziendale la cui data di accordo sia precedente al 31 marzo 2004 o da
 - una partecipazione in un'entità a controllo congiunto ottenuta in data precedente al 31 marzo 2004 e contabilizzata applicando il consolidamento proporzionale
- deve essere eliminato contabilmente all'inizio di tale esercizio, con una conseguente rettifica al saldo d'apertura degli utili portati a nuovo.

Attività immateriali rilevate precedentemente

- 82 Il valore contabile di una voce classificata come attività immateriale che
- sia stata acquisita in una aggregazione aziendale la cui data di accordo sia precedente al 31 marzo 2004 o che
 - derivi da una partecipazione in un'entità a controllo congiunto ottenuta in data precedente al 31 marzo 2004 e contabilizzata applicando il consolidamento proporzionale
- deve essere riclassificato come avviamento a partire dal bilancio del primo esercizio che ha inizio il 31 marzo 2004 o data successiva, se tale attività immateriale non soddisfa, a tale data, il criterio di identificabilità di cui allo IAS 38 (rivisto nella sostanza nel 2004).

Partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto

- 83 Per le partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto e acquisite dal 31 marzo 2004 o da data successiva, un'entità deve applicare il presente IFRS alla contabilizzazione di:
- (a) qualsiasi avviamento acquisito incluso nel valore contabile di tale partecipazione. Pertanto, l'ammortamento di tale avviamento nominale non deve essere incluso nella determinazione della quota di utili o perdite della partecipata, di pertinenza dell'entità.
 - (b) l'eventuale eccedenza (avviamento negativo) inclusa nel valore contabile dell'investimento della interessenza dell'entità nel *fair value* (valore equo) netto delle attività, passività e passività potenziali identificabili della partecipata rispetto al costo dell'investimento. Pertanto, un'entità deve considerare tale eccedenza come provento nella determinazione della quota di utili o perdite della partecipata, di pertinenza dell'entità del periodo in cui viene acquisita la partecipazione.
- 84 Per le partecipazioni contabilizzate applicando il metodo del patrimonio netto e acquisite in data precedente al 31 marzo 2004:
- (a) un'entità deve applicare il presente IFRS in chiave prospettica, a partire dal bilancio del primo esercizio che ha inizio dal 31 marzo 2004 o da data successiva, a qualsiasi avviamento acquisito incluso nel valore contabile di tale partecipazione. Pertanto, un'entità deve, a partire da tale data, cessare di rilevare l'ammortamento di tale avviamento nella determinazione della quota di profitti o perdite della partecipata, di pertinenza dell'entità.
 - (b) un'entità deve eliminare contabilmente qualsiasi avviamento negativo incluso nel valore contabile di tale partecipazione a partire dal primo bilancio dell'esercizio che inizia il 31 marzo 2004 o data successiva, con una conseguente rettifica al saldo di apertura degli utili portati a nuovo.

Applicazione retroattiva limitata

- 85 A un'entità è consentito applicare le disposizioni del presente IFRS all'avviamento esistente precedentemente alle date di entrata in vigore di cui ai paragrafi 78-84, o acquisito successivamente, e alle aggregazioni aziendali realizzate precedentemente a tali date, a condizione che:
- (a) le valutazioni e altre informazioni necessarie per l'applicazione dell'IFRS alle pregresse aggregazioni aziendali fossero ottenute all'atto della contabilizzazione iniziale di tali aggregazioni; e che
 - (b) l'entità applichi inoltre lo IAS 36 (rivisto nella sostanza nel 2004) e lo IAS 38 (rivisto nella sostanza nel 2004) prospetticamente a partire da quella stessa data, nonché le valutazioni e altre informazioni necessarie per l'applicazione di tali Principi, a partire da quella data, siano state precedentemente ottenute dall'entità, in modo che non sia necessario determinare stime che si sarebbero dovute utilizzare in una data precedente.

Ritiro di altri pronunciamenti

- 86 Il presente IFRS sostituisce lo IAS 22 *Aggregazioni aziendali* (come da pubblicazione del 1998).
- 87 Il presente IFRS sostituisce anche le seguenti Interpretazioni:
- (a) SIC-9 *Aggregazioni di imprese—Classificazione come acquisizione o unione di imprese*;
 - (b) SIC-22 *Aggregazioni di imprese—Rettifiche successive apportate ai fair value (valore equo) e all'avviamento inizialmente iscritti*; e
 - (c) SIC-28 *Aggregazioni di imprese—"Data dello scambio" e fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale*.

Appendice A

Definizione dei termini

Questa appendice è parte integrante dell'IFRS.

aggregazione aziendale	L'unione di entità o attività aziendali distinte in un'unica entità tenuta alla redazione del bilancio .
aggregazione aziendale a cui partecipano entità o attività aziendali sotto controllo comune	Un' aggregazione aziendale in cui tutte le entità o le attività aziendali partecipanti all'aggregazione sono definitivamente controllate dalla stessa parte o parti sia prima, che dopo l'aggregazione, e tale controllo non è transitorio.
attività aziendale	Un insieme di attività e beni integrati condotti e gestiti allo scopo di assicurare: <ul style="list-style-type: none"> (a) agli investitori un rendimento; o (b) ai soci di entità di tipo mutualistico e ai partecipanti minori costi o altri benefici economici, in modo diretto e proporzionale. <p>Un'attività aziendale in genere è costituita da fattori di produzione, processi applicati a tali fattori e dalla produzione conseguente che è o sarà utilizzata per generare ricavi. In presenza di avviamento, in un insieme trasferito di attività e passività, si deve presumere che tale insieme sia un'attività aziendale.</p>
attività immateriale	La definizione di attività immateriale è quella fornita nello IAS 38 <i>Attività immateriali</i> , ossia un'attività non monetaria identificabile priva di consistenza fisica.
avviamento	Benefici economici futuri derivanti da attività che non possono essere individualmente identificate e separatamente rilevate.
controllante	Entità che possiede una o più società controllate .
controllo	Il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità o attività aziendale al fine di ottenere benefici dalle sue attività.
data dell'accordo	La data in cui viene raggiunto e, nel caso di entità quotate, annunciato pubblicamente, un accordo sostanziale tra le entità che partecipano all'aggregazione. In caso di offerta pubblica di acquisto ostile, la prima data in cui si raggiunge un accordo sostanziale tra le parti aggreganti è la data in cui un numero sufficiente di soci dell'acquisito ha accettato l'offerta dell'acquirente necessaria per ottenere il controllo sull'acquisito.
data dello scambio	Quando un' aggregazione aziendale viene realizzata con un'unica operazione di scambio, la data dello scambio coincide con la data di acquisizione . Quando un' aggregazione aziendale prevede più di una sola operazione di scambio, ad esempio quando viene realizzata in più fasi con acquisti sequenziali di azioni, la data dello scambio è la data in cui ogni singolo investimento viene rilevato nel bilancio dell'acquirente.

data di acquisizione	La data in cui l'acquirente ottiene effettivamente il controllo dell'acquisito.
entità che redige il bilancio	Entità sul cui bilancio, redatto con scopi di carattere generale, si basano gli utilizzatori per ottenere delle informazioni utili al fine di prendere decisioni sull'impiego di risorse. Una entità che redige il bilancio può essere una singola entità oppure un gruppo comprendente una capogruppo e tutte le sue controllate .
entità di tipo mutualistico	Entità diversa da un'entità di proprietà di un investitore, ad esempio una mutua assicuratrice o un'entità cooperativa, che fornisce a costi minori o eroga altri benefici in modo diretto e proporzionale ai soci e partecipanti.
fair value (valore equo)	Il corrispettivo al quale un'attività potrebbe essere scambiata, o una passività estinta, in una libera transazione fra parti consapevoli e disponibili.
interessenza di terzi	Quella parte del risultato economico e del patrimonio netto di una controllata attribuibile alle interessenze non detenute, direttamente o indirettamente attraverso controllate , dalla capogruppo .
joint venture	La definizione di joint venture è quella fornita nello IAS 31 <i>Partecipazioni in joint venture</i> , ossia un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto.
passività potenziale	La definizione di passività potenziale è quella fornita nello IAS 37, <i>Accantonamenti, passività e attività potenziali</i> , ossia: <ul style="list-style-type: none"> (a) una possibile obbligazione che deriva da eventi passati e la cui esistenza sarà confermata solo dal verificarsi o meno di uno o più eventi futuri incerti non interamente controllati dell'entità; o (b) un'obbligazione attuale che deriva da fatti passati ma che non è rilevata perché: <ul style="list-style-type: none"> (i) non è probabile che sarà necessario l'impiego di risorse atte a produrre benefici economici per adempiere all'obbligazione; o (ii) l'importo dell'obbligazione non può essere determinato con sufficiente attendibilità.
probabile	Più verosimile che non.
società controllata	Entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una partnership, controllata da un'altra entità (nota come controllante).

Appendice B

Applicazioni supplementari

Questa appendice è parte integrante dell'IFRS.

Acquisizioni inverse

- B1 Secondo quanto evidenziato al paragrafo 21, in alcune aggregazioni aziendali, comunemente denominate acquisizioni inverse, l'acquirente è l'entità le cui interessenze al capitale sono state acquisite e l'emittente è l'acquisito. Tale situazione può verificarsi quando, ad esempio, un'entità non quotata predispone la propria 'acquisizione' da parte di un'entità quotata di dimensioni minori come mezzo per ottenere una quotazione in borsa. Sebbene legalmente l'entità quotata emittente sia considerata la controllante e quella non quotata la controllata, la controllata è considerata l'acquirente se ha il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali della controllante giuridica al fine di ottenere benefici dalle sue attività.
- B2 Un'entità deve applicare le guide applicative di cui ai paragrafi B3-B15 per la contabilizzazione di un'acquisizione inversa.
- B3 La contabilizzazione delle acquisizioni inverse determina l'allocazione del costo dell'aggregazione aziendale risultante alla data di acquisizione e non si applica alle operazioni successive all'aggregazione.

Costo dell'aggregazione aziendale

- B4 Se strumenti rappresentativi di capitale sono emessi come parte del costo dell'aggregazione aziendale, il costo dell'aggregazione include il *fair value* (valore equo) di tali strumenti alla data dello scambio, in base alle disposizioni del paragrafo 24. Il paragrafo 27 evidenzia che, in assenza di un prezzo di borsa attendibile, il *fair value* (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale può essere stimato con riferimento al *fair value* (valore equo) dell'acquirente o il *fair value* (valore equo) dell'acquisito, utilizzando quello più chiaramente evidente.
- B5 In una acquisizione inversa, il costo dell'aggregazione aziendale si assume che sia stato sostenuto dalla controllata giuridica (ossia l'acquirente a fini contabili) sotto forma di strumenti rappresentativi di capitale emessi a favore dei proprietari della controllante giuridica (ossia l'acquisito a fini contabili). Se il prezzo di borsa degli strumenti rappresentativi di capitale della controllata giuridica è utilizzato per determinare il costo dell'aggregazione, deve essere eseguito un calcolo al fine di determinare il quantitativo di strumenti rappresentativi di capitale che la controllata giuridica avrebbe dovuto emettere per fornire ai proprietari della controllante giuridica una percentuale di capitale posseduto nell'entità risultante dall'aggregazione, pari a quella ottenuta da tali proprietari nell'entità risultante dall'aggregazione come conseguenza dell'acquisizione inversa. Il *fair value* (valore equo) del quantitativo di strumenti rappresentativi di capitale così calcolato deve essere utilizzato come costo dell'aggregazione.
- B6 Se il *fair value* (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale della controllata giuridica non è chiaramente evidente in altri modi, il *fair value* (valore equo) totale di tutti gli strumenti rappresentativi di capitale della controllante giuridica emessi precedentemente all'aggregazione aziendale, deve essere utilizzato come parametro per determinare il costo dell'aggregazione.

Preparazione e presentazione del bilancio consolidato

B7 Il bilancio consolidato redatto successivamente a un'acquisizione inversa deve essere pubblicato con la denominazione della controllante giuridica, ma descritto nelle note come continuazione del bilancio della controllata giuridica (ossia l'acquirente a fini contabili). Poiché tale bilancio consolidato rappresenta una continuazione del bilancio della controllata giuridica:

- (a) le attività e le passività della controllata giuridica devono essere rilevate e valutate in tale bilancio consolidato ai rispettivi valori contabili ante aggregazione.
- (b) gli utili portati a nuovo e gli altri saldi di patrimonio netto rilevati in tale bilancio consolidato devono corrispondere agli utili portati a nuovo e agli altri saldi di patrimonio netto della controllata giuridica immediatamente prima dell'aggregazione aziendale.
- (c) l'importo rilevato come strumenti rappresentativi di capitale emessi in tale bilancio consolidato deve essere determinato aggiungendo al patrimonio netto emesso della controllata giuridica esistente immediatamente prima dell'aggregazione aziendale, il costo dell'aggregazione determinato come indicato ai paragrafi B4-B6. Tuttavia, la struttura del patrimonio netto indicata in tale bilancio consolidato (ossia il numero e il tipo di strumenti rappresentativi di capitale emessi) deve riflettere la struttura del patrimonio netto della controllante giuridica, inclusi gli strumenti rappresentativi di capitale emessi dalla controllante giuridica al fine di realizzare l'aggregazione.
- (d) le informazioni comparative presentate in tale bilancio consolidato devono essere quelle della controllata giuridica.

B8 La contabilizzazione delle acquisizioni inverse si applica solo nel bilancio consolidato. Pertanto, nel bilancio separato, qualora esista, della controllante giuridica la partecipazione nella controllata giuridica è contabilizzata in base alle disposizioni di cui allo IAS 27 *Bilancio consolidato e separato* per la contabilizzazione delle partecipazioni nel bilancio separato di un investitore.

B9 Il bilancio consolidato redatto successivamente a un'acquisizione inversa deve riflettere i *fair value* (valori equi) di attività, passività e passività potenziali della controllante giuridica (ossia l'acquisito a fini contabili). Pertanto, il costo dell'aggregazione aziendale deve essere allocato valutando le attività, passività e passività potenziali identificabili della controllante giuridica che soddisfano i criteri di rilevazione di cui al paragrafo 37, ai rispettivi *fair value* (valori equi) alla data di acquisizione. Qualunque eccedenza del costo dell'aggregazione rispetto alla quota di interessenza dell'acquirente nel *fair value* (valore equo) netto di tali voci deve essere contabilizzata secondo quanto previsto dai paragrafi 51-55. Qualunque eccedenza della quota di interessenza dell'acquirente nel *fair value* (valore equo) netto di tali elementi rispetto al costo dell'aggregazione deve essere contabilizzata secondo quanto previsto dal paragrafo 56.

Interessenza di terzi

B10 In alcune acquisizioni inverse, alcuni dei soci della controllata giuridica non partecipano allo scambio di propri strumenti rappresentativi di capitale con strumenti rappresentativi di capitale della controllante giuridica. Sebbene l'entità in cui tali soci possiedono strumenti rappresentativi di capitale (la controllata giuridica) abbia acquisito un'altra entità (la controllante giuridica), tali soci devono essere trattati come interessenza di terzi nel bilancio consolidato redatto successivamente all'acquisizione

inversa. Ciò in quanto i soci della controllata giuridica che non effettuano lo scambio di propri strumenti rappresentativi di capitale con strumenti rappresentativi di capitale della controllante giuridica possiedono una interessenza solo nei risultati e nelle attività nette della controllata giuridica e non nei risultati e nelle attività nette dell'entità risultante dall'aggregazione. Viceversa, tutti i soci della controllata giuridica, nonostante sia considerata come l'acquisito, possiedono una interessenza nei risultati e negli attivi netti dell'entità risultante dall'aggregazione.

- B11 Poiché le attività e le passività della controllata giuridica sono rilevate e valutate nel bilancio consolidato ai rispettivi valori contabili precedenti all'aggregazione, l'interessenza di terzi deve riflettere la quota proporzionale di pertinenza degli azionisti di minoranza nei valori contabili delle attività nette della controllata giuridica, precedenti all'aggregazione.

Utile per azione

- B12 Come evidenziato al paragrafo B7(c), la struttura del patrimonio netto indicata nel bilancio consolidato redatto successivamente a un'acquisizione inversa riflette la struttura del patrimonio netto della controllante giuridica, inclusi gli strumenti rappresentativi di capitale emessi dalla controllante giuridica al fine di realizzare l'aggregazione aziendale.
- B13 Allo scopo di calcolare la media ponderata delle azioni ordinarie in circolazione (il denominatore) nel corso dell'esercizio in cui si verifica l'acquisizione inversa:
- (a) il numero di azioni ordinarie in circolazione, dall'inizio di tale esercizio alla data di acquisizione, deve essere considerato il numero di azioni ordinarie emesse dalla controllante giuridica a favore dei proprietari della controllata giuridica; e
 - (b) il numero di azioni ordinarie in circolazione dalla data di acquisizione alla fine di tale esercizio deve corrispondere al numero effettivo di azioni ordinarie della controllante giuridica, in circolazione nel corso di tale esercizio.
- B14 L'utile base per azione indicato per ciascun esercizio comparativo precedente alla data di acquisizione, presentato nel bilancio consolidato successivamente a un'acquisizione inversa, deve essere calcolato dividendo l'utile o la perdita della controllata giuridica attribuibile agli azionisti ordinari di ciascuno di tali esercizi, per il numero di azioni ordinarie emesse dalla controllante giuridica a favore dei soci della controllata giuridica nell'acquisizione inversa.
- B15 I calcoli di cui ai paragrafi B13 e B14 presumono che non si siano verificati cambiamenti nel numero di azioni ordinarie emesse dalla controllata giuridica nel corso degli esercizi comparativi e dall'inizio dell'esercizio in cui è stata realizzata l'acquisizione inversa fino alla data di acquisizione. Il calcolo dell'utile per azione deve essere adeguatamente rettificato, al fine di considerare l'effetto di una variazione del numero di azioni ordinarie della controllata giuridica emesse nel corso di tali esercizi.

Allocazione del costo di una aggregazione aziendale

- B16 Il presente IFRS prevede che un acquirente rilevi le attività, passività e passività potenziali identificabili dell'acquisito che soddisfino i relativi criteri di rilevazione, ai rispettivi *fair value* (valori equi) alla data di acquisizione. Al fine di allocare il costo di una aggregazione aziendale, l'acquirente deve trattare come *fair value* (valore equo) le misurazioni seguenti:

- (a) per gli strumenti finanziari negoziati in un mercato attivo, l'acquirente deve utilizzare i valori correnti di mercato.
- (b) per gli strumenti finanziari non negoziati in un mercato attivo, l'acquirente deve utilizzare valori stimati che prendono in considerazione parametri quali il rapporto prezzo-utile, i dividendi attesi e i tassi di crescita attesi di strumenti comparabili di entità con caratteristiche similari.
- (c) per i crediti, i contratti favorevoli ai beneficiari e altre attività identificabili, l'acquirente deve utilizzare i valori attuali degli importi da riscuotere, calcolati a un appropriato tasso di interesse corrente, dedotti gli eventuali accantonamenti per perdite su crediti e spese di incasso, ove necessario. Tuttavia, non è richiesta l'attualizzazione per i crediti a breve termine, i contratti favorevoli ai beneficiari e altre attività identificabili se non è rilevante la differenza tra i valori nominali e attuali.
- (d) per le rimanenze di:
 - (i) prodotti finiti e merci, l'acquirente deve utilizzare i prezzi di vendita al netto della somma di (1) costi di dismissione e (2) un margine ragionevole di profitto attribuibile allo sforzo della vendita dell'acquirente basato sui profitti per prodotti finiti e merci similari;
 - (ii) prodotti in corso di lavorazione, l'acquirente deve utilizzare il prezzo di vendita dei prodotti finiti al netto (1) dell'importo complessivo di costi di completamento, (2) dei costi di dismissione e (3) un margine ragionevole riconducibile alle attività di completamento e di vendita, in base al profitto su prodotti finiti similari; e
 - (iii) materie prime, l'acquirente deve utilizzare i costi correnti di sostituzione.
- (e) per terreni e fabbricati, l'acquirente deve utilizzare valori di mercato.
- (f) per impianti e macchinari, l'acquirente deve utilizzare i valori di mercato, determinati in genere mediante una perizia. Se non sono disponibili evidenze di mercato del *fair value* (valore equo), a causa della natura specialistica degli impianti e macchinari e in quanto i beni sono raramente oggetto di vendita, eccetto quando sono parte di un'attività in esercizio, è possibile che un acquirente debba stimare il *fair value* (valore equo) utilizzando il metodo del reddito o del costo di sostituzione ammortizzato.
- (g) per le attività immateriali, l'acquirente deve determinare il *fair value* (valore equo):
 - (i) con riferimento a un mercato attivo come definito nello IAS 38 *Attività immateriali*; o
 - (ii) se non esiste alcun mercato attivo, in base a un criterio in grado di rappresentare gli importi che l'acquirente avrebbe pagato per le attività in una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili, facendo riferimento alle migliori informazioni a disposizione (vedere IAS 38 per ulteriore guida sulla determinazione dei *fair value* (valori equi) di attività immateriali acquisite attraverso aggregazioni aziendali).
- (h) per le attività relative a benefici per i dipendenti o le passività per piani a benefici definiti, l'acquirente deve utilizzare il valore attuale delle obbligazioni per benefici definiti al netto del *fair value* (valore equo) di eventuali attività del piano. Tuttavia, un'attività è rilevata solamente nella misura in cui è probabile

che essa sarà disponibile per l'acquirente sotto forma di rimborso derivante dal piano o di riduzione di contributi futuri.

- (i) per le attività e le passività fiscali, l'acquirente deve utilizzare l'importo del beneficio fiscale derivante da perdite fiscali o da imposte sul reddito dovute, secondo quanto previsto dallo IAS 12 *Imposte sul reddito*, determinate nella prospettiva dell'entità risultante dall'aggregazione. L'attività o la passività fiscale è determinata dopo aver tenuto conto dell'effetto fiscale connesso alla rideterminazione del valore di attività, passività e passività potenziali identificabili ai rispettivi *fair value* (valori equi) e non è attualizzata.
- (j) per i debiti ed effetti a breve, debiti a lungo termine, passività, accantonamenti e altre indennità pagabili, l'acquirente deve utilizzare i valori attuali degli importi da corrispondere per estinguere le passività, determinati sulla base di appropriati tassi correnti di interesse. Tuttavia, per passività a breve termine, l'attualizzazione non è richiesta se la differenza tra il valore nominale della passività e il valore attuale non è significativo.
- (k) per i contratti onerosi e altre passività identificabili dell'acquisito, l'acquirente deve utilizzare i valori attuali degli importi da corrispondere per estinguere le obbligazioni determinati sulla base di appropriati tassi correnti di interesse.
- (l) per le passività potenziali dell'acquisito, l'acquirente deve utilizzare gli importi che un terzo addebiterebbe per assumere tali passività potenziali. Tale importo deve riflettere tutte le attese di possibili flussi finanziari e non del singolo, più probabile flusso o di quello massimo o minimo previsto.

B17 Alcune delle suddette guide applicative richiedono che i *fair value* (valori equi) siano stimati adottando le tecniche di attualizzazione. Se la guida relativa a un determinato elemento non fa riferimento all'utilizzo di tecniche di attualizzazione, tali tecniche possono essere adottate per stimare il *fair value* (valore equo) dell'elemento.

Appendice C

Modifiche apportate ad altri IFRS

Le modifiche riportate nella seguente Appendice devono essere applicate alla contabilizzazione delle aggregazioni aziendali con data di accordo corrispondente o successiva al 31 marzo 2004 e alla contabilizzazione di eventuali avviamenti e attività immateriali acquisiti in tali aggregazioni aziendali. Con riguardo a tutti gli altri aspetti, tali modifiche devono essere applicate a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 31 marzo 2004 o da data successiva.

Tuttavia, se un'entità decide, ai sensi del paragrafo 85, di applicare l'IFRS 3 a partire da una qualsiasi data precedente a quelle di entrata in vigore riportate nei paragrafi da 78 a 84, deve applicare anche tali modifiche prospetticamente, a partire da quella stessa data.

* * * * *

Le modifiche contenute in questa appendice al momento della pubblicazione del presente IFRS nel 2004 sono state integrate nelle disposizioni interessate pubblicate all'interno di questo volume.

Approvazione dell'IFRS 3 da parte del Board

L'International Financial Reporting Standard 3 *Aggregazioni aziendali* ha ricevuto l'approvazione per la pubblicazione da parte di dodici dei quattordici membri dell'International Accounting Standards Board. Il Professor Whittington e Tatsumi Yamada hanno manifestato opinioni contrarie. Queste ultime sono riportate dopo le Motivazioni per le conclusioni dell'IFRS 3.

Sir David Tweedie	Presidente
Thomas E. Jones	Vice presidente
Mary E. Barth	
Hans-Georg Bruns	
Anthony T. Cope	
Robert P. Garnett	
Gilbert Gélard	
James J. Leisenring	
Warren J. McGregor	
Patricia L. O'Malley	
Harry K. Schmid	
John T. Smith	
Geoffrey Whittington	
Tatsumi Yamada	

SOMMARIO

	<i>paragrafi</i>
MOTIVAZIONI PER LE CONCLUSIONI IFRS 3 AGGREGAZIONI AZIENDALI	
INTRODUZIONE	BC1–BC5
DEFINIZIONE DI AGGREGAZIONE AZIENDALE	BC6–BC15
Definizione di attività aziendale	BC10–BC15
Sostituzione di 'operazioni' con 'attività aziendali'	BC11
Definire un'attività aziendale	BC12–BC15
AMBITO DI APPLICAZIONE	BC16–BC36
Esclusioni dall'ambito di applicazione	BC16–BC34
Aggregazioni aziendali che comprendono la formazione di una joint venture	BC17–BC23
Aggregazioni aziendali a cui partecipano entità sotto controllo comune	BC24–BC28
Aggregazioni a cui partecipano entità di tipo mutualistico o che comportano l'accorpamento di entità distinte per la costituzione di un'entità che redige il bilancio unicamente per contratto	BC29–BC34
Inclusioni nell'ambito di applicazione	BC35–BC36
TRATTAMENTO CONTABILE	BC37–BC55
Aggregazioni aziendali nelle quali una delle entità aggreganti ottiene il controllo	BC44–BC46
Aggregazioni aziendali nelle quali nessuna delle entità aggreganti ottiene il controllo	BC47–BC53
Le ragioni del rifiuto del metodo dell'aggregazione dei valori contabili	BC50–BC53
Aggregazioni aziendali in cui è difficile identificare un acquirente	BC54–BC55
APPLICAZIONE DEL METODO DELL'ACQUISTO	BC56–BC169
Identificazione di un acquirente	BC56–BC66
Identificazione di un acquirente in un'aggregazione aziendale realizzata mediante uno scambio di interessenze partecipative	BC57–BC61
Identificazione di un acquirente quando viene costituita una nuova entità al fine di realizzare un'aggregazione aziendale	BC62–BC66
Costo di una aggregazione aziendale	BC67–BC73
Costi direttamente attribuibili all'aggregazione aziendale	BC71–BC73
Allocazione del costo di un'aggregazione aziendale	BC74–BC158
Rilevazione delle attività identificabili acquisite e delle passività e passività potenziali identificabili assunte	BC74–BC120
<i>Le disposizioni per la cessazione o la riduzione delle attività dell'acquisito</i>	BC76–BC87
<i>Attività immateriali</i>	BC88–BC106
<i>Passività potenziali</i>	BC107–BC117
<i>Obbligazioni contrattuali dell'acquisito per le quali il pagamento è determinato da un'aggregazione aziendale</i>	BC118–BC120

Valutazione delle attività identificabili acquisite e di passività e passività potenziali sostenute o assunte identificabili	BC121–BC128
Avviamento	BC129–BC142
<i>Rilevazione iniziale dell'avviamento come un'attività</i>	BC129–BC135
<i>Contabilizzazione successiva dell'avviamento</i>	BC136–BC142
Eccedenza rispetto al costo della quota di interessenza dell'acquirente nel <i>fair value</i> (valore equo) netto delle attività, passività e passività potenziali identificabili dell'acquisito	BC143–BC156
<i>Rilevare l'eccedenza come una riduzione nei valori attribuiti ad alcune attività nette</i>	BC151–BC153
<i>Rilevare l'eccedenza come passività distinta</i>	BC154
<i>Rilevare l'eccedenza immediatamente in conto economico</i>	BC155–BC156
Aggregazione aziendale realizzata in più fasi	BC157–BC158
Contabilizzazione iniziale determinata provvisoriamente	BC159–BC169
Rettifiche successive al completamento della contabilizzazione iniziale	BC164–BC169
<i>Rettifiche al costo di un'aggregazione aziendale successive al completamento della contabilizzazione iniziale</i>	BC166–BC167
<i>Rilevazione delle attività fiscali differite successiva al completamento della contabilizzazione iniziale</i>	BC168–BC169
INFORMAZIONI INTEGRATIVE	BC170–BC178
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DATA DI ENTRATA IN VIGORE	BC179–BC204
Applicazione retroattiva limitata	BC181–BC184
Avviamento rilevato precedentemente	BC185–BC188
Avviamento negativo rilevato precedentemente	BC189–BC195
Attività immateriali rilevate precedentemente	BC196–BC199
Partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto	BC200–BC204

OPINIONI CONTRARIE SULL'IFRS 3

Motivazioni per le conclusioni dell' IFRS 3 *Aggregazioni aziendali*

Le presenti Motivazioni per le Conclusioni sono allegare all'IFRS 3 ma non ne costituiscono parte integrante.

Introduzione

- BC1 Le presenti Motivazioni per le conclusioni riassumono le considerazioni del Board nel giungere alle conclusioni sull'IFRS 3 *Aggregazioni aziendali*. I singoli componenti del Board hanno attribuito ad alcuni fattori una importanza maggiore rispetto ad altri.
- BC2 Lo IAS 22 *Aggregazioni di imprese* (rivisto nella sostanza nel 1998) specificava la contabilizzazione delle aggregazioni aziendali. Nel 2001 il Board ha iniziato un progetto per la revisione dello IAS 22 come parte della sua agenda iniziale, con lo scopo di migliorare la qualità e cercare una convergenza internazionale per la contabilizzazione delle aggregazioni aziendali. Il progetto del Board sulle aggregazioni aziendali si sviluppa in due fasi. Come parte della prima fase, il Board ha pubblicato nel dicembre 2002 l'ED 3 *Aggregazioni aziendali*, insieme ad un'Exposure Draft relativo a proposte sulle modifiche allo IAS 38 *Attività immateriali* e allo IAS 36 *Riduzione di valore delle attività*, con una data ultima per i commenti fissata al 4 aprile 2003. Il Board ha ricevuto 136 lettere di commento.
- BC3 La prima fase ha avuto come risultato l'emissione simultanea da parte del Board dell'IFRS e delle versioni riviste nella sostanza dello IAS 36 e dello IAS 38. L'intenzione del Board nello sviluppare l'IFRS come parte della prima fase del progetto non era di riconsiderare tutte le disposizioni dello IAS 22. Invece il Board ha incentrato la propria attenzione su:
- (a) il criterio di contabilizzazione delle aggregazioni aziendali;
 - (b) la misurazione iniziale delle identificabili attività acquisite e delle identificabili passività e passività potenziali assunte in un'aggregazione aziendale;
 - (c) la rilevazione delle passività per la cessazione o la riduzione delle attività di un acquisito;
 - (d) il trattamento di qualsiasi eccedenza della quota di partecipazione dell'acquirente nel *fair value* (valore equo) delle attività nette identificabili acquisite in un'aggregazione aziendale rispetto al costo dell'aggregazione; e
 - (e) la contabilizzazione dell'avviamento e delle attività immateriali acquisiti in un'aggregazione aziendale.
- BC4 Pertanto, alcune delle disposizioni contenute nell'IFRS sono state riprese dallo IAS 22 senza la riconsiderazione da parte del Board. Le presenti Motivazioni per le conclusioni identificano quelle disposizioni ma non le trattano nei dettagli.
- BC5 La seconda fase del progetto sulle *Aggregazioni aziendali* comprende la considerazione di:
- (a) problemi derivanti dall'applicazione del metodo dell'acquisto, compresa l'applicazione a:
 - (i) aggregazioni aziendali a cui partecipano due o più entità di tipo mutualistico; e

- (ii) aggregazioni aziendali in cui entità distinte si aggregano per costituire un'entità che redige il bilancio unicamente per contratto senza ottenere una partecipazione di capitale. Ciò include le aggregazioni in cui entità distinte si aggregano per contratto per costituire una società di capitali con duplice quotazione.
- (b) la contabilizzazione delle aggregazioni aziendali in cui entità o attività aziendali distinte si aggregano per costituire una joint venture, comprese le possibili applicazioni di una contabilizzazione 'totalmente nuova'.
- (c) la contabilizzazione delle aggregazioni aziendali a cui partecipano entità sotto controllo comune.

Definizione di aggregazione aziendale

BC6 Un'aggregazione aziendale è definita nell'IFRS come 'l'unione di entità o attività aziendali distinte in un'unica entità tenuta alla redazione del bilancio'.

BC7 Il Board ha concluso che la definizione di aggregazione aziendale debba essere sufficientemente estesa da ricomprendere tutte le operazioni che soddisfano la definizione di aggregazione aziendale dello IAS 22, cioè tutte le operazioni o altri eventi in cui entità o attività aziendali distinte si aggregano in un'unica entità economica, indipendentemente dalla forma dell'operazione. Nello sviluppare l'ED 3 e il conseguente IFRS, il Board ha considerato la seguente descrizione contenuta nel principio contabile Statement of Financial Accounting Standards n. 141 *Aggregazioni aziendali* (SFAS 141) del Board dei Principi contabili finanziari degli Stati Uniti:

un'aggregazione aziendale si verifica quando un'entità acquisisce le attività nette che costituiscono un'attività aziendale oppure acquisisce le interessenze di una o più entità e ottiene il controllo su quella o quelle entità. (paragrafo 9)

BC8 Il Board era preoccupato della possibilità o meno che la descrizione di cui sopra potesse, effettivamente, ricomprendere tutte le operazioni o altri eventi in cui entità o attività aziendali distinte si aggregano in un'unica entità economica. Tale preoccupazione derivava dall'uso del termine 'acquisisce' nella descrizione di cui sopra e la sua implicazione secondo cui un'aggregazione aziendale rappresenta sempre il risultato di un'unica entità che acquisisce il controllo di una o più entità o attività aziendali, cioè che tutte le aggregazioni aziendali sono delle acquisizioni. Il Board ha concluso che non si dovrebbe escludere la possibilità di alcune operazioni o altri eventi che si verificano o siano strutturati nei quali le entità o attività aziendali distinte si aggregano in un'unica entità economica senza che, tuttavia, una delle entità aggreganti acquisisca il controllo delle altre entità o attività aziendali aggreganti. Pertanto, il Board ha deciso di sviluppare una definizione più generica.

BC9 In considerazione del desiderio del Board per una definizione che ricomprendesse tutte le operazioni o altri eventi che sono, in sostanza, aggregazioni aziendali, indipendentemente dalla loro forma, il Board ha deciso di mantenere la definizione dello IAS 22 ma con due modifiche. La prima riguardava l'eliminazione del riferimento, contenuto in quella definizione, alla forma che lo IAS 22 sostiene possa essere assunta da un'aggregazione aziendale (cioè un'unione di imprese o un'acquisizione). La seconda consisteva nella sostituzione del riferimento ad 'entità economica' con 'entità tenuta alla redazione del bilancio' coerentemente con il *Quadro sistematico (Quadro sistematico) per la preparazione e la presentazione del bilancio* dello IASB. Il paragrafo 8 del *Quadro sistematico* dichiara di occuparsi del bilancio delle entità tenute alla redazione del bilancio e che un'entità che redige il bilancio è 'un'entità per la quale vi sono utilizzatori che fanno affidamento sul bilancio come

principale fonte di informazione finanziaria sull'entità.' La definizione di entità tenuta alla redazione del bilancio nell'IFRS chiarisce inoltre che una entità che redige il bilancio può essere una singola entità oppure un gruppo comprendente una capogruppo e tutte le sue controllate.

Definizione di attività aziendale

BC10 L'ED 3 proponeva di definire un'aggregazione aziendale come 'un'unione di entità od operazioni di entità distinte in un'unica entità tenuta alla redazione del bilancio'. Molti commentatori all'ED 3 hanno chiesto ulteriori indicazioni nell'identificare quando un'entità o un gruppo di attività o di attività nette comprenda un'operazione e quando, pertanto, l'acquisizione di un'entità o un gruppo di attività o attività nette debba essere contabilizzata in conformità con l'IFRS. Conseguentemente:

(a) i riferimenti nell'ED 3 ad 'operazioni' sono stati sostituiti nell'IFRS con 'attività aziendali'.

(b) 'attività aziendale' è stato definito nell'IFRS (Appendice A) nel seguente modo:

Un insieme di attività e beni integrati condotti e gestiti allo scopo di assicurare:

(a) agli investitori un rendimento; o

(b) ai soci di entità di tipo mutualistico e ai partecipanti minori costi o altri benefici economici, in modo diretto e proporzionale.

Un'attività aziendale in genere è costituita da fattori di produzione, processi applicati a tali fattori e dalla produzione conseguente che è o sarà utilizzata per generare ricavi. In presenza di avviamento, in un insieme trasferito di attività e passività, si deve presumere che tale insieme sia un'attività aziendale.

(c) ulteriori indicazioni sono state incluse nell'IFRS per chiarire che se un'entità ottiene il controllo su una o più entità diverse dalle attività aziendali, l'accorpamento di tali entità non costituisce una aggregazione aziendale. Quando un gruppo di attività che non costituisce un'attività aziendale viene acquisito, il costo del gruppo di attività dovrebbe essere allocato tra le singole attività identificabili del gruppo in base ai relativi *fair value* (valori equi).

Sostituzione di 'operazioni' con 'attività aziendali'

BC11 Come sopra evidenziato, l'ED 3 proponeva di definire un'aggregazione aziendale come 'un'unione di entità od operazioni di entità distinte in un'unica entità tenuta alla redazione del bilancio'. Il Board ha osservato che la definizione di attività destinata a cessare nello IAS 35 *Attività destinate a cessare* contiene una definizione di operazione allo scopo di applicare le disposizioni dello IAS 35. In modo similare, l'IFRS derivante dall'ED 4 *Dismissione di attività non correnti e presentazione di attività operative cessate* comprenderà una definizione di operazione per assicurare la propria conforme applicazione. Il Board ha deciso che si dovrebbe eliminare qualsiasi possibile collegamento tra l'IFRS e la nozione di operazione incorporata in qualsiasi Principio corrente o futuro sulle attività destinate a cessare. Pertanto, il Board ha deciso di sostituire i riferimenti ad operazioni nell'ED 3 con attività aziendali e di includere nell'IFRS le indicazioni con le quali identificare quando un'entità o un gruppo di attività o di attività nette costituisca un'attività aziendale.

Definire un'attività aziendale

BC12 In considerazione del proprio obiettivo di cercare una convergenza internazionale per la contabilizzazione delle aggregazioni aziendali, il Board ha considerato come punto di partenza la definizione di attività aziendale e le relative linee guida contenute

nell'Interpretazione 98-3 *Determinare se un'operazione non monetaria implichi il ricevimento di attività produttive o di un'attività aziendale* dell'Emerging Issues Task Force (EITF) degli Stati Uniti. Per le ragioni trattate nei paragrafi BC13-BC15, il Board ha deciso di procedere con una definizione di attività aziendale che differisce dalla definizione dell'EITF per i seguenti aspetti:

- (a) la definizione dell'IFRS non richiede un'attività aziendale che sia capace di auto sostenersi;
- (b) la definizione dell'IFRS non comprende una presunzione secondo cui un insieme trasferito di attività e passività allo stadio di sviluppo nel quale attività principali pianificate non siano iniziate, non può rappresentare un'attività aziendale;
- (c) la definizione dell'IFRS comprende una presunzione secondo cui un insieme trasferito di attività e passività rappresenta un'attività aziendale quando tale insieme trasferito comprende l'avviamento; e
- (d) la definizione dell'IFRS può inoltre essere applicata nel valutare se un insieme di attività e beni integrati e attività di un'entità di tipo mutualistico costituisca un'attività aziendale.

BC13 Un insieme trasferito di attività e beni deve essere capace di auto sostenersi per soddisfare la definizione di attività aziendale dell'EITF. Il Board ha concluso che una disposizione del genere è troppo restrittiva in quanto esclude alcuni insiemi trasferiti di attività e beni che comprendono l'avviamento (cioè benefici economici futuri derivanti da attività che non possono essere identificate individualmente e rilevate separatamente) e costituiscono, in sostanza, delle attività aziendali. Ad esempio, la definizione dell'EITF esclude dalla contabilizzazione delle aggregazioni aziendali le operazioni nelle quali un'entità (l'acquirente) acquisisce un'attività aziendale (l'acquisito) con l'intenzione di integrarla completamente con le proprie attività esistenti, senza tuttavia accollarsi i suoi sistemi e l'alta dirigenza. In effetti, il non farsi carico dei sistemi esistenti e dell'alta dirigenza può rappresentare una parte fondamentale dei risparmi sinergici di costo che l'acquirente cerca di raggiungere attraverso l'aggregazione aziendale. Il Board ha concluso che la decisione di un acquirente di non mantenere tutti i dipendenti e di non acquisire i sistemi non vuol dire che le attività nette da esso acquisite non siano attività aziendali.

BC14 L'EITF 98-3 comprende la presunzione secondo cui se un insieme trasferito di attività e beni si trova allo stadio di sviluppo e le attività principali pianificate non sono iniziate, l'insieme non può essere un'attività aziendale. Il Board ha osservato che un'entità in via di sviluppo potrebbe spesso includere risorse significative nella natura dell'avviamento. Tali risorse potrebbero derivare, per esempio, da contratti d'impiego con ingegneri di sviluppo, una tecnologia nuova prossima allo stadio finale di sviluppo, il lavoro sostenuto per sviluppare i mercati e la clientela o i protocolli ed i sistemi. Il Board ha concluso che sarebbe più rappresentativamente fedele contabilizzare l'acquisizione di tale insieme trasferito come un'aggregazione aziendale, rilevando così qualsiasi avviamento come un'attività distinta piuttosto che avere il valore attribuibile a quell'avviamento incluso nei valori contabili delle altre attività dell'insieme trasferito. Pertanto, il Board ha deciso di non includere una presunzione simile nell'IFRS. Il Board ha inoltre concluso che per essere rappresentativamente fedele, *qualsiasi* insieme trasferito di attività che include l'avviamento dovrebbe essere contabilizzato come un'aggregazione aziendale. Dunque, il Board ha deciso che la definizione di attività aziendale dovrebbe comprendere una presunzione secondo cui se un insieme trasferito di attività e beni include l'avviamento, si dovrebbe presumere che l'insieme trasferito sia un'attività aziendale.

BC15 La definizione dell'EITF dichiara che l'insieme di beni deve essere gestito con lo scopo di 'fornire agli investitori un rendimento'. Il Board concorda che ciò precluderebbe gli insiemi di attività e beni di entità di tipo mutualistico dall'essere considerati come attività aziendali quando questi insiemi siano, sostanzialmente, tali. Ciò in quanto un'entità di tipo mutualistico viene definita nell'IFRS come 'un'entità diversa da un'entità di proprietà di un investitore, ad esempio una mutua assicuratrice o un'entità cooperativa, che fornisce a costi minori o eroga altri benefici in modo diretto e proporzionale ai soci e partecipanti.' Il Board ha deciso che:

- (a) la definizione di attività aziendale dovrebbe poter essere applicata nel valutare se un insieme integrato di attività e beni di un'entità di tipo mutualistico costituisca un'attività aziendale; e
- (b) pertanto, un'attività aziendale dovrebbe essere definita nell'IFRS come un insieme integrato di attività e beni condotti e gestiti allo scopo di fornire agli investitori un rendimento o costi minori o altri benefici economici in modo diretto e proporzionale ai soci o ai partecipanti.

Ambito di applicazione

Esclusioni dall'ambito di applicazione (paragrafi 2 e 3)

BC16 L'IFRS non si applica a:

- (a) aggregazioni aziendali in cui entità o attività aziendali distinte si aggregano per costituire una joint venture.
- (b) aggregazioni aziendali a cui partecipano entità o attività aziendali sotto controllo comune.
- (c) aggregazioni aziendali a cui partecipano due o più entità di tipo mutualistico.
- (d) aggregazioni aziendali in cui entità o attività aziendali distinte si aggregano per costituire una entità che redige il bilancio, unicamente per contratto senza ottenere una partecipazione di capitale (ad esempio, le aggregazioni in cui entità distinte si aggregano unicamente per contratto, costituendo una società di capitali con duplice quotazione).

Similarmente lo IAS 22 non trattava la formazione di joint venture od operazioni tra le entità sotto controllo comune. Tuttavia, lo IAS 22 includeva nel suo ambito di applicazione le aggregazioni comprensive di due o più entità di tipo mutualistico ed aggregazioni in cui entità o attività aziendali distinte si aggregano per costituire un'entità che redige il bilancio unicamente per contratto senza ottenere una partecipazione di capitale.

Aggregazioni aziendali che comprendono la formazione di una joint venture

BC17 Sebbene il trattamento dei partecipanti alle quote di partecipazione di joint venture sia inserito nello IAS 31 *Partecipazioni in joint venture*, il Board non ha ancora considerato la contabilizzazione di una joint venture alla costituzione. Le problematiche in oggetto sono relative ad una "nuova base" più ampia che il Board intende trattare come parte della seconda fase del suo progetto sulle Aggregazioni aziendali.

- BC18 Tuttavia, nello sviluppare l'ED 3 e l'IFRS, il Board ha considerato se avesse dovuto o meno modificare la definizione di controllo congiunto contenuta nello IAS 31. Il Board ha deciso di considerare questa questione perchè c'era la preoccupazione che la propria decisione di eliminare il metodo dell'aggregazione dei valori contabili (vedere i paragrafi BC37-BC55) creasse incentivi alle aggregazioni aziendali strutturate appositamente per soddisfare la definizione di joint venture. Nello IAS 31 una joint venture è definita come 'un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto.' Il controllo congiunto è stato definito come 'la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica.'
- BC19 Il Board ha considerato come punto di partenza la seguente definizione proposta nel documento per la discussione del G4+1 del 1999 intitolato *Iscrizione contabile delle partecipazioni in joint venture e accordi similari*:
- Il controllo congiunto di un'entità esiste quando nessuna parte, singolarmente, ha il potere di controllare le sue decisioni strategiche gestionali, di investimento e finanziarie ma due o più parti possono farlo insieme, e ciascuna delle parti che condividono il controllo (joint venture) deve fornire il proprio consenso.
- BC20 Nello sviluppare l'ED 3, il Board ha deciso che la definizione di controllo congiunto dovrebbe allinearsi di più alla definizione proposta dal G4+1. L'ED 3 proponeva di modificare la definizione di controllo congiunto nel seguente modo:
- Il controllo congiunto è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica esiste unicamente quando per le decisioni finanziarie e gestionali relative all'attività è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo (partecipanti al controllo congiunto).**
- BC21 Molti commentatori all'ED 3 hanno suggerito che, a differenza della definizione proposta nel G4+1, la definizione di cui sopra comporterebbe che una joint venture esista solamente quando il consenso unanime sia richiesto per tutte le decisioni e non solo per quelle strategiche, finanziarie e gestionali. Essi hanno consigliato il mantenimento, da parte del Board, della vecchia definizione di controllo congiunto contenuta nello IAS 31, in attesa di una revisione completa di tale Principio.
- BC22 Il Board ha convenuto con i commentatori sulle loro preoccupazioni che richiedere il consenso unanime su tutte le decisioni finanziarie e gestionali ridurrebbe eccessivamente i tipi di accordi che soddisferebbero la definizione di joint venture. Tuttavia, il Board è rimasto preoccupato del fatto che la precedente definizione di controllo congiunto comportasse l'elusione della disposizione relativa all'applicazione del metodo dell'acquisto quando un'aggregazione aziendale coinvolge i proprietari di molteplici attività aziendali (ad esempio, studi medici policurativi) che concordano nell'aggregare le proprie attività aziendali in una nuova entità (a cui, qualche volta, ci si riferisce con il termine di operazioni *roll up*). In tali circostanze, i proprietari delle attività aziendali aggreganti potevano evitare la disposizione relativa all'applicazione del metodo dell'acquisto attraverso l'accordo contrattuale secondo cui tutte le essenziali decisioni strategiche gestionali, d'investimento e finanziarie hanno bisogno del consenso della maggioranza dei proprietari. Il Board ha concluso che in assenza di un accordo contrattuale che richieda il consenso unanime per le decisioni strategiche gestionali, d'investimento e finanziarie delle parti che condividono il controllo, tali operazioni dovrebbero essere contabilizzate con l'applicazione del metodo dell'acquisto.

- BC23 Di conseguenza il Board ha deciso di modificare la definizione di controllo congiunto nel seguente modo:

Il controllo congiunto è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica, ed esiste unicamente quando per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo (partecipanti al controllo congiunto).

Aggregazioni aziendali a cui partecipano entità sotto controllo comune (paragrafi 10-13)

- BC24 Avendo la prima fase del progetto trattato primariamente i problemi identificati nel paragrafo BC3, il Board ha inoltre deciso di rinviare fino alla seconda fase del progetto la contabilizzazione delle aggregazioni aziendali a cui partecipano entità o attività aziendali sotto controllo comune.
- BC25 Il precedente Standing Interpretation Committee (SIC) ha ricevuto numerose richieste per chiarire i tipi di operazioni escluse dall'ambito di applicazione dello IAS 22 in caso di operazioni tra entità sotto controllo comune. Il SIC ha concluso che, in assenza di una linea guida autorevole, l'identificazione delle operazioni escluse dall'ambito di applicazione può probabilmente ricevere, un trattamento divergente o inaccettabile. Pertanto, nel dicembre 2000 il SIC ha stabilito di aggiungere tale questione alla propria agenda. Tuttavia il SIC non ha completato le sue deliberazioni al momento dell'inizio, da parte del Board, della prima fase del suo progetto sulle Aggregazioni aziendali. Nello sviluppare l'ED 3 e l'IFRS, il Board è arrivato ad avere la stessa opinione del SIC e ha stabilito che l'IFRS che sostituisce lo IAS 22 debba includere una linea guida autorevole su questo problema.
- BC26 Poiché l'IFRS prende in esame la contabilità delle aggregazioni aziendali e non altre operazioni, il Board ha concluso che la natura dell'ambito di esclusione sarebbe espressa in modo migliore come 'aggregazione aziendale a cui partecipano entità o attività aziendali sotto controllo comune' piuttosto che 'operazioni tra entità sotto controllo comune'.
- BC27 L'IFRS definisce l'aggregazione aziendale a cui partecipano entità o attività aziendali sotto controllo comune come un'aggregazione aziendale in cui tutte le entità o attività aziendali partecipanti sono in definitiva controllate dalla stessa parte o dalle stesse parti sia prima e dopo l'aggregazione aziendale, e tale controllo non è transitorio. Nel raggiungere questa definizione e la relativa indicazione nei paragrafi 10-13, il Board ha prima considerato il significato di controllo comune. Il Board ha osservato che il controllo è definito negli IFRS come il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità o attività aziendale al fine di ottenere i benefici dalle sue attività. Questa definizione necessita della considerazione delle relazioni dirette e indirette e non è limitata al controllo da parte di un'altra entità; il controllo può, ad esempio, rimanere ad un soggetto o ad un gruppo di soggetti che operano collettivamente in base ad accordi contrattuali. Inoltre, la definizione di controllo significa che il controllo di un'entità può esistere indipendentemente dalla percentuale della quota di pertinenza di terzi in quella entità. Il Board ha osservato inoltre che il significato generale di 'comune' è un elemento di similarità condiviso da due o più cose. Pertanto il Board ha concluso che le entità o le attività aziendali sono sotto controllo comune quando la stessa parte o le stesse parti hanno il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di quelle entità o attività aziendali al fine di ottenere i benefici dalle loro attività. Il Board ha inoltre concluso che per avere una aggregazione aziendale a cui partecipano entità o attività aziendali sotto controllo comune, le entità o le attività aziendali aggreganti dovrebbero essere controllate dalla stessa parte o dalle stesse parti sia prima e dopo l'aggregazione.

BC28 Il Board ha messo in evidenza la preoccupazione manifestata da alcuni relativamente alla possibilità che le aggregazioni aziendali tra parti che agiscono liberamente siano strutturate con operazioni “cosmetiche” in modo tale che, per un breve periodo immediatamente precedente all’aggregazione, le entità o le attività aziendali aggreganti siano sotto controllo comune. In questo modo, per le aggregazioni che sarebbero altrimenti contabilizzate in conformità all’IFRS utilizzando il metodo dell’acquisto, potrebbe essere possibile una contabilizzazione utilizzando metodi differenti. Conseguentemente, il Board ha deciso che affinché una aggregazione aziendale sia esclusa dall’ambito d’applicazione dell’IFRS poiché ad essa partecipano entità o attività aziendali sotto controllo comune, le entità o le attività aziendali aggreganti dovrebbero essere controllate dalla stessa parte o dalle stesse parti sia prima e dopo l’aggregazione, e quel controllo non dovrebbe essere transitorio.

Aggregazioni a cui partecipano entità di tipo mutualistico o che comportano l’accorpamento di entità distinte per la costituzione di un’entità che redige il bilancio unicamente per contratto

BC29 Il Board ha deciso di escludere dall’ambito di applicazione dell’IFRS le seguenti aggregazioni aziendali:

- (a) aggregazioni a cui partecipano due o più entità di tipo mutualistico.
- (b) aggregazioni in cui entità distinte si aggregano per costituire un’entità che redige il bilancio unicamente per contratto senza ottenere una partecipazione di capitale. Ciò include le aggregazioni in cui entità distinte si aggregano per contratto per costituire una società di capitali con duplice quotazione.

BC30 Nell’ ED 3 non si proponeva di escludere tali operazioni dall’ambito di applicazione dell’IFRS, invece la proposta in esso contenuta era di ritardare l’applicazione dell’IFRS alla contabilizzazione di tali operazioni fino a quando il Board non avesse pubblicato indicazioni relative all’applicazione del metodo dell’acquisto per tali operazioni. Nello sviluppare l’ED 3, il Board ha osservato che le differenze tra le strutture proprietarie delle entità di tipo mutualistico (come le mutue assicuratrici o le entità cooperative) e quelle entità possedute da investitori danno origine a complicazioni nell’applicazione del metodo dell’acquisto alle aggregazioni aziendali a cui partecipano due o più entità di tipo mutualistico. In modo similare, il Board ha osservato che le complicazioni sorgono nell’applicare il metodo dell’acquisto alle aggregazioni che comportano la costituzione di un’entità che redige il bilancio unicamente per contratto senza ottenere una partecipazione di capitale. Il Board ha deciso di avanzare nell’ED 3 la proposta secondo cui fino a quando queste problematiche non sono risolte come parte della seconda fase del progetto sulle Aggregazioni aziendali, la contabilizzazione di tali operazioni continuerà ad essere trattata dallo IAS 22.

BC31 Nel corso delle sue ridelibere, il Board ha osservato che continuare ad applicare lo IAS 22 a tali operazioni comporterebbe una loro classificazione sia come unione di imprese o sia come acquisizioni. Nel caso in cui un’operazione di questo tipo fosse classificata come un’unione di imprese, lo IAS 22 richiederebbe la contabilizzazione attraverso l’applicazione del metodo dell’aggregazione dei valori contabili. Il Board ha deciso che ciò non sarebbe coerente con la conclusione a cui è pervenuto secondo cui non esistono le circostanze per le quali il metodo dell’aggregazione dei valori contabili fornisca maggiori informazioni rispetto a quelle fornite dal metodo dell’acquisto (vedere i paragrafi BC50-BC53). Il Board ha inoltre osservato che se un’operazione di questo tipo fosse classificata come un’acquisizione, lo IAS 22 richiederebbe la contabilizzazione attraverso l’applicazione del metodo dell’acquisto, sebbene sia una

versione diversa del metodo dell'acquisto rispetto a quella contenuta nell'IFRS. Il Board ha ritenuto preoccupante il fatto che due versioni del metodo dell'acquisto possano coesistere in un periodo di tempo, in particolare considerato che le due versioni potrebbero produrre risultati piuttosto diversi. Ad esempio, a differenza dell'IFRS, lo IAS 22 richiederebbe l'ammortamento dell'avviamento e permetterebbe piani di ristrutturazione aziendale che non soddisfano la definizione di passività, da rilevarsi come un fondo, quale parte dell'allocazione del costo dell'aggregazione.

BC32 Il Board ha quindi considerato se si debba richiedere alle entità l'applicazione dell'IFRS per tali operazioni, incentrando la discussione su due problematiche che potrebbero sorgere dall'applicazione del metodo dell'acquisto a quelle operazioni. La prima riguardava il fatto che potrebbe essere difficile identificare l'acquirente. La seconda riguardava il problema che tali operazioni normalmente non comprendono il pagamento di qualsiasi corrispettivo prontamente quantificabile. Di conseguenza, difficoltà sorgerebbero nella stima del costo dell'aggregazione aziendale e di qualsiasi avviamento acquisito nell'aggregazione

BC33 In merito alla prima problematica, il Board ha riaffermato la propria conclusione delineata nei paragrafi BC54 e BC55.

BC34 Relativamente alla seconda problematica, il Board ha deciso che, come parte della seconda fase del suo progetto sulle Aggregazioni aziendali, fino a quando non viene sviluppata una linea guida sull'applicazione del metodo dell'acquisto a tali operazioni, l'IFRS dovrebbe includere nel suo ambito di applicazione tali operazioni. Tuttavia, l'IFRS dovrebbe prevedere che il *fair value* (valore equo) aggregato delle attività, passività e passività potenziali identificabili dell'acquisito sia considerato il sostituto del costo dell'aggregazione aziendale. Pertanto, fino a quando non è sviluppata come parte della seconda fase del progetto sulle Aggregazioni aziendali l'indicazione in merito alla stima del *fair value* (valore equo) di un'acquisito quando l'aggregazione non comprende un corrispettivo prontamente quantificabile, non si configurerebbe alcun avviamento nella contabilizzazione di tali operazioni. Il Board ha deciso tuttavia che non sarebbe appropriato incorporare questa soluzione provvisoria nell'IFRS senza prima sottoporla ai commenti pubblici. Pertanto, considerato il desiderio del Board di pubblicare l'IFRS prima della fine di marzo 2004, il Board ha deciso:

- (a) di procedere alla pubblicazione dell'IFRS prima della fine di marzo 2004 e di escludere tali operazioni dal proprio ambito di applicazione.
- (b) di pubblicare circa contemporaneamente all'IFRS un'exposure draft nel quale si propone una modifica all'IFRS con la quale tali operazioni sarebbero incluse nell'ambito di applicazione dell'IFRS ma considerando il *fair value* (valore equo) aggregato delle attività, passività e passività potenziali identificabili dell'acquisito come sostituto del costo dell'aggregazione.

Inclusioni nell'ambito di applicazione (paragrafo 8)

BC35 Il Board ha concluso che poiché la prima fase del progetto ha trattato primariamente le problematiche identificate nel paragrafo BC3, l'IFRS dovrebbe applicarsi alle stesse operazioni dello IAS 22. Il Board ha osservato che la definizione di aggregazione aziendale dello IAS 22, e pertanto l'ambito di applicazione dello IAS 22, include le aggregazioni in cui un'entità ottiene il controllo di un'altra entità ma per la quale la data di ottenimento del controllo (la data di acquisizione) non coincide con la data di acquisizione di una partecipazione di capitale (la data dello scambio). Ciò si può verificare, ad esempio, quando una partecipata stipula accordi di riacquisto di azioni con alcuni dei suoi investitori e, a seguito di questi accordi, il controllo della partecipata cambia.

- BC36 Tuttavia, il Board ha osservato che alcuni membri potrebbero non aver avvertito questa implicazione nell'ambito di applicazione dello IAS 22. Di conseguenza, il Board ha deciso che l'IFRS dovrebbe esplicitamente dichiarare che tali operazioni sono ricomprese nel suo ambito di applicazione.

Metodo di contabilizzazione (paragrafo14)

- BC37 L'ED 3 proponeva, e l'IFRS richiede, che tutte le aggregazioni aziendali che rientrano nel suo ambito di applicazione vengano contabilizzate applicando il metodo dell'acquisto. Lo IAS 22 consentiva la contabilizzazione delle aggregazioni aziendali con uno dei due metodi seguenti: il metodo dell'aggregazione dei valori contabili per le aggregazioni classificate come unioni di imprese e il metodo dell'acquisto per le aggregazioni classificate come acquisizioni.
- BC38 Sebbene lo IAS 22 limitasse rigidamente l'ambito di applicazione delle aggregazioni aziendali che potrebbero essere contabilizzate utilizzando il metodo dell'aggregazione dei valori contabili, analisti e altri utilizzatori del bilancio hanno osservato che la possibilità di utilizzare due metodi di contabilizzazione per le aggregazioni aziendali comprometteva la comparabilità dei bilanci. Altri hanno osservato che consentire più di un criterio di contabilizzazione per operazioni sostanzialmente simili incoraggiava la possibilità di strutturare le operazioni in modo da ottenere un risultato contabile desiderato, in particolare se si considera che i due metodi producono risultati sostanzialmente diversi. Questi fattori, congiuntamente al divieto di utilizzo del metodo dell'aggregazione dei valori contabili in Australia, Canada e Stati Uniti, hanno spinto il Board a valutare se, considerato che solo un numero esiguo di aggregazioni è contabilizzato con il metodo dell'aggregazione dei valori contabili in conformità allo IAS 22, sarebbe vantaggioso far convergere i principi internazionali con quelli di Australia e America del nord vietando anche l'utilizzo del metodo.
- BC39 A seguito della considerazione di tutte le informazioni e di tutte le argomentazioni presentate in precedenza, compresi gli studi analitici ottenuti da situazioni che si sono verificate nella pratica, il Board ha concluso che la maggior parte delle aggregazioni aziendali comporta che un'entità ottiene il controllo di un'altra entità (o di altre entità) o attività aziendale(i) e, pertanto, che un acquirente potrebbe essere identificato nella maggioranza delle aggregazioni. Tuttavia, il Board ha deciso che, per la prima fase del suo progetto, non si dovrebbe escludere la possibilità del verificarsi di un'aggregazione aziendale (oltre ad un'aggregazione che comporta la costituzione di una joint venture) nella quale una delle entità aggreganti non ottiene il controllo dell'altra o delle altre entità aggreganti (a cui spesso si fa riferimento con 'fusione effettiva' o 'fusione tra pari').
- BC40 Pertanto, il Board ha incentrato l'attenzione prima sul metodo di contabilizzazione appropriato per le aggregazioni aziendali nelle quali un'entità ottiene il controllo di un'altra entità o attività aziendale. Successivamente ha preso in considerazione il metodo di contabilizzazione che dovrebbe essere applicato a quelle aggregazioni aziendali rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS nelle quali una delle entità aggreganti non ottiene il controllo dell'altra entità aggregante (o delle altre entità), assumendo che tali operazioni esistano.
- BC41 Per le ragioni trattate nei paragrafi BC44-BC46, il Board ha concluso che il metodo dell'acquisto sia il metodo di contabilizzazione appropriato per le aggregazioni aziendali nelle quali un'entità ottiene il controllo di un'altra entità (o di altre entità) o attività aziendale(i).

- BC42 Come discusso nei paragrafi BC47-BC49, il Board ha concluso che l'IFRS derivante dalla prima fase del progetto dovrebbe inoltre prevedere che il metodo dell'acquisto sia applicato a quelle aggregazioni ricomprese nel suo ambito di applicazione, nelle quali una delle entità aggreganti non ottiene il controllo dell'altra entità aggregante. Il Board tuttavia riconosce che potrebbe essere sollevato un caso per contabilizzare tali aggregazioni col metodo 'totalmente nuovo'. Il metodo totalmente nuovo deriva dalla visione secondo cui una nuova entità risulta da un'aggregazione aziendale di questo tipo. Pertanto, si può verificare il caso secondo cui le attività e le passività di ciascuna entità aggregante, comprese le attività e le passività non rilevate in precedenza, dovrebbero essere rilevate contabilmente dalla nuova entità ai loro *fair value* (valori equi). Ad ogni modo, il Board ha osservato che, al meglio delle proprie conoscenze, il metodo del totalmente nuovo non è attualmente applicato in nessun ordinamento che contempla la contabilizzazione delle aggregazioni aziendali, e che una delle finalità primarie della prima fase del progetto è di cercare una convergenza internazionale sul(i) metodo(i) di contabilizzazione delle aggregazioni. Quindi il Board si è impegnato a studiare in una fase futura del suo progetto sulle Aggregazioni aziendali la possibilità dell'applicazione ad alcune aggregazioni del metodo del totalmente nuovo. Il Board ha osservato tuttavia che le aggregazioni aziendali alle quali il metodo del totalmente nuovo potrebbe essere applicato non comprenderebbe necessariamente tutte le aggregazioni che sarebbero classificate dallo IAS 22 come unioni di imprese e contabilizzate applicando il metodo dell'aggregazione dei valori contabili. Di conseguenza, il metodo dell'aggregazione dei valori contabili dello IAS 22 non potrebbe essere semplicemente sostituito dal metodo del totalmente nuovo.
- BC43 La maggior parte dei commentatori all'ED 3 hanno appoggiato la proposta di eliminare il metodo di aggregazione dei valori contabili e hanno richiesto che tutte le aggregazioni aziendali siano contabilizzate applicando il metodo dell'acquisto, in attesa della futura considerazione del Board sulla possibilità che il metodo del totalmente nuovo possa essere applicato ad alcune aggregazioni.

Aggregazioni aziendali nelle quali una delle entità aggreganti ottiene il controllo

- BC44 Il Board ha concluso che il metodo dell'acquisto sia l'unico metodo di contabilizzazione appropriato per le aggregazioni aziendali nelle quali un'entità ottiene il controllo di una o più entità o attività aziendali. In base al metodo dell'acquisto, un'aggregazione è considerata dal punto di vista dell'entità aggregante che si identifica nell'acquirente (cioè l'entità aggregante che ottiene il controllo delle altre entità o attività aziendali aggreganti). L'acquirente acquista attività nette e rileva nel suo bilancio le attività acquisite e le passività e passività potenziali assunte, incluse quelle non rilevate precedentemente dall'acquisito. La natura del corrispettivo scambiato non influisce sulla rilevazione contabile o sulla valutazione delle attività acquisite e delle passività e passività potenziali assunte. Poiché si presume che la transazione di scambio derivi da una libera negoziazione tra parti indipendenti, i valori scambiati vengono ritenuti uguali. La valutazione delle attività e delle passività dell'acquirente non è influenzata dall'operazione, come non lo è qualsiasi ulteriore attività o passività dell'acquirente rilevata a seguito dell'operazione, in quanto non è ricompresa nell'operazione. Pertanto, il metodo dell'acquisto rappresenta fedelmente gli aspetti economici delle aggregazioni aziendali nelle quali un'entità ottiene il controllo di un'altra entità o attività aziendale.
- BC45 Il *Quadro sistematico* evidenzia che uno degli obiettivi del bilancio è di mostrare la valutazione della direzione aziendale in merito alle risorse affidatele. Poiché il metodo dell'acquisto rileva i valori scambiati in un'aggregazione aziendale, esso fornisce agli

utilizzatori del bilancio di un'entità informazioni più utili per la valutazione dell'investimento effettuato dalla direzione aziendale e del rendimento derivante da tale investimento. Inoltre, rilevando ai loro *fair value* (valori equi) tutte le attività acquisite e le passività e le passività potenziali assunte, il metodo dell'acquisto nasconde le informazioni dall'operazione corrente relative agli attesi flussi finanziari futuri associati alle attività acquisite e passività e alle passività potenziali assunte, fornendo in questo modo un maggiore valore previsionale.

BC46 Il Board ha considerato l'asserzione secondo cui l'identificazione dei *fair value* (valori equi) delle attività acquisite e passività e passività potenziali assunte in tali aggregazioni aziendali sia troppo costosa o troppo difficile, specialmente quando le attività e le passività non sono scambiate regolarmente. Il Board ha concluso che i benefici derivanti dall'ottenimento di informazioni finanziarie più utili applicando il metodo dell'acquisto superano i costi per l'ottenimento dei *fair value* (valori equi), e che una comprensione da parte dell'acquirente dei *fair value* (valori equi) delle attività acquisite e passività e passività potenziali assunte sarebbe necessaria per arrivare ad un valore di scambio accettabile per l'aggregazione. Pertanto, è improbabile che qualsiasi ulteriore costo o difficoltà associato alla rilevazione di tali attività, passività e passività potenziali al loro *fair value* (valori equi) sia significativo.

Aggregazioni aziendali nelle quali nessuna delle entità aggreganti ottiene il controllo

BC47 Come osservato precedentemente, il Board ha deciso che, per la prima fase del suo progetto sulle Aggregazioni aziendali, non si dovrebbe escludere la possibilità del verificarsi di un'aggregazione (oltre ad un'aggregazione che comporta la costituzione di una joint venture) nella quale una delle entità aggreganti non ottiene il controllo dell'altra o delle altre entità aggreganti. A tali aggregazioni si fa riferimento a volte con 'fusione effettiva' o 'fusione tra pari'.

BC48 Il Board ha concluso che anche se le 'fusioni effettive' esistono e siano da contabilizzare usando un metodo diverso rispetto al metodo dell'acquisto, adeguati criteri non arbitrari e privi di ambiguità sarebbero necessari per distinguere tali operazioni dalle aggregazioni aziendali nelle quali un'entità ottiene il controllo di un'altra entità (o di altre entità). Il Board ha osservato che attualmente tali criteri non esistono e, sulla base della storia dell'aggregazione dei valori contabili, sarebbe probabilmente necessario molto tempo e si andrebbe incontro ad estreme difficoltà per un loro sviluppo. Il Board ha osservato inoltre che:

- (a) una delle finalità primarie della prima fase del progetto è di cercare una convergenza internazionale sul(i) metodo(i) di contabilizzazione delle aggregazioni aziendali.
- (b) consentire più di un criterio di contabilizzazione per aggregazioni incoraggerebbe la possibilità di strutturare le operazioni in modo da ottenere un risultato contabile desiderato, in particolare se si considera che metodi differenti (cioè il metodo dell'acquisto e il metodo dell'aggregazione dei valori contabili) producono risultati contabili sostanzialmente diversi.
- (c) assumendo che esistano, le fusioni effettive sono probabilmente rare.
- (d) non ne consegue che il metodo dell'aggregazione dei valori contabili sia il metodo di contabilizzazione appropriato per le fusioni effettive, assumendo che esistano. Per le ragioni descritte nei paragrafi BC50-BC53, il Board ha concluso che in nessuna circostanza il metodo dell'aggregazione dei valori contabili fornisce maggiori informazioni rispetto a quelle fornite dal metodo dell'acquisto,

e che se le fusioni effettive fossero da contabilizzare usando un metodo diverso rispetto al metodo dell'acquisto, il metodo del 'totalmente nuovo' era probabilmente più appropriato rispetto al metodo dell'aggregazione dei valori contabili.

- BC49 Pertanto il Board ha concluso che l'IFRS derivante dalla prima fase del progetto dovrebbe prevedere che tutte le aggregazioni aziendali siano contabilizzate applicando il metodo dell'acquisto. Tuttavia, come discusso nel paragrafo BC42, il Board si è impegnato a studiare in una fase futura del suo progetto sulle Aggregazioni aziendali la possibilità dell'applicazione ad alcune aggregazioni del metodo del 'totalmente nuovo'.

Le ragioni del rifiuto del metodo dell'aggregazione dei valori contabili

- BC50 Lo IAS 22 consentiva la contabilizzazione delle aggregazioni aziendali con uno dei due metodi seguenti: il metodo dell'aggregazione dei valori contabili o il metodo dell'acquisto. Questi metodi non erano considerati delle alternative per la medesima forma di aggregazione aziendale, sia nello IAS 22 che nei principi contabili equivalenti di altri ordinamenti che permettevano l'uso dei due metodi. Piuttosto, ogni metodo si applicava ad una forma specifica di aggregazione aziendale: il metodo dell'acquisto a quelle che rappresentavano delle acquisizioni (cioè aggregazioni aziendali in cui un'entità ottiene il controllo di un'altra entità o attività aziendale), ed il metodo dell'aggregazione dei valori contabili a quelle che costituivano 'fusioni effettive' o 'unione di imprese'. Gli organismi di normazione contabile non sono d'accordo sul significato esatto del termine 'fusione effettiva'. Tuttavia, le decisioni del Board sull'applicazione del metodo dell'aggregazione dei valori contabili alle fusioni effettive si incentrava sulle aggregazioni in cui una delle entità aggreganti non ottiene il controllo dell'altra o delle altre entità aggreganti. Il Board ha concluso che il metodo dell'aggregazione dei valori contabili non dovrebbe essere applicato a tali operazioni in quanto esso, in nessuna circostanza, fornisce maggiori informazioni rispetto a quelle fornite dal metodo dell'acquisto.
- BC51 L'uso del metodo dell'aggregazione dei valori contabili era limitato alle aggregazioni aziendali in cui il patrimonio netto rappresentava la forma predominante del corrispettivo. Le attività e le passività delle entità aggreganti erano riportate al valore di bilancio precedente all'aggregazione e nessuna ulteriore attività o passività era rilevata contabilmente a seguito dell'aggregazione. Il Board ha considerato l'affermazione secondo cui il metodo dell'aggregazione dei valori contabili sia appropriato per le fusioni reali in quanto, in tali operazioni, le interessenze sono sostanzialmente o totalmente continuative, nessun patrimonio netto nuovo è investito e nessuna attività è distribuita, le partecipazioni di capitale successive all'aggregazione sono proporzionali a quelle precedenti l'aggregazione, e l'intenzione è di avere un'unione di strategie commerciali. Il Board non ha accettato tali argomentazioni, osservando che sebbene un'aggregazione effettuata attraverso uno scambio degli strumenti rappresentativi di capitale abbia come conseguenza la continuazione della partecipazione di capitale, tali interessenze *si modificano* come conseguenza dell'aggregazione. I proprietari delle entità aggreganti hanno, a seguito dell'aggregazione, una partecipazione residua nelle attività nette dell'entità aggregata. Le informazioni fornite applicando il metodo dell'aggregazione dei valori contabili non rifletterebbero quanto sopra e, pertanto, mancherebbero di rilevanza. Poiché le attività e le passività di tutte le entità aggreganti sarebbero rilevate contabilmente al valore di bilancio precedente all'aggregazione piuttosto che ai loro *fair value* (valori equi) alla data dell'aggregazione, gli utilizzatori del bilancio dell'entità aggregata non sarebbero in grado di valutare in modo ragionevole la natura, la tempistica e la portata dei flussi finanziari futuri che ci si aspetta derivino dall'entità aggregata come conseguenza dell'aggregazione. Inoltre, il Board non accetta che la natura del

corrispettivo offerto (interessenze in caso di fusioni effettive) dovrebbe imporre la modalità di rilevazione contabile delle attività e passività delle entità aggreganti.

- BC52 Il Board ha inoltre considerato l'affermazione secondo cui il metodo dell'aggregazione dei valori contabili descrive correttamente le fusioni effettive come un'operazione tra i proprietari delle entità aggreganti piuttosto che tra le entità aggreganti. Il Board non ha accolto tale affermazione, osservando che le aggregazioni aziendali vengono avviate con un'operazione tra le entità medesime e si verificano a seguito di tale operazione. Sono le entità, e non i loro proprietari, che partecipano alle trattative necessarie per realizzare l'aggregazione sebbene, ovviamente, i proprietari debbano alla fine partecipare all'operazione ed approvarla.
- BC53 Il *Quadro sistematico* evidenzia che uno degli obiettivi del bilancio è di indicare la valutazione della direzione aziendale in merito alle risorse affidatele. Il Board ha messo in evidenza che il metodo dell'aggregazione dei valori contabili costituisce un'eccezione al principio generale secondo cui le operazioni di scambio sono contabilizzate ai *fair value* (valori equi) degli elementi scambiati. Ignorando i valori scambiati nell'aggregazione aziendale, le informazioni fornite applicando il metodo dell'aggregazione dei valori contabili non ritengono la direzione aziendale responsabile per la partecipazione realizzata e il susseguente rendimento.

Aggregazioni aziendali in cui è difficile identificare un acquirente

- BC54 Il Board ha osservato che in alcune aggregazioni aziendali l'identificazione dell'acquirente può essere resa estremamente difficile da fattori interni legali, fiscali o economici. Ciò può verificarsi, ad esempio, quando entità con dimensioni o capitalizzazioni simili si uniscono grazie a ristrutturazioni industriali, mantenendo ed integrando le direzioni aziendali e il personale esistente. Il Board ha preso in esame le argomentazioni relative alla possibilità che tali fattori non possano far identificare un'acquirente in un'aggregazione aziendale e, in questo caso, alla possibilità di permettere il metodo dell'aggregazione dei valori contabili in tali circostanze. Il Board ha inoltre valutato se l'applicazione del metodo dell'acquisto alle aggregazioni per le quali è difficile identificare l'acquirente possa risultare in una scelta arbitraria di un acquirente e, pertanto, essere dannosa alla comparabilità delle informazioni contabili. Come parte delle sue deliberazioni, il Board ha esaminato la casistica relativa a situazioni verificatesi nella pratica.
- BC55 Anche se il Board riconosce che ci possano essere delle difficoltà nell'identificare un'acquirente in alcune rare circostanze, esso non è stato d'accordo sul fatto che le eccezioni all'applicazione del metodo dell'acquisto dovrebbero essere permesse. Il Board ha concluso che in nessuna circostanza il metodo dell'aggregazione dei valori contabili fornisce maggiori informazioni rispetto a quelle fornite dal metodo dell'acquisto, anche se fosse problematico identificare l'acquirente.

Applicazione del metodo dell'acquisto

Identificazione di un acquirente (paragrafi 17-23)

- BC56 Come proposto nell'ED 3, l'IFRS riprende dallo IAS 22 il principio in base al quale in un'aggregazione aziendale contabilizzata usando il metodo dell'acquisto, l'acquirente è l'entità aggregante che ottiene il controllo delle altre entità o attività aziendali che si aggregano. Nello sviluppare l'ED 3 e l'IFRS, il Board ha osservato che l'uso del concetto di controllo come criterio di identificazione dell'acquirente è coerente con

l'uso del concetto di controllo nello IAS 27 *Bilancio consolidato e separato* per definire i limiti dell'entità tenuta alla redazione del bilancio e fornisce il criterio con cui stabilire l'esistenza di un legame partecipativo tra capogruppo/controlante e controllata. L'IFRS riprende inoltre l'indicazione dei paragrafi 10 e 11 dello IAS 22 sul controllo e sull'identificazione dell'acquirente.

Identificazione di un acquirente in un'aggregazione aziendale realizzata mediante uno scambio di interessenze partecipative (paragrafo 21)

- BC57 Nello sviluppare l'ED 3 e l'IFRS, il Board ha deciso di non riprendere il paragrafo 12 dello IAS 22, il quale forniva indicazioni sull'identificazione dell'acquirente tra le entità aggreganti nel caso in cui un'entità (definita entità A) ottenga la proprietà dello strumento rappresentativo di capitale di un'altra entità (entità B) ma, come parte dell'operazione di scambio, emette sufficienti propri strumenti rappresentativi di capitale con diritto di voto quale corrispettivo dell'acquisto per il controllo dell'entità aggregata da trasferire ai proprietari dell'entità B. Lo IAS 22 descriveva tale situazione come un'acquisizione inversa e richiedeva che l'entità i cui proprietari controllano l'entità aggregata fosse trattata come l'acquirente. Il Board ha osservato che un approccio di questo tipo per l'identificazione dell'acquirente presupponeva che, per qualsiasi aggregazione aziendale effettuata attraverso uno scambio di interessenze partecipative, l'entità i cui proprietari controllano l'entità aggregata sia sempre l'entità con il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'altra entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività. Il Board ha osservato che questo caso non sempre si verifica e che mantenendo tale assunto nell'IFRS non si terrebbe conto, in realtà, del concetto di controllo per l'identificazione dell'acquirente.
- BC58 Il Board ha osservato che il concetto di controllo si focalizza sul rapporto tra due entità, in particolare esaminando se un'entità abbia il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'altra al fine di ottenere i benefici derivanti dalle proprie attività. Pertanto, il Board ha concluso che l'elemento fondamentale per l'identificazione dell'acquirente in un'aggregazione aziendale è rappresentato dalla considerazione del rapporto tra entità aggreganti per individuare quale tra loro abbia, come conseguenza dell'aggregazione, il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'altra entità al fine di ottenere benefici derivanti dalle sue attività. Il Board ha concluso che ciò è il caso indipendentemente dalla forma del corrispettivo dell'acquisto.
- BC59 Il Board ha inoltre messo in evidenza che ci potrebbero essere dei casi in cui l'acquirente è l'entità le cui interessenze partecipative sono state acquisite e l'acquisito è l'entità emittente. Ciò può verificarsi, ad esempio, quando un'entità non quotata predispone la propria 'acquisizione' da parte di un'entità quotata di dimensioni minori attraverso uno scambio di interessenze come mezzo per ottenere una quotazione in borsa e, come parte dell'accordo, gli amministratori dell'entità quotata danno le dimissioni e sono sostituiti dagli amministratori nominati dall'entità non quotata e dai suoi precedenti proprietari. Il Board ha osservato che in tali circostanze l'entità non quotata (cioè la controllata dal punto di vista giuridico) ha il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità aggregata al fine di ottenere i benefici derivanti dalle sue attività. Pertanto, in tali circostanze, trattare la controllata dal punto di vista giuridico come l'acquirente è coerente con l'applicazione del concetto di controllo per l'identificazione dell'acquirente.
- BC60 Di conseguenza, il Board ha concluso che l'IFRS dovrebbe prevedere che l'acquirente in un'aggregazione aziendale effettuata attraverso l'emissione di interessenze partecipative sia identificato prendendo in considerazione tutti i fatti e le circostanze pertinenti, compresa, ma non solo, la partecipazione di capitale dei proprietari delle

entità aggreganti, per determinare quale tra le entità abbia il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'altra entità al fine di ottenere i benefici derivanti dalle proprie attività. I commentatori dell'ED 3 hanno sostenuto in via generale questa conclusione.

BC61 Il Board ha inoltre preso in esame l'affermazione secondo cui, sebbene coerentemente con il concetto di controllo, nelle circostanze descritte al paragrafo BC59 il considerare la controllata dal punto di vista giuridico come acquirente produce un risultato contabile che:

- (a) è di difficile comprensione per gli utilizzatori; e
- (b) fornisce informazioni di minor rilevanza rispetto al caso in cui la controllante giuridica (cioè l'entità che fornisce il corrispettivo) fosse trattata come acquirente.

Il Board ha concluso che in tali circostanze il considerare la controllante giuridica come acquirente colloca la forma dell'operazione al di là della propria sostanza, fornendo pertanto minori informazioni utili rispetto a quelle fornite usando il concetto di controllo per l'identificazione dell'acquirente. Il Board ha quindi concluso che l'IFRS non dovrebbe includere qualsiasi deroga al concetto di controllo per l'identificazione di un acquirente.

Identificazione di un acquirente quando viene costituita una nuova entità al fine di realizzare un'aggregazione aziendale (paragrafi 22 e 23)

BC62 L'ED 3 proponeva, e l'IFRS prevede, che quando, al fine di realizzare una aggregazione aziendale, viene costituita una nuova entità con l'emissione di strumenti rappresentativi di capitale, una delle entità aggreganti, esistenti prima dell'aggregazione, dovrebbe essere identificata come l'acquirente sulla base delle evidenze disponibili. Nella decisione di includere questa disposizione nell'IFRS, il Board ha identificato due approcci al metodo dell'acquisto applicato in diversi ordinamenti. Nel primo approccio le aggregazioni aziendali erano viste dalla prospettiva di una delle entità aggreganti esistente precedentemente all'aggregazione, cioè l'acquirente deve essere una delle entità aggreganti che esistevano precedentemente all'aggregazione e, pertanto, non può essere una nuova entità costituita per emettere strumenti rappresentativi di capitale volti alla realizzazione dell'aggregazione. Nel secondo approccio le aggregazioni aziendali erano viste dalla prospettiva di un'entità, la quale potrebbe essere un'entità costituita di recente, che fornisce il corrispettivo, cioè l'acquirente deve essere l'entità che fornisce il corrispettivo. Il Board ha osservato che mentre alcuni ordinamenti hanno interpretato lo IAS 22 nel senso di prevedere che l'acquirente debba essere identificato come una delle entità aggreganti esistenti precedentemente all'aggregazione, altri ordinamenti hanno interpretato lo IAS 22 nel senso di prevedere che ad essere trattata come acquirente sia l'entità, la quale può essere un'entità costituita di recente, che fornisce il corrispettivo dell'acquisto.

BC63 Il Board ha osservato che se una nuova entità viene costituita per emettere strumenti rappresentativi di capitale volti a realizzare un'aggregazione aziendale tra, ad esempio, due ulteriori entità, considerare l'aggregazione dalla prospettiva dell'entità che fornisce il corrispettivo comporterebbe l'applicazione, da parte dell'entità costituita di recente, del metodo dell'acquisto a ciascuna delle due ulteriori entità aggreganti. Ciò produrrebbe, in realtà, un'aggregazione aziendale contabilizzata come "totalmente nuova". Il Board ha osservato che, potenzialmente, ciò fornirebbe agli utilizzatori del bilancio informazioni maggiormente rilevanti rispetto ad un approccio in cui una delle entità esistenti in precedenza deve essere trattata come l'acquirente.

- BC64 Il Board ha inoltre osservato che alcune delle problematiche che derivano da un approccio in cui una delle entità aggreganti esistenti in precedenza deve essere trattata come l'acquirente non si verificano se l'entità che fornisce il corrispettivo dell'acquisto è trattata come l'acquirente. Ad esempio, considerare una delle diverse entità aggreganti come l'acquirente quando queste entità distinte si uniscono per formare un nuovo gruppo consolidato può richiedere che una delle entità esistenti in precedenza sia arbitrariamente scelta come l'acquirente. Il Board ha convenuto che l'utilità delle informazioni fornite in tali circostanze sia discutibile. Se l'entità che fornisce il corrispettivo dell'acquisto viene trattata come l'acquirente, quella entità verrebbe considerata come se avesse ottenuto il controllo di ciascuna delle entità aggreganti esistenti in precedenza e, pertanto, essa andrebbe ad applicare il metodo dell'acquisto a ciascuna delle entità aggreganti.
- BC65 Il Board ha inoltre considerato l'affermazione secondo cui trattare come acquirente una nuova entità costituita per emettere gli strumenti rappresentativi di capitale volti alla realizzazione di una aggregazione aziendale colloca la forma dell'operazione al di là della propria sostanza, in quanto la nuova entità può non avere una sostanza economica. La costituzione di tali entità è spesso legata a considerazioni di natura legale, fiscale od altre di tipo gestionale che non incidono sull'identificazione dell'acquirente. Ad esempio, una aggregazione tra due entità che è strutturata in modo tale che un'entità diriga la costituzione di una nuova entità per l'emissione di strumenti rappresentativi di capitale ai proprietari di entrambe le entità aggreganti non è, sostanzialmente, diversa da un'operazione in cui una delle entità aggreganti acquisisce direttamente l'altra. Pertanto, l'operazione dovrebbe essere contabilizzata nello stesso modo di un'operazione in cui una delle entità aggreganti acquisisce direttamente l'altra. Coloro che appoggiano questo approccio sostengono che l'agire diversamente pregiudicherebbe l'utilità delle informazioni fornite agli utilizzatori in merito all'aggregazione in quanto sia la comparabilità che l'attendibilità (basate sulle nozioni di contabilizzazione della sostanza delle operazioni e della fedeltà di rappresentazione, vale a dire che le operazioni simili sono contabilizzate allo stesso modo) sono diminuite.
- BC66 Nello sviluppare l'ED 3 e l'IFRS, il Board ha concluso che agli utilizzatori del bilancio di un'entità vengono fornite informazioni maggiormente utili in merito ad una aggregazione aziendale quando queste informazioni rappresentano fedelmente l'operazione che ha lo scopo di rappresentare. Pertanto, il Board ha concluso che l'IFRS dovrebbe adottare l'approccio in cui un'aggregazione aziendale è vista dalla prospettiva di una delle entità aggreganti esistenti precedentemente all'aggregazione. In altre parole, l'acquirente deve essere una delle entità aggreganti esistenti precedentemente all'aggregazione e, pertanto, non può essere una nuova entità costituita per emettere strumenti rappresentativi di capitale volti alla realizzazione di un'aggregazione.

Costo di un'aggregazione aziendale (paragrafi 24-35)

- BC67 Come suggerito nell'ED 3, l'IFRS riprende dallo IAS 22, senza riconsiderare, il principio secondo cui il costo di un'aggregazione aziendale dovrebbe essere valutato dall'acquirente come l'aggregato di: i *fair value* (valori equi), alla data dello scambio, delle attività date in cambio, delle passività sostenute o assunte e degli strumenti rappresentativi di capitale emessi dall'acquirente in cambio del controllo sull'acquisto, oltre a tutti i costi direttamente attribuibili all'aggregazione aziendale. L'IFRS incorpora anche, senza riconsiderare:
- (a) le disposizioni del SIC-28 *Aggregazioni di imprese*—“Data dello scambio” e *fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale* sulla

distinzione tra la data dello scambio e la data di acquisizione e, con una modifica (vedere il paragrafo BC69), la valutazione del *fair value* (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale emessi come parte del costo di un'aggregazione aziendale;

- (b) la disposizione contenuta precedentemente nel paragrafo 23 dello IAS 22 sul trattamento del costo di un'aggregazione aziendale quando il regolamento di tutto o di parte di quel costo è differito; e
- (c) le disposizioni contenute precedentemente nei paragrafi 65-70 dello IAS 22 in merito alle rettifiche sul costo di un'aggregazione aziendale.

Il Board sta riesaminando queste disposizioni come parte della seconda fase del proprio progetto.

BC68 Le Motivazioni per le conclusioni contenute nel SIC-28 fornivano le informazioni sulle modalità con cui il precedente Standing Interpretations Committee aveva raggiunto il consenso sulle problematiche di cui al punto (a) di cui sopra (vale a dire, la distinzione tra la data dello scambio e la data di acquisizione e la valutazione del *fair value* (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale emessi come parte del costo di un'aggregazione). Queste Motivazioni per le conclusioni dichiaravano quanto segue:

...quando un'acquisizione viene raggiunta per stadi, è importante la distinzione tra la data dell'acquisizione e la data dell'operazione di scambio. Quando un'acquisizione viene raggiunta in una singola operazione di scambio, non esiste una distinzione tra la data dello scambio e la data dell'acquisizione. Il sottoparagrafo 100(a) del *Quadro sistematico* indica che quando le attività sono registrate al loro costo storico, le attività sono registrate al *fair value* (valore equo) del corrispettivo dell'acquisto sborsato per acquisirle nel momento della loro acquisizione. Pertanto, quando un'attività aziendale viene acquisita in una singola operazione di scambio (cioè non per stadi), il *fair value* (valore equo) del corrispettivo dell'acquisto sborsato è determinato quando il controllo ... delle attività nette e delle operazioni dell'acquisito è effettivamente trasferito all'acquirente. Quando un'attività aziendale è acquisita per stadi (cioè acquisti successivi di azioni), il *fair value* (valore equo) del corrispettivo dell'acquisto sborsato ad ogni stadio è determinato quando ogni singolo investimento è rilevato contabilmente nel bilancio dell'acquirente.

...titoli negoziabili emessi dall'acquirente sono valutati al loro *fair value* (valore equo), che corrisponde al loro prezzo di mercato alla data dell'operazione di scambio, a condizione che le fluttuazioni eccessive o la ristrettezza del mercato non facciano del prezzo di mercato un indicatore inaffidabile. Secondo lo IAS 39, un investimento in uno strumento rappresentativo di capitale è valutato al proprio *fair value* (valore equo), fatta eccezione in circostanze specifiche. In un mercato, gli strumenti rappresentativi di capitale hanno solamente un *fair value* (valore equo). Lo IAS 39 ... indica che l'esistenza di quotazioni di prezzi pubblicati in un mercato attivo è la prova migliore del *fair value* (valore equo). Pertanto, le stime per i premi relativi a grossi pacchetti e per gli sconti relativi a piccoli pacchetti di strumenti rappresentativi di capitale emessi, rispetto a quelli scambiati con operazioni osservabili non sono presi in esame. Quando il prezzo di borsa di uno strumento rappresentativo di capitale quotato alla data di uno scambio risulta essere un indicatore inaffidabile del suo *fair value* (valore equo), le informazioni necessarie per stimare correttamente l'effetto della fluttuazione eccessiva o della ristrettezza del mercato a quella data non è, probabilmente, disponibile a causa dei diversi fattori che incidono sui prezzi. Di conseguenza, altri parametri e metodi di valutazione per determinare il *fair value* (valore equo) sono considerati unicamente nella rara circostanza in cui è possibile dimostrare che il prezzo di borsa è un indicatore non attendibile e che altri parametri e metodi di valutazione consentono di ottenere una stima più attendibile del *fair value* (valore equo) dello strumento rappresentativo di capitale alla data dello scambio.

BC69 Il SIC-28 dichiarava che il prezzo di borsa di uno strumento rappresentativo di capitale emesso come parte del costo di un'aggregazione aziendale è un indicatore non attendibile del *fair value* (valore equo) solamente quando è stato influenzato da una fluttuazione eccessiva del prezzo o una ristrettezza del mercato. Il Board è

dell'opinione che la sola circostanza in cui il prezzo di borsa di uno strumento rappresentativo di capitale è un indicatore non attendibile del suo fair value (valore equo) è quando il prezzo di borsa è stato condizionato dalla illiquidità del mercato. Pertanto, il Board ha deciso di modificare conseguentemente le disposizioni del SIC-28 incluse nell'IFRS.

BC70 Come proposto nell'ED 3, l'IFRS comprende delle linee guida aggiuntive con le quali si chiarisce che le minusvalenze future o gli altri costi a cui si può incorrere, secondo le previsioni, come conseguenza di un'aggregazione aziendale non possono essere compresi come parte del costo dell'aggregazione. Il Board ha osservato che queste minusvalenze future o gli altri costi non soddisfano la definizione di una passività e, pertanto, non sono delle passività sostenute dall'acquirente nello scambio per il controllo dell'acquisito come non sono delle passività dell'acquisito assunte dall'acquirente. Secondo l'opinione del Board, le minusvalenze future o gli altri costi che si prevede possano essere sostenuti come conseguenza di un'aggregazione aziendale non dovrebbero essere inclusi come parte del 'costo di acquisizione' in conformità con lo IAS 22, tuttavia il Board ha osservato che ciò non era dichiarato in modo esplicito nello IAS 22. L'IFRS afferma esplicitamente che ciò accade per assicurare che le minusvalenze future o gli altri costi che si prevede possano essere sostenuti come conseguenza di un'aggregazione aziendale siano trattati in modo uniforme da tutte le entità.

Costi direttamente attribuibili all'aggregazione aziendale (paragrafi 29-31)

BC71 Il paragrafo 25 dello IAS 22 indicava che i costi diretti relativi ad un'acquisizione includono i costi per la registrazione e l'emissione degli strumenti rappresentativi di capitale, oltre ai compensi professionali corrisposti a revisori, consulenti legali, periti e altri consulenti per realizzare l'acquisizione. Il Board ha osservato che il considerare i costi per la registrazione e l'emissione di strumenti rappresentativi di capitale come costi direttamente attribuibili ad un'aggregazione aziendale non è uniforme al trattamento di tali costi negli ordinamenti degli organismi di normazione contabile che collaborano con esso. Non è uniforme inoltre con le conclusioni raggiunte dal gruppo di organismi di normazione contabile G4+1 al meeting dell'agosto 1998, vale a dire che i costi di transazione sostenuti per l'emissione degli strumenti rappresentativi di capitale costituiscono parte integrante dell'operazione di emissione e dovrebbero essere rilevati contabilmente direttamente nel patrimonio netto come una riduzione dei corrispettivi degli strumenti rappresentativi di capitale. Il Board ha osservato che considerare i costi operativi come una riduzione dei corrispettivi degli strumenti rappresentativi di capitale emessi è uniforme al trattamento di tali costi in conformità con lo IAS 32 *Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio e informazioni integrative* * in circostanze che comprendono l'emissione degli strumenti rappresentativi di capitale oltre ad incidere su un'aggregazione aziendale.

BC72 Pertanto, il Board ha concluso che l'IFRS non dovrebbe riprendere la disposizione dello IAS 22 secondo cui i costi per la registrazione ed emissione degli strumenti rappresentativi di capitale devono essere trattati come costi direttamente attribuibili ad un'aggregazione aziendale.

BC73 Come parte della prima fase del progetto, il Board ha preso in considerazione le problematiche sollevate dai membri quale parte del progetto di revisione relativo allo IAS 22. Una delle problematiche emerse era se i costi per la negoziazione di passività finanziarie allo scopo di finanziare l'acquisizione sono costi direttamente attribuibili all'acquisizione e, pertanto, fanno parte del costo di acquisizione. Coerentemente alle

* Nell'agosto 2005 lo IAS 32 fu modificato in IAS 32 *Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio*.

proprie conclusioni sui costi per la registrazione e l'emissione degli strumenti rappresentativi di capitale, il Board ha concluso che i costi per la negoziazione e l'emissione di passività finanziarie costituiscono parte integrante della passività e, in conformità con lo IAS 39 *Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione*, dovrebbero essere inclusi nella valutazione iniziale della passività piuttosto che come parte dei costi direttamente attribuibili ad un'aggregazione aziendale.

Allocazione del costo di un'aggregazione aziendale (paragrafi 36-60)

Rilevazione delle attività identificabili acquisite e delle passività e passività potenziali identificabili assunte (paragrafi 36-50)

BC74 Ad eccezione della rilevazione separata delle attività immateriali di un acquisto, l'IFRS riprende il principio generale contenuto precedentemente nei paragrafi 19 e 26-28 dello IAS 22. Questo principio prevedeva che un'acquirente rilevasse separatamente, a partire dalla data di acquisizione, le attività e le passività identificabili dell'acquisto a quella data che potevano essere valutate attendibilmente e per le quali fosse probabile che qualsiasi beneficio economico futuro derivante affluisse all'acquirente, o che i benefici economici incorporati nelle risorse affluissero dall'acquirente. L'IFRS riprende inoltre:

- (a) la disposizione contenuta precedentemente nel paragrafo 19 dello IAS 22 che il conto economico dell'acquirente includa i profitti e le perdite dell'acquisto a partire dalla data di acquisizione;
- (b) le linee guida contenute precedentemente nel paragrafo 20 dello IAS 22 sulla determinazione della data di acquisizione; e
- (c) il divieto contenuta precedentemente nel paragrafo 29 dello IAS 22 relativo alla rilevazione come parte dell'attribuzione del costo degli accantonamenti di un'aggregazione aziendale per perdite future o altri costi a cui si può incorrere, secondo le previsioni, come conseguenza dell'aggregazione.

BC75 Tuttavia, l'IFRS modifica le disposizioni contenute precedentemente nello IAS 22 sulla rilevazione separata delle seguenti voci come parte della allocazione del costo di una aggregazione aziendale:

- (a) le disposizioni per la cessazione o la riduzione delle attività dell'acquisto; e
- (b) le passività potenziali dell'acquisto.

L'IFRS chiarisce inoltre i criteri per la rilevazione separata delle attività immateriali dell'acquisto come parte dell'allocazione del costo di un'aggregazione, e include le indicazioni sul trattamento dei pagamenti che un'entità è obbligata contrattualmente ad effettuare se è acquisita in un'aggregazione aziendale.

Le disposizioni per la cessazione o la riduzione delle attività dell'acquisto

BC76 Lo IAS 22 conteneva un'eccezione al principio generale secondo cui un acquirente dovrebbe rilevare separatamente, a partire dalla data di acquisizione, solamente quelle passività dell'acquisto esistenti alla data di acquisizione e che soddisfano le condizioni previste per la rilevazione. L'eccezione riguardava gli accantonamenti per la cessazione o la riduzione delle attività dell'acquisto che non rappresentavano passività dell'acquisto alla data di acquisizione. Il paragrafo 31 dello IAS 22 stabiliva che un acquirente rilevasse come parte della allocazione del costo di una aggregazione un accantonamento per la cessazione o la riduzione delle attività dell'acquisto (un

‘accantonamento per ristrutturazione’) che non costituisse una passività dell’acquisito alla data di acquisizione, a condizione che l’acquirente avesse soddisfatto i seguenti criteri:

- (a) che avesse sviluppato, alla data di acquisizione o precedentemente, gli aspetti principali di un piano che comprendeva la cessazione o la riduzione delle attività dell’acquisito e che riguardava:
 - (i) retribuzione dei dipendenti dell’acquisito per la cessazione del rapporto di lavoro;
 - (ii) chiusura delle strutture lavorative dell’acquisito;
 - (iii) eliminazione delle linee di produzione dell’acquisito; o
 - (iv) rescissione dei contratti dell’acquisito diventati troppo onerosi in quanto l’acquirente aveva comunicato all’altra parte, prima o alla data dell’acquisizione, che il contratto sarebbe stato rescisso;
- (b) che avesse fatto sorgere nei terzi interessati dalla ristrutturazione la valida aspettativa che essa sarà realizzata con la comunicazione, prima o alla data di acquisizione, dei suoi aspetti principali; e
- (c) entro il primo dei tre mesi successivi alla data di acquisizione e alla data in cui il bilancio annuale è autorizzato alla pubblicazione, che abbia sviluppato quegli aspetti principali in un piano formale dettagliato.

BC77 I criteri generali per l’identificazione e la rilevazione di accantonamenti per ristrutturazione sono contenuti nello IAS 37 *Accantonamenti, passività e attività potenziali*. Lo IAS 37 afferma che un’obbligazione implicita a ristrutturare (e quindi una passività) sorge solamente nel momento in cui l’entità ha sviluppato un piano formale dettagliato per la ristrutturazione e, alternativamente, abbia fatto sorgere nei terzi interessati la valida aspettativa che l’entità realizzerà la ristrutturazione comunicando pubblicamente i dettagli del piano o avendo iniziato la realizzazione del piano. Si richiede che la passività venga contabilizzata in conformità con lo IAS 37 se risulta probabile che sarà necessario l’impiego di risorse atte a produrre benefici economici per adempiere all’obbligazione, e può essere effettuata una stima sufficientemente attendibile dell’ammontare dell’obbligazione.

BC78 Il Board ha osservato che la disposizione dello IAS 22 secondo la quale l’acquirente debba rilevare un accantonamento per ristrutturazione che non costituiva una passività dell’acquisito alla data di acquisizione, a condizione che fossero soddisfatti criteri specifici, conduce ad una contabilizzazione diversa, a seconda che un piano per la ristrutturazione sorga in relazione a, o in assenza di, un’aggregazione aziendale. Il Board ha concordato che, come parte del suo progetto sulle Aggregazioni aziendali, non si dovrebbero riconsiderare le disposizioni generali dello IAS 37 in merito all’identificazione e alla rilevazione degli accantonamenti per ristrutturazione, ma si dovrebbe valutare se le differenze di contabilizzazione debbano essere riprese nell’IFRS derivante dalla prima fase di quel progetto.

BC79 Nello sviluppare l’ED 3 e l’IFRS, il Board ha preso in considerazione l’opinione secondo cui un accantonamento per ristrutturazione che non rappresentava una passività dell’acquisito alla data dell’acquisizione dovrebbe, ciò nonostante, essere rilevato dall’acquirente come parte dell’allocazione del costo dell’aggregazione se la decisione di cessare o diminuire le attività dell’acquisito sia comunicata prima o alla data dell’acquisizione ai terzi che, probabilmente, ne siano interessati e se, entro un tempo limite successivo alla data di acquisizione, venga sviluppato un piano formale

dettagliato per la ristrutturazione. Coloro che sostengono questa opinione, compresi alcuni commentatori all'ED 3, hanno argomentato che:

- (a) il costo stimato della cessazione o della riduzione delle attività dell'acquisito andrebbe ad influire sul prezzo pagato dall'acquirente all'acquisito e, pertanto, se ne dovrebbe tener conto nella valutazione dell'avviamento; e
- (b) come conseguenza dell'aggregazione aziendale, l'acquirente è vincolato dai costi di cessazione o riduzione delle attività dell'acquisito: in altre parole, l'aggregazione rappresenta l'evento passato che fa sorgere un'obbligazione attuale a cessare o ridurre le attività dell'acquisito.

BC80 Il Board non ha accettato tali argomentazioni, osservando che il prezzo pagato dall'acquirente verrebbe anche influenzato da perdite future ed altri costi 'inevitabili' legati alla condotta futura dell'attività aziendale, come i costi d'investimento in nuovi sistemi. Tali costi non sono iscritti tra le passività come parte dell'allocatione del costo dell'aggregazione aziendale in quanto non rappresentano passività o passività potenziali dell'acquisito alla data di acquisizione, sebbene gli attesi flussi in uscita futuri possono incidere sul valore di attività esistenti rilevate. Il Board ha convenuto inoltre che non è coerente sostenere che quando un'aggregazione aziendale fa sorgere costi di ristrutturazione 'inevitabili', essa sia un evento passato che genera un'obbligazione attuale, ma vietare di rilevare una passività per altri costi 'inevitabili', conseguenti all'allocatione del costo, da sostenersi a seguito dell'aggregazione.

BC81 Il Board ha inoltre evidenziato l'affermazione secondo cui la condizione necessaria per l'esistenza di un'obbligazione implicita per la ristrutturazione aziendale sia la creazione nei terzi interessati della valida aspettativa che la realizzazione della ristrutturazione aziendale avvenga con l'inizio della realizzazione o con un annuncio sufficientemente specifico. Come conseguenza, alcuni sostengono che sia sufficiente il soddisfacimento dei criteri precedentemente contenuti nel paragrafo 31 dello IAS 22 per stabilire l'esistenza, alla data di acquisizione, di una passività per la cessazione o la riduzione delle attività dell'acquisito. Secondo il *Quadro sistematico*, una passività per la cessazione o la riduzione delle attività dell'acquisito non esiste alla data di acquisizione a meno che, in tale data, non ci sia un'obbligazione attuale (legale o implicita) per i costi di cessazione o riduzione delle attività dell'acquisito derivanti da eventi passati, la cui estinzione ci si aspetta che comporti una uscita dall'entità di risorse che incorporano benefici economici. Sulla base delle conclusioni raggiunte nello IAS 37, ciò si verificherà solamente quando, prima della data di acquisizione, saranno stati conclusi contratti non rescindibili per la ristrutturazione, o quando sarà stato sviluppato un piano formale dettagliato, ed è stata fatta sorgere nei terzi interessati la valida aspettativa (indifferentemente con una comunicazione al pubblico degli aspetti principali del piano o con l'inizio della sua realizzazione) che la ristrutturazione aziendale sarà realizzata. Il Board ha deciso che qualsiasi riconsiderazione dell'esistenza delle condizioni necessarie che devono essere soddisfatte in un'obbligazione implicita per la ristrutturazione dovrebbe far parte di un progetto futuro riguardante lo IAS 37, e non far parte del progetto sulle Aggregazioni aziendali in quanto essa fa riferimento a problematiche più ampie associate all'esistenza di obbligazioni per le ristrutturazioni in generale.

BC82 Il Board ha concluso che se i criteri precedentemente contenuti nel paragrafo 31 dello IAS 22 per la rilevazione di un accantonamento per ristrutturazione fossero ripresi, voci similari sarebbero contabilizzate in modi diversi in quanto la tempistica della rilevazione degli accantonamenti per ristrutturazione differirebbero, a seconda se un piano per la ristrutturazione sorga in relazione a, o in assenza di, un'aggregazione aziendale. Il Board ha convenuto che ciò pregiudicherebbe l'utilità delle informazioni

fornite agli utilizzatori in merito ai piani di ristrutturazione dell'entità, poiché sia la comparabilità che l'attendibilità risulterebbero diminuite.

BC83 Il Board ha considerato la preoccupazione espressa da alcuni per la quale la rimozione dell'eccezione contenuta nello IAS 22 aprirebbe semplicemente la strada ad una contabilizzazione il cui risultato sarebbe lo stesso di quello ottenuto con altri mezzi. Ad esempio, l'acquisito, su istruzioni dell'acquirente, potrebbe pattuire delle obbligazioni per la ristrutturazione dell'attività aziendale prima del trasferimento formale del controllo. Il Board ha considerato i suggerimenti secondo cui per superare la potenzialità delle entità di strutturare le aggregazioni aziendali in modo da raggiungere il risultato desiderato, l'IFRS dovrebbe prevedere una delle seguenti opzioni:

- (a) vietare che gli accantonamenti per ristrutturazione che *sono* rilevati come passività dell'acquisito alla data di acquisizione siano rilevati come parte della allocazione del costo dell'aggregazione (e, pertanto, dalla determinazione dell'avviamento o di qualsiasi eccedenza rispetto al costo della quota di interessenza dell'acquirente nel *fair value* (valore equo) netto del patrimonio netto identificabile dall'acquisito rispetto al costo dell'aggregazione.). In base a tale approccio, la passività esistente dell'acquisito verrebbe esclusa dal patrimonio netto dell'acquisito precedente all'aggregazione e sarebbe invece trattata come sorta successivamente all'aggregazione.
- (b) continuare a consentire la rilevazione degli accantonamenti per ristrutturazione che non sono passività dell'acquisito alla data di acquisizione come parte dell'allocazione del costo dell'aggregazione, a condizione che entro un tempo limite successivo all'aggregazione, la decisione di cessare o ridurre le attività dell'acquisito sia comunicata ai terzi che, probabilmente, ne siano interessati e sia sviluppato un piano formale dettagliato per la ristrutturazione.

BC84 Il Board ha osservato che affinché l'acquirente abbia effettivamente la 'libera scelta' di rilevare una passività come parte dell'allocazione del costo dell'aggregazione aziendale, si richiede un livello di cooperazione tra l'acquirente e l'acquisito tale che l'acquisito, su istruzioni dell'acquirente, pattuirebbe delle obbligazioni per la ristrutturazione dell'attività aziendale prima del trasferimento formale del controllo. Il Board ha concluso che la possibile cooperazione tra le parti in un'aggregazione non giustifica sufficientemente la deroga al *Quadro sistematico* e il considerare le passività successive all'aggregazione come sorte precedentemente all'aggregazione o il considerare le passività precedenti all'aggregazione come sorte successivamente all'aggregazione.

BC85 Inoltre, se l'acquirente è in grado di obbligare l'acquisito a contrarre delle obbligazioni, allora è probabile che l'acquirente controlli già l'acquisito, dato che per controllo si intende il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività. Alternativamente, se l'acquirente propone che non si può procedere alle negoziazioni fino a quando l'acquisito non concorda, ad esempio, di ristrutturare la propria forza lavoro, e fino a quando l'acquisito non prende i provvedimenti necessari al soddisfacimento dei criteri di rilevazione contabile relativi agli accantonamenti per ristrutturazione dello IAS 37, in questo caso quelle obbligazioni costituiscono obbligazioni dell'acquisito precedenti all'aggregazione e, secondo l'opinione del Board, dovrebbero essere rilevate come parte dell'allocazione del costo dell'aggregazione.

BC86 Il Board ha considerato l'affermazione secondo cui un modo alternativo con il quale l'acquirente può ottenere lo stesso risultato raggiunto precedentemente con lo IAS 22, in relazione agli accantonamenti per ristrutturazione, sarebbe quello per cui

l'acquirente rileva l'accantonamento per ristrutturazione sia come parte del costo dell'aggregazione aziendale, vale a dire come una passività sostenuta dall'acquirente in cambio del controllo dell'acquisito, sia come una passività potenziale dell'acquisita.* Il Board ha osservato che un accantonamento per la ristrutturazione dell'acquisito potrebbe essere rilevato dall'acquirente e, pertanto, incluso come parte del costo dell'aggregazione, solamente se i criteri per la rilevazione contabile di un accantonamento per ristrutturazione contenuti nello IAS 37 sono soddisfatti. In altre parole, l'acquirente, prima o alla data dell'acquisizione, deve aver sviluppato un piano formale dettagliato per la ristrutturazione e aver fatto sorgere nei terzi interessati la valida aspettativa che realizzerà la ristrutturazione comunicando pubblicamente gli aspetti principali del piano o iniziandone la realizzazione. Questi criteri non sono gli stessi criteri, precedentemente contenuti nello IAS 22, di rilevazione degli accantonamenti per ristrutturazione come parte dell'allocatione del costo di un'aggregazione. Pertanto, il Board non è d'accordo sul fatto che un acquirente possa rilevare un accantonamento per ristrutturare l'acquisito come parte del costo dell'aggregazione in modo da ottenere virtualmente lo stesso risultato che si poteva raggiungere precedentemente con lo IAS 22.

- BC87 Di conseguenza, il Board ha concluso che l'acquirente dovrebbe rilevare le passività per cessare o ridurre le attività dell'acquisito come parte dell'allocatione del costo dell'aggregazione aziendale solo se l'acquisito, alla data di acquisizione, ha in essere una passività per la ristrutturazione rilevata secondo quanto previsto dallo IAS 37. La maggioranza dei commentatori all'ED 3 appoggiano questa conclusione.

Attività immateriali

- BC88 L'IFRS prevede che un acquirente rilevi separatamente, alla data di acquisizione, un'attività immateriale dell'acquisito solo se rientra nella definizione di attività immateriale di cui allo IAS 38 *Attività immateriali*, e il relativo *fair value* (valore equo) può essere valutato attendibilmente. Un'attività non monetaria priva di consistenza fisica deve essere identificabile per rientrare nella definizione di attività immateriale. Secondo quanto previsto dallo IAS 38, un'attività soddisfa il criterio di identificabilità richiesto dalla definizione di attività immateriale solo se deriva da diritti contrattuali o altri diritti legali o sia separabile. In precedenza lo IAS 22 prevedeva che un acquirente rilevasse qualsiasi attività identificabile dell'acquisito separatamente dall'avviamento alla data di acquisizione nel caso in cui era probabile che tutti i benefici economici futuri associati affluissero all'acquirente e l'attività potesse essere valutata attendibilmente. La versione precedente dello IAS 38 chiariva che la definizione di attività immateriale richiedeva che questa fosse identificabile per poter essere distinta dall'avviamento. Tuttavia, essa non definiva l'"identificabilità", ma affermava che un'attività immateriale poteva essere distinta dall'avviamento se l'attività era separabile, nonostante la separabilità non era condizione necessaria per l'identificabilità. Pertanto, in precedenza, secondo i principi internazionali, per poter essere rilevata separatamente dall'avviamento un'attività immateriale avrebbe dovuto essere identificabile e valutabile attendibilmente, e sarebbe dovuto essere probabile che tutti i benefici economici futuri associati affluissero all'acquirente.
- BC89 Le modifiche, effettuate nel 2001, alle disposizioni dei principi canadesi e statunitensi in merito alla rilevazione separata delle attività immateriali acquisite in un'aggregazione aziendale spinsero il Board a considerare la possibilità di esaminare anche questa problematica come parte della prima fase del suo progetto sulle Aggregazioni aziendali. Il Board ha osservato che le attività immateriali sono una crescente porzione delle attività di diverse entità e che le attività immateriali acquisite

* Per una discussione su questo ultimo punto, vedere i paragrafi BC107-BC110.

in un'aggregazione aziendale erano spesso incluse nell'importo rilevato come avviamento, nonostante che le precedenti disposizioni dello IAS 22 e la precedente versione dello IAS 38 stabilivano che dovessero essere rilevate separatamente dall'avviamento. Il Board ha inoltre concordato con la conclusione raggiunta dallo IAS 22 e dagli organismi di normazione contabile canadesi e statunitensi secondo cui l'utilità del bilancio andrebbe ad aumentare se le attività immateriali acquisite in un'aggregazione aziendale fossero separate dall'avviamento. Pertanto, il Board ha concluso che lo IAS 38 e l'IFRS derivante dalla prima fase del progetto dovrebbero fornire un criterio definitivo per l'identificazione e la rilevazione contabile delle attività immateriali acquisite in una aggregazione aziendale separatamente dall'avviamento.

- BC90 Il Board ha incentrato le proprie deliberazioni in primo luogo sulle attività immateriali, oltre ai progetti di ricerca e sviluppo in corso, acquisite in un'aggregazione aziendale. Queste deliberazioni sono descritte nei paragrafi BC91-BC103. Il Board ha quindi considerato se i criteri per rilevare contabilmente quelle attività immateriali separatamente dall'avviamento dovrebbero essere applicate anche ai progetti di ricerca e sviluppo in corso acquisiti in una aggregazione aziendale, concludendo che essi dovrebbero. Le motivazioni del Board che spiegano il raggiungimento di questa conclusione sono descritte nei paragrafi BC104-BC106.
- BC91 Nel riesaminare lo IAS 38 e nello sviluppare l'IFRS, il Board ha confermato l'opinione contenuta nella precedente versione dello IAS 38 secondo cui l'identificabilità rappresenta la caratteristica che distingue concettualmente altre attività immateriali dall'avviamento. Il Board ha concluso che per poter fornire un criterio definitivo per l'identificazione e la rilevazione contabile delle attività immateriali separatamente dall'avviamento, il concetto di identificabilità deve essere definito in modo più chiaro.
- BC92 Coerentemente con le indicazioni della versione precedente dello IAS 38, il Board ha concluso che un'attività immateriale si può distinguere dall'avviamento quando sia separabile, ossia quando può essere separata o scorporata dall'entità e venduta, trasferita, data in licenza, locata o scambiata. Pertanto, nel contesto delle attività immateriali, separabilità significa identificabilità e le attività immateriali che presentano tale caratteristica e che sono acquisite in un'aggregazione aziendale dovrebbero essere rilevate come attività separatamente dall'avviamento.
- BC93 Tuttavia, ancora coerentemente con le indicazioni della versione precedente dello IAS 38, il Board ha concluso che la separabilità non è l'unico indicatore di identificabilità. Il Board ha osservato che, in opposizione all'avviamento, i valori di diverse attività immateriali derivano da diritti conferiti legalmente da un contratto o da uno statuto. Nel caso di avviamento acquisito, il relativo valore deriva dalla raccolta di attività assemblate che costituiscono un'entità acquisita o dal valore generato assemblando una raccolta di attività attraverso un'aggregazione aziendale, come le sinergie che ci si aspetta possano risultare dall'aggregazione di due o più entità o attività aziendali. Il Board ha inoltre osservato che, nonostante molte attività immateriali siano separabili e derivino da diritti legali-contrattuali, alcuni diritti legali-contrattuali stabiliscono interessenze in un bene immobiliare che non sono prontamente separabili dall'entità nel suo insieme. Ad esempio, secondo le leggi di alcuni ordinamenti giuridici, alcune licenze rilasciate ad un'entità non sono trasferibili a meno che non siano vendute dall'entità nel suo insieme. Il Board ha concluso affermando che il fatto che un'attività immateriale derivi da diritti contrattuali o da altri diritti legali costituisce una caratteristica con la quale tale attività si distingue dall'avviamento. Pertanto, le attività immateriali che presentano tale caratteristica e che sono acquisite in un'aggregazione aziendale dovrebbero essere rilevate come attività separatamente dall'avviamento.

- BC94 Come accennato nel paragrafo BC88, i precedenti Principi stabilivano che un'attività immateriale acquisita in un'aggregazione aziendale e determinata essere identificabile soddisfacesse anche il seguente criterio di rilevazione per essere iscritta come attività separatamente dall'avviamento:
- (a) deve essere probabile che tutti i futuri benefici economici associati affluiranno all'acquirente; e
 - (b) deve essere valutabile attendibilmente.
- BC95 L'ED 3 e l'Exposure Draft delle modifiche proposte allo IAS 38 suggerivano che il criterio di rilevazione di cui sopra, fatta eccezione per una forza lavoro assemblata, sarebbe sempre soddisfatto da un'attività immateriale acquisita in un'aggregazione aziendale. Pertanto, quei criteri non erano inclusi nell'ED 3. Nell'ED 3 si proponeva di disporre che un'acquirente rilevasse separatamente alla data di acquisizione tutte le attività immateriali dell'acquisito come definito nello IAS 38, tranne il fattore lavoro organizzato. Dopo aver valutato le osservazioni dei commentatori, il Board ha deciso:
- (a) di procedere con la proposta secondo cui il criterio di rilevazione basato sulla probabilità è sempre considerato soddisfatto per le attività immateriali acquisite in un'aggregazione aziendale.
 - (b) di non procedere con la proposta secondo cui, ad eccezione del fattore lavoro organizzato, dovrebbero sempre esserci informazioni sufficienti a valutare attendibilmente il *fair value* (valore equo) di un'attività immateriale acquisita in una aggregazione aziendale.
- BC96 Nello sviluppare l'ED 3 e l'IFRS, il Board ha osservato che il *fair value* (valore equo) di un'attività immateriale riflette le aspettative di mercato circa la probabilità che i benefici economici futuri associati all'attività immateriale affluiranno all'acquirente. In altre parole, l'effetto dell'elemento probabilità si riflette nella valutazione al *fair value* (valore equo) di un'attività immateriale. Il Board ha concluso che, data la propria decisione di disporre che l'acquirente rilevi le attività immateriali dell'acquisito che soddisfano i criteri rilevanti ai loro *fair value* (valori equi) come parte dell'allocatione del costo di un'aggregazione aziendale, il criterio di rilevazione basato sulla probabilità non deve essere incluso nell'IFRS. Il Board ha osservato che ciò mette in evidenza una generale difformità tra i criteri di rilevazione per le attività e le passività del *Quadro sistematico* (nel quale si afferma che una voce che soddisfa la definizione di un elemento dovrebbe essere rilevata solamente se sia probabile che i benefici economici futuri associati alla voce affluiranno verso o dall'entità, e che la voce possa essere valutata attendibilmente) e le valutazioni al *fair value* (valore equo) previste, ad esempio, in una aggregazione aziendale. Tuttavia, il Board ha concluso che il ruolo della probabilità quale criterio di rilevazione nel *Quadro sistematico* dovrebbe essere considerato più generalmente come parte di un prossimo progetto sui Concetti.
- BC97 Nello sviluppare l'ED 3 e l'Exposure Draft dell'IAS 38, il Board ha concluso che, ad eccezione del fattore lavoro organizzato, ci si potrebbe ragionevolmente aspettare l'esistenza di informazioni sufficienti a valutare attendibilmente il *fair value* (valore equo) di un'attività che abbia una sottostante base contrattuale o legale oppure che sia capace di essere separata dall'entità. In via generale i commentatori non sono stati d'accordo con questa conclusione, sostenendo che:
- (a) potrebbe non sempre essere possibile la valutazione attendibile del *fair value* (valore equo) di un'attività che abbia una sottostante base contrattuale o legale oppure che sia capace di essere separata dall'entità.

- (b) una presunzione simile non esiste negli IFRS per le attività materiali identificabili acquisite in una aggregazione aziendale. Infatti, il Board ha deciso, al momento di sviluppare l'IFRS, di riprendere dallo IAS 22 il principio generale secondo cui un acquirente dovrebbe rilevare separatamente dall'avviamento le attività materiali identificabili dell'acquisito, ma solamente a condizione che possano essere valutate attendibilmente.

BC98 Inoltre, come parte del proprio processo consultivo, il Board ha condotto visite sul campo e tavole rotonde durante il periodo dedicato ai commenti dell'Exposure Draft.* Ai partecipanti alle visite sul campo e alle tavole rotonde fu rivolta una serie di domande con lo scopo di migliorare la comprensione, da parte del Board, della possibilità che esistano attività non monetarie prive di consistenza fisica che siano separabili o che derivino da diritti legali o da altri diritti contrattuali, ma per le quali non esistono informazioni sufficienti necessarie per la valutazione attendibile del *fair value* (valore equo).

BC99 I partecipanti alle visite in campo e alle tavole rotonde fornirono numerosi esempi di attività immateriali da loro acquisite in aggregazioni aziendali recenti, i cui *fair value* (valori equi) potrebbero non essere valutati attendibilmente. Ad esempio, un partecipante aveva acquisito i diritti di acquisizione dell'acqua come parte di un'aggregazione aziendale. I diritti hanno un valore enorme per molti produttori che operano nello stesso ordinamento giuridico del partecipante—i produttori non possono acquistare i diritti di utilizzo dell'acqua e, in molti casi, non possono far funzionare i loro impianti senza di essi. Le autorità locali rilasciano tali diritti a costo zero o ad un costo molto basso ma a numero limitato, per periodi determinati (normalmente 10 anni), e il rinnovo è garantito ad un costo molto basso o costo zero. I diritti non possono essere venduti tranne che come parte della vendita di un'attività aziendale nel suo insieme, pertanto per i diritti non esiste un mercato secondario. Se un produttore restituisce i diritti all'autorità locale, nei suoi confronti viene posto il divieto di fare nuovamente domanda per ottenere tali diritti. I partecipanti hanno sostenuto che questi diritti non potevano essere valutati separatamente dalla propria attività aziendale (e quindi dall'avviamento) in quanto l'attività aziendale cesserebbe di esistere senza i diritti.

BC100 Dopo aver esaminato le osservazioni dei commentatori e le esperienze delle visite sul campo e dei partecipanti alle tavole rotonde, il Board ha concluso che, in alcuni casi, ci potrebbero essere informazioni insufficienti per valutare attendibilmente il *fair value* (valore equo) di un'attività immateriale separatamente dall'avviamento, nonostante che l'attività sia 'identificabile'. Il Board ha osservato che le attività immateriali i cui *fair value* (valori equi) non poterono essere valutati attendibilmente dai commentatori e dai partecipanti alle visite sul campo e alle tavole rotonde derivarono indifferentemente:

- (a) da diritti legali o altri diritti contrattuali e non sono separabili (ossia potrebbero essere trasferiti solamente come parte della vendita di un'attività aziendale nel suo insieme); o
- (b) da diritti legali o altri diritti contrattuali e sono separabili (ossia possono essere separati o incorporati dall'entità e venduti, trasferiti, dati in licenza, locati o

* Le visite sul campo furono condotte dall'inizio del dicembre 2002 all'inizio dell'aprile 2003 e coinvolsero i membri e il personale dello IASB in riunioni con 41 società in Australia, Francia, Germania, Giappone, Sudafrica, Svizzera e Regno Unito. I membri e il personale dello IASB parteciparono inoltre ad una serie di tavole rotonde insieme a revisori, redattori di bilanci, organismi di normazione contabile e autorità di regolamentazione in Canada e negli Stati Uniti riguardanti i problemi di realizzazione incontrati dalle aziende nordamericane durante la prima applicazione dello US Statements of Financial Accounting Standards n. 141 *Aggregazioni aziendali* e n. 142 *Avviamento e altre attività immateriali*, e le equivalenti Canadian Handbook Sections pubblicati nel giugno 2001.

scambiati, individualmente o insieme al relativo contratto, attività o passività), ma non esiste uno storico o la prova di operazioni di scambio per le stesse attività o per quelle simili, e stimare diversamente il *fair value* (valore equo) dipenderebbe da variabili il cui effetto non è misurabile.

BC101 Ciò nonostante il Board è rimasto dell'opinione che l'utilità del bilancio andrebbe ad aumentare se le attività immateriali acquisite in un'aggregazione aziendale fossero separate dall'avviamento, in modo particolare tenuto conto che la decisione del Board di considerare l'avviamento come un'attività dalla vita indefinita che non è ammortizzata. Il Board è rimasto anche dubbioso sul fatto che la non attendibilità del criterio di rilevazione e valutazione potrebbe essere usato in modo inappropriato da entità come criterio per non rilevare le attività immateriali separatamente dall'avviamento. Ad esempio, lo IAS 22 e la versione precedente dello IAS 38 prevedevano che un acquirente rilevasse un'attività immateriale dell'acquisto separatamente dall'avviamento alla data di acquisizione nel caso in cui era probabile che tutti i benefici economici futuri associati affluissero all'acquirente e il *fair value* (valore equo) dell'attività potesse essere valutato attendibilmente. Durante lo sviluppo dell'ED 3, il Board ha osservato che sebbene le attività immateriali costituiscono una percentuale in aumento delle attività di diverse entità, quelle acquisite nelle aggregazioni aziendali erano spesso incluse nell'importo rilevato come avviamento, nonostante le disposizioni dello IAS 22 e la precedente versione dello IAS 38 stabilivano che dovrebbero essere rilevate separatamente dall'avviamento.

BC102 Pertanto, sebbene il Board ha deciso di non procedere con la proposta secondo cui, ad eccezione del fattore lavoro organizzato, dovrebbero sempre esserci informazioni sufficienti a valutare attendibilmente il *fair value* (valore equo) di un'attività immateriale acquisita in una aggregazione aziendale, il Board ha inoltre deciso:

- (a) di chiarire nello IAS 38 che il *fair value* (valore equo) di un'attività immateriale acquisita in un'aggregazione aziendale può normalmente essere valutato con sufficiente attendibilità in modo da rilevare l'attività separatamente dall'avviamento. Se, per le stime utilizzate per determinare il *fair value* (valore equo) di un'attività immateriale vi è un intervallo di risultati possibili con diverse probabilità, tale fattore di incertezza concorre alla valutazione del *fair value* (valore equo) dell'attività, e non è evidenza dell'incapacità di valutare il *fair value* (valore equo) attendibilmente.
- (b) di includere nello IAS 38 una presunzione relativa secondo cui il *fair value* (valore equo) di un'attività immateriale dalla vita definita acquisita in un'aggregazione aziendale possa essere valutato attendibilmente.
- (c) di chiarire nello IAS 38 che le uniche circostanze in cui potrebbe non essere possibile valutare attendibilmente il *fair value* (valore equo) di un'attività immateriale acquisita in un'aggregazione aziendale sono quelle in cui l'attività immateriale deriva da diritti legali o altri diritti contrattuali e, alternativamente, (i) non sia separabile o (ii) sia separabile ma non esiste uno storico o la prova di operazioni di scambio per le stesse attività o per quelle simili, e stimare diversamente il *fair value* (valore equo) dipenderebbe da variabili il cui effetto non è misurabile.
- (d) di includere nell'IFRS una disposizione per la quale le entità diano una descrizione di ciascuna attività che soddisfa la definizione di attività immateriale e che era stata acquisita in una aggregazione aziendale durante il periodo ma non era stata rilevata separatamente dall'avviamento, e una spiegazione del perché il relativo *fair value* (valore equo) non potesse essere valutato attendibilmente.

BC103 Alcuni commentatori e partecipanti alla visite sul campo hanno suggerito che potrebbe non essere possibile valutare attendibilmente il *fair value* (valore equo) di un'attività immateriale quando sia separabile, a meno che non sia collegata ad un contratto, un'attività o passività (cioè non sia separabile individualmente), non esista uno storico di operazioni di scambio per le stesse attività o per quelle similari a sé stanti e, poiché le relative voci producono congiuntamente gli stessi flussi finanziari, il *fair value* (valore equo) di ognuna di esse potrebbe essere stimato solamente attribuendo arbitrariamente quei flussi finanziari che si verificano tra le due voci. Il Board non ha convenuto sul fatto che tali circostanze forniscono un criterio per ricondurre il valore dell'attività immateriale nell'ambito del valore contabile dell'avviamento. Sebbene alcune attività immateriali sono legate così strettamente ad altre attività o passività identificabili tanto da essere solitamente vendute come un unico 'insieme', sarebbe ancora possibile valutare attendibilmente il *fair value* (valore equo) di tale 'insieme'. Pertanto, il Board ha deciso di includere i seguenti chiarimenti nello IAS 38:

- (a) quando un'attività immateriale acquisita in una aggregazione aziendale è separabile ma soltanto insieme ad una relativa attività immateriale o materiale, l'acquirente rileva il gruppo di attività come un'attività singola separatamente dall'avviamento se i singoli *fair value* (valori equi) delle attività del gruppo non sono misurabili attendibilmente.
- (b) in modo simile, un acquirente rileva come singola attività un gruppo di attività immateriali complementari che costituiscono una marca se i singoli *fair value* (valori equi) delle attività complementari non sono misurabili attendibilmente. Se i singoli *fair value* (valori equi) individuali delle attività complementari sono attendibilmente valutabili, l'acquirente può rilevare tali attività come un'attività singola separatamente dall'avviamento, a condizione che le attività individuali abbiano vite utili similari.

BC104 Come osservato al paragrafo BC90, il Board ha inoltre considerato se i criteri per rilevare contabilmente le attività immateriali separatamente dall'avviamento dovrebbero essere applicate anche ai progetti di ricerca e sviluppo in corso acquisiti in una aggregazione aziendale, concludendo che essi dovrebbero. Nel raggiungere questa conclusione, il Board ha osservato che i criteri dello IAS 22 e della versione precedente dello IAS 38 relativamente alla rilevazione di un'attività immateriale acquisita in un'aggregazione aziendale separatamente dall'avviamento si applicavano a tutte le attività immateriali, compresi i progetti di ricerca e sviluppo in corso. Pertanto, l'effetto di quei Principi consisteva nella rilevazione di qualsiasi elemento immateriale acquisito in un'aggregazione aziendale come un'attività separatamente dall'avviamento, quando fosse stato identificabile e potesse essere misurato attendibilmente, e quando fosse probabile che tutti i benefici economici futuri associati affluissero all'acquirente. Nel caso in cui i criteri non erano soddisfatti, il costo di quell'elemento, incluso nel costo dell'aggregazione, veniva attribuito all'avviamento.

BC105 Il Board non poteva trovare alcuna giustificazione concettuale alla modifica dell'approccio nello IAS 22 e nella versione precedente dello IAS 38 sull'uso degli stessi criteri per tutte le attività immateriali acquisite in un'aggregazione aziendale quando si valuta se tali attività dovrebbero essere rilevate separatamente dall'avviamento. Il Board ha concluso che l'adozione di criteri differenti pregiudicherebbe l'utilità delle informazioni fornite agli utilizzatori in merito alle attività acquisite in una aggregazione, poiché sia la comparabilità che l'attendibilità risulterebbero diminuite.

BC106 Alcuni commentatori dell'ED 3 e dell'Exposure Draft dello IAS 38 hanno espresso la propria preoccupazione sul fatto che l'applicazione degli stessi criteri a tutte le attività immateriali acquisite in un'aggregazione aziendale al fine di valutare se dovrebbero essere rilevate separatamente dall'avviamento comporta il considerare alcuni progetti di ricerca e sviluppo in corso acquisiti in un'aggregazione aziendale diversamente rispetto a progetti simili iniziati internamente. Il Board riconosce ciò. Tuttavia, esso ha concluso che ciò non fornisce un criterio per ricomprendere tali attività immateriali acquisite nell'ambito dell'avviamento. Piuttosto, esso mette in evidenza la necessità di riconsiderare l'opinione adottata nello IAS 38 secondo cui un'attività immateriale non può mai esistere se collegata ad un progetto di ricerca in corso mentre può esistere se collegata ad un progetto di sviluppo in corso una volta che tutti i criteri di differimento dello IAS 38 siano stati soddisfatti. Il Board ha concluso che una riconsiderazione del genere non rientra tra le finalità del suo progetto sulle Aggregazioni aziendali.

Passività potenziali

BC107 L'ED 3 proponeva, e l'IFRS richiede, che un acquirente rilevi separatamente le passività potenziali dell'acquisito (come definito nello IAS 37 *Accantonamenti, passività e attività potenziali*) alla data dell'acquisizione come parte della allocazione del costo di una aggregazione aziendale, a condizione che sia possibile valutare attendibilmente i relativi *fair value* (valori equi). Nel raggiungere la propria decisione di includere questa disposizione nell'IFRS, il Board ha osservato che gli accantonamenti per cessare o ridurre le attività di un acquisito rilevati precedentemente in conformità con il paragrafo 31 dello IAS 22 come parte dell'allocazione del costo di una aggregazione (ma l'IFRS vieta che siano così rilevati; vedere i paragrafi BC76-BC87) non rappresentano passività potenziali dell'acquisito. Nello IAS 37 una passività potenziale viene definita come (a) un'obbligazione possibile che deriva da eventi passati e la cui esistenza sarà confermata solamente dal verificarsi o meno di uno o più eventi futuri incerti non totalmente sotto il controllo dell'entità, o (b) un'obbligazione attuale che deriva da eventi passati ma non è rilevata sia perché non è probabile che sarà necessario l'impiego di risorse atte a produrre benefici economici per estinguere l'obbligazione o perché l'importo dell'obbligazione non può essere determinato con sufficiente attendibilità. Nel caso di accantonamenti per cessazione o riduzione delle attività di un acquisito precedentemente rilevati in conformità con il paragrafo 31 dello IAS 22, non c'è né un'obbligazione attuale né una possibile obbligazione derivante da un evento passato la cui esistenza sarà confermata solo dal verificarsi o meno di uno o più eventi futuri incerti non totalmente sotto il controllo dell'entità.

BC108 Tuttavia, alcuni commentatori all'ED 3 hanno suggerito che l'acquisito e l'acquirente potrebbero concordare che l'acquisito prenda i provvedimenti necessari per soddisfare i criteri di rilevazione relativi agli accantonamenti per ristrutturazione dello IAS 37, ma la realizzazione del programma è subordinata all'acquisizione dell'acquisito in un'aggregazione aziendale. Ciò potrebbe aggirare il divieto contenuto nell'IFRS di rilevare gli accantonamenti per ristrutturazione come parte dell'allocazione del costo di una aggregazione. A differenza delle circostanze contemplate dal Board nel paragrafo BC85, se l'aggregazione aziendale non si realizza l'acquisito non ha obbligazioni per procedere con il progetto. I commentatori proposero che, in tali circostanze, potrebbe essere possibile sostenere che il piano di ristrutturazione si configura, prima dell'aggregazione aziendale, in una delle seguenti opzioni:

- (a) una possibile obbligazione dell'acquisito che deriva da eventi passati e la cui esistenza sarà confermata solo dal verificarsi o meno di uno o più eventi futuri incerti. Pertanto, l'acquirente potrebbe rilevare ciò come una passività potenziale dell'acquisito nell'allocazione del costo dell'aggregazione.

- (b) un'obbligazione attuale dell'acquisito considerata come una passività potenziale fino a quando non diventi probabile che si verificherà un'aggregazione aziendale. Questa obbligazione potrebbe così essere rilevata come passività dall'acquisito, ai sensi dello IAS 37, quando diviene probabile un'aggregazione aziendale e la passività può essere valutata attendibilmente. I commentatori hanno proposto che ciò sarebbe coerente con il paragrafo 41 dell'ED 3 (con una lieve modifica delle parole tale paragrafo ora è il paragrafo 42 dell'IFRS) nel quale si dichiarava che 'un pagamento che un'entità è obbligata contrattualmente ad effettuare, per esempio, a favore dei propri dipendenti o fornitori nel caso sia acquisita in un'aggregazione aziendale, rappresenta un'obbligazione attuale di quella entità, che viene considerata come una passività potenziale finché non diventa probabile che una aggregazione aziendale avrà luogo. L'obbligazione contrattuale è rilevata come passività dall'entità, secondo lo IAS 37, quando diviene probabile un'aggregazione aziendale e la passività può essere valutata attendibilmente. Pertanto, quando si realizza l'aggregazione aziendale, tale passività dell'acquisito è rilevata dall'acquirente come parte dell'allocazione del costo dell'aggregazione.'

BC109 Il Board non era d'accordo sul fatto che il piano di ristrutturazione la cui realizzazione è subordinata all'aggregazione aziendale fosse indifferentemente (a) una possibile obbligazione dell'acquisito che, prima dell'aggregazione aziendale, soddisfa la parte (a) della definizione di passività potenziale, oppure (b) un'obbligazione attuale dell'acquisito che è considerata come una passività potenziale finché non diventa probabile che un'aggregazione aziendale avrà luogo. Ciò in quanto:

- (a) una possibile obbligazione risponde alla definizione di passività potenziale solamente se soddisfa tutti i criteri seguenti:
- (i) deriva da eventi passati;
 - (ii) la relativa esistenza sarà confermata solamente dal verificarsi o meno di uno o più eventi futuri incerti; e
 - (iii) l'(gli) evento(i) futuro(i) incerto(i) non è(sono) totalmente sotto il controllo dell'entità.

Il Board ha concluso che un piano di ristrutturazione la cui realizzazione sia subordinata all'aggregazione aziendale, sebbene soddisfi i criteri in (i) e (ii) di cui sopra, non riesce a soddisfare il criterio in (iii). Ciò in quanto l'evento futuro incerto (cioè l'essere acquisito in un'aggregazione aziendale) generalmente è sotto il controllo dell'acquisito.

- (b) prima dell'aggregazione aziendale, l'acquisito non ha stabilito un'obbligazione attuale. In conformità con il paragrafo 72 dello IAS 37, un'obbligazione implicita di ristrutturazione sorge solo quando l'entità abbia:
- (i) un dettagliato programma formale per la ristrutturazione; e
 - (ii) fatto sorgere nei terzi interessati la valida aspettativa che l'entità realizzerà la ristrutturazione perché ne ha iniziato la realizzazione o perché ne ha già comunicato gli aspetti principali ai terzi interessati.

Il Board ha concluso che se la realizzazione del piano è subordinata all'acquisizione dell'acquisito in un'aggregazione aziendale, allora il criterio in (ii) non è stato soddisfatto. Anche nel caso in cui gli aspetti principali del piano fossero comunicati ai terzi interessati, la 'valida aspettativa' sarebbe subordinata all'acquisizione dell'entità in un'aggregazione aziendale—una possibilità che non si è contemplata nelle parole usate nel paragrafo 72 dello IAS 37.

- BC110 Pertanto, per evitare qualsiasi confusione o la possibilità di aggirare l'intenzione del Board in merito al trattamento degli accantonamenti per ristrutturazione, nel paragrafo 43 dell'IFRS il Board ha deciso di chiarire che il programma di ristrutturazione di un acquisito la cui realizzazione è subordinata al fatto che l'acquisizione sia avvenuta mediante un'aggregazione aziendale, non costituisce, immediatamente prima dell'aggregazione aziendale, un'obbligazione attuale dell'acquisito, né rappresenta una passività potenziale dell'acquisito. Pertanto, un acquirente non deve rilevare tali programmi di ristrutturazione come parte dell'allocazione del costo dell'aggregazione.
- BC111 Nello sviluppare l'ED 3 e l'IFRS, il Board ha osservato che, sebbene una passività potenziale dell'acquisito non sia rilevata dall'acquisito precedentemente all'aggregazione aziendale, tale passività potenziale ha un *fair value* (valore equo) il cui importo riflette le aspettative di mercato circa qualsiasi elemento di incertezza sulla possibilità che l'impiego di risorse atte a produrre benefici economici sarà necessario per estinguere l'obbligazione possibile o attuale. Di conseguenza, l'esistenza delle passività potenziali dell'acquisito ha l'effetto di abbassare il prezzo che un acquirente è preparato a pagare per l'acquisito, vale a dire l'acquirente è, in realtà, stato pagato per accollarsi l'obbligazione sotto forma di prezzo d'acquisto ridotto pagato per l'acquisito.
- BC112 Il Board ha osservato che ciò mette in evidenza una non uniformità tra i criteri di rilevazione che si applicano alle passività e alle passività potenziali nello IAS 37 e il *Quadro sistematico* (entrambi permettono la rilevazione delle passività solamente se sia probabile che un impiego di risorse atte a produrre benefici economici sarà necessario per estinguere un'obbligazione attuale) e la valutazione al *fair value* (valore equo) del costo di un'aggregazione aziendale. Effettivamente, il criterio di rilevazione basato sulla probabilità che si applica alle passività nello IAS 37 e nel *Quadro sistematico* non sono fundamentalmente uniformi con qualsiasi *fair value* (valore equo) o criterio di valutazione del valore atteso in quanto le aspettative circa la probabilità che un impiego di risorse atte a produrre benefici economici sarà necessario per estinguere un'obbligazione possibile o attuale si rifletterà nella valutazione di quella obbligazione possibile o attuale. Tuttavia, il Board ha convenuto che il ruolo della probabilità nel *Quadro sistematico* dovrebbe essere considerato più generalmente come parte di un prossimo progetto sui Concetti.
- BC113 Il Board ha inoltre osservato che i principi dello IAS 37 sono stati sviluppati in gran parte per gli accantonamenti generati internamente e non per le obbligazioni per le quali l'entità è stata pagata affinché le assumesse. Ciò non differisce dalle situazioni in cui le attività sono rilevate come conseguenza dell'aggregazione aziendale, anche se esse non sarebbero state rilevate se fossero state generate internamente. Ad esempio, non è consentito che alcune attività immateriali generate internamente siano rilevate dall'entità ma sarebbero rilevate da un acquirente come parte dell'allocazione del costo dell'acquisizione di quella entità.
- BC114 Nello sviluppare l'ED 3 il Board ha proposto che una passività potenziale rilevata come parte dell'allocazione del costo di un'aggregazione aziendale dovrebbe essere esclusa dall'ambito di applicazione dello IAS 37 e valutata dopo una rilevazione iniziale al *fair value* (valore equo) con le variazioni di *fair value* (valore equo) rilevate nel conto economico fino all'estinzione o fino alla risoluzione dell'evento futuro incerto descritto nella definizione di passività potenziale. Nel considerare le osservazioni dei commentatori su questa problematica, il Board ha osservato che la valutazione di tali passività potenziali dopo la valutazione iniziale al *fair value* (valore equo) risulterebbe non uniforme con le conclusioni da esso raggiunte sulla contabilizzazione delle garanzie finanziarie e degli impegni volti al reperimento di

finanziamenti a tassi d'interesse inferiori a quelli di mercato nel riesame dello IAS 39 *Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione*.

BC115 Il Board ha deciso di modificare la proposta contenuta nell'ED 3 riguardante l'uniformità con lo IAS 39. Pertanto, l'IFRS richiede che le passività potenziali rilevate come parte dell'allocazione del costo di un'aggregazione siano valutate successivamente alla loro rilevazione iniziale al più alto tra:

- (a) l'importo che sarebbe rilevato in conformità con lo IAS 37, e
- (b) l'importo rilevato inizialmente meno, ove applicabile, l'ammortamento complessivo rilevato in conformità con lo IAS 18 *Ricavi*.

Il Board ha osservato che se non si specifica la contabilizzazione successiva, ciò potrebbe comportare una errata eliminazione contabile di alcune o tutte le passività potenziali immediatamente dopo l'aggregazione.

BC116 Per evitare qualsiasi confusione sull'interazione tra lo IAS 39 e la disposizione di cui sopra, il Board ha inoltre deciso di chiarire nell'IFRS che:

- (a) la disposizione di cui sopra non si applica ai contratti contabilizzati in conformità con lo IAS 39.
- (b) gli impegni all'erogazione di un finanziamento esclusi dall'ambito di applicazione dello IAS 39 che non rappresentano impegni a erogare finanziamenti a tassi di interesse inferiori a quelli di mercato, sono contabilizzati come passività potenziali dell'acquisito se, alla data di acquisizione, non è probabile che sia richiesto l'impiego di risorse atte a produrre benefici economici per estinguere tale obbligazione o se l'importo dell'obbligazione non può essere determinato in maniera sufficientemente attendibile. Tale impegno all'erogazione di un finanziamento è rilevato separatamente come parte dell'allocazione del costo di un'aggregazione solo se il relativo *fair value* (valore equo) può essere valutato attendibilmente.

BC117 Come parte della seconda fase del progetto sulle Aggregazioni aziendali, il Board sta valutando se anche le voci che soddisfano la definizione di attività potenziali dello IAS 37 dovrebbero essere rilevate separatamente come parte dell'allocazione del costo di un'aggregazione aziendale. Tuttavia, il Board ha deciso che fosse necessario occuparsi delle passività potenziali dell'acquisito nella prima fase del suo progetto, dato che si è concordato di riconsiderare le disposizioni dello IAS 22 sul trattamento dell'avviamento negativo come parte di quella prima fase. Il Board ha osservato che l'avviamento negativo, come stabilito ai sensi dello IAS 22, potrebbe essere derivato come conseguenza, tra le altre cose, della mancata rilevazione delle passività potenziali dell'acquisito per le quali l'acquirente è stato pagato, sotto forma di prezzo di acquisto ridotto, affinché le assumesse su di sé.

Obbligazioni contrattuali dell'acquisito per le quali il pagamento è determinato da un'aggregazione aziendale

BC118 L'IFRS chiarisce che il pagamento richiesto contrattualmente all'acquisito a favore, ad esempio, dei propri dipendenti o fornitori, nel caso che sia acquisito in un'aggregazione aziendale, sarebbe rilevato dall'acquirente come parte dell'allocazione del costo dell'aggregazione. Il Board ha concordato che precedentemente all'aggregazione aziendale, tale accordo contrattuale dà origine all'obbligazione attuale dell'acquisito. Questa obbligazione attuale soddisfa la definizione di passività potenziale dello IAS 37 fino a quando non diventa probabile che avrà luogo un'aggregazione aziendale. Una volta che diventa probabile che

un'aggregazione aziendale avrà luogo, l'obbligazione dovrebbe, in conformità con lo IAS 37, essere rilevata come una passività dall'acquisito, a condizione che possa essere valutata attendibilmente. Pertanto, quando si realizza l'aggregazione aziendale, la passività è rilevata dall'acquirente come parte dell'allocazione del costo dell'aggregazione.

- BC119 Il Board ha concluso che il trattamento di tali obbligazioni nello IAS 22 era ambiguo e che l'IFRS dovrebbe pertanto chiarirlo.
- BC120 Tuttavia, come descritto nei paragrafi BC108-BC110, il Board ha specificato che il programma di ristrutturazione di un acquisito, la cui realizzazione è subordinata al fatto che l'acquisizione sia avvenuta mediante un'aggregazione aziendale, non costituisce, immediatamente prima dell'aggregazione, un'obbligazione attuale dell'acquisito.

Valutazione delle attività identificabili acquisite e di passività e passività potenziali sostenute o assunte identificabili (paragrafi 36 e 40)

- BC121 Lo IAS 22 includeva un trattamento contabile di riferimento e consentiva un trattamento alternativo per la valutazione iniziale delle attività nette identificabili acquisite in una aggregazione aziendale e quindi per la valutazione iniziale di eventuali interessenze di terzi. Il Board ha convenuto che consentire diversi metodi di contabilizzazione per operazioni simili compromette l'utilità delle informazioni fornite agli utilizzatori dei documenti di comunicazione dei risultati di bilancio, in quanto la comparabilità e l'affidabilità risultano ridotte. Il Board ha concluso che la qualità dei Principi verrebbe migliorata omettendo l'opzione esistente nello IAS 22 dall'IFRS che deriva dalla prima fase del relativo progetto sulle Aggregazioni aziendali. L'ED 3 proponeva, e l'IFRS richiede, che attività, passività e passività potenziali identificabili dell'acquisito, rilevate come parte della allocazione del costo dell'aggregazione aziendale, siano inizialmente valutate dall'acquirente ai rispettivi *fair value* (valori equi) alla data di acquisizione. Pertanto, qualsiasi interessenza di terzi nell'acquisito sarà riportata a un valore proporzionale all'interessenza di terzi nel *fair value* (valore equo) netto di tali voci. Quasi tutti i commentatori all'ED 3 hanno appoggiato la proposta, in linea con il trattamento alternativo concesso nello IAS 22.
- BC122 Applicando il trattamento contabile di riferimento dello IAS 22, l'acquirente avrebbe valutato inizialmente ciascuna attività e passività identificabile dell'acquisito come sommatoria di:
- (a) il proprio *fair value* (valore equo) alla data dell'operazione di scambio ma solamente nella misura dell'interessenza partecipativa ottenuta dall'acquirente nell'operazione di scambio; e
 - (b) il valore proporzionale dell'interessenza di terzi nel valore contabile precedente all'aggregazione.
- BC123 Nel valutare il trattamento contabile di riferimento dello IAS 22, il Board ha osservato che la disposizione dello IAS 27 *Bilancio consolidato e separato* relativa alla preparazione del bilancio consolidato dipende dall'esistenza di un gruppo. La finalità del bilancio consolidato è di fornire agli utilizzatori informazioni finanziarie rilevanti e attendibili circa le risorse sotto il controllo dell'entità controllante in modo da riflettere il fatto che le relative entità operano come un'unica entità economica. Pertanto, in base allo IAS 27 il bilancio consolidato del gruppo è volto a riflettere i risultati di quel gruppo e le risorse sotto il controllo dell'entità controllante, indipendentemente dalla misura della partecipazione di capitale posseduta. Come conseguenza, lo IAS 27 prevede il consolidamento di tutte le attività e passività identificabili dell'entità

controllata, non permettendo un approccio proporzionale alla preparazione del bilancio consolidato. Così, fatta eccezione per l'avviamento derivante dall'acquisizione di una controllata, il 100 per cento delle attività e delle passività di una controllata sono incluse nel bilancio consolidato a partire dalla data in cui la controllante ottiene il controllo di quella controllata, indipendentemente dalla partecipazione di capitale posseduta nella controllata.

- BC124 Il Board ha concluso che la valutazione mista riportata ai sensi del trattamento contabile di riferimento dello IAS 22 non era uniforme con l'approccio di consolidamento dello IAS 27 e con la finalità di fornire agli utilizzatori informazioni finanziarie rilevanti e attendibili circa le risorse sotto il controllo dell'entità controllante.
- BC125 Il Board ha osservato che il trattamento alternativo permesso forniva agli utilizzatori le informazioni sui *fair value* (valori equi) alla data di acquisizione delle attività e passività identificabili dell'acquisito, insieme a qualsiasi quota di pertinenza di terzi in quei *fair value* (valori equi). Il Board ha concluso che il presente trattamento era coerente con l'approccio di consolidamento adottato dallo IAS 27 e con la finalità del bilancio consolidato in quanto le informazioni da esso fornite permettevano agli utilizzatori di valutare in modo migliore le capacità di generazione di flussi finanziari delle attività nette identificabili acquisite nell'aggregazione aziendale. Il Board ha inoltre osservato che il trattamento alternativo permesso forniva agli utilizzatori del bilancio consolidato di gruppo informazioni più utili per valutare l'attendibilità della direzione aziendale nell'uso delle risorse ad essa affidate.
- BC126 Il Board ha esaminato l'opinione secondo cui, nonostante l'uso del controllo per definire i limiti di un gruppo nello IAS 27, il punto centrale del bilancio consolidato rimane quello dei proprietari della controllate. In base a ciò e poiché il costo di un'aggregazione aziendale è legata solamente alla percentuale delle attività nette identificabili acquisite dalla controllante, tali attività nette identificabili dovrebbero essere valutate ai loro *fair value* (valori equi) soltanto in misura della partecipazione della controllante ottenuta nell'operazione di scambio. In altre parole, la quota proporzionale di terzi nelle attività nette identificabili acquisita dalla controllante non fa parte dell'operazione di scambio e, pertanto, dovrebbe essere esposta in base ai valori contabili precedenti l'aggregazione. Coloro che appoggiano questo approccio sostengono che esso è coerente con la disposizione dello IAS 22 di rilevare solamente l'importo dell'avviamento acquisito dalla controllante sulla base di un'interessenza partecipativa della controllante, piuttosto che l'importo dell'avviamento controllato dalla controllante come conseguenza dell'aggregazione.
- BC127 Tuttavia, il Board ha concluso che l'uso del controllo per definire i limiti di un gruppo nello IAS 27 rimane fondamentale per identificare la finalità del bilancio consolidato, anche nel caso in cui lo scopo del bilancio consolidato si concentri sui proprietari della controllante. Nel modello di consolidamento focalizzato sui proprietari della controllante ma nel quale venga usato il controllo per definire i limiti del gruppo, la finalità del bilancio consolidato per quel gruppo sarebbe di fornire le informazioni ai proprietari della controllante in merito alle risorse sotto il loro controllo, indipendentemente dalla misura della partecipazione al capitale posseduta dalla controllante in quelle risorse. Il Board ha concluso che le informazioni sui *fair value* (valori equi) alla data di acquisizione delle attività, passività e passività potenziali identificabili dell'acquisito forniscono ai proprietari della controllante informazioni maggiormente utili circa le risorse sotto il loro controllo rispetto alla valutazione mista evidenziata dal trattamento contabile di riferimento.

BC128 Il Board ha tuttavia osservato che la disposizione dello IAS 22 di rilevare solamente l'importo dell'avviamento acquisito dalla controllante sulla base di un'interessenza partecipativa della controllante, piuttosto che l'importo dell'avviamento controllato dalla controllante come conseguenza dell'aggregazione aziendale risulta difficoltosa. Il Board ha visto una manchevolezza nell'interazione tra lo IAS 22 e lo IAS 27 anziché l'indicazione che il bilancio consolidato preparato in conformità con lo IAS 27 sia volto a riflettere soltanto le risorse attribuibili ai proprietari della controllante sulla base dell'interessenza partecipativa posseduta dalla controllante. Il Board ha concluso che se questo fosse effettivamente la finalità del bilancio consolidato, allora l'unico approccio che soddisferebbe tale finalità sarebbe un approccio proporzionale al consolidamento per tutte le attività acquisite e le passività assunte in un'aggregazione aziendale. Il Board sta riconsiderando la disposizione di rilevare solamente l'importo dell'avviamento acquisito dalla controllante sulla base di un'interessenza partecipativa della controllante come parte della seconda fase del relativo progetto sulle Aggregazioni aziendali.

Avviamento (paragrafi 51-55)

Rilevazione iniziale dell'avviamento come attività

BC129 L'ED 3 proponeva, e l'IFRS richiede, che l'acquirente rilevi l'avviamento acquisito in una aggregazione aziendale come attività, valutandolo inizialmente come l'eccedenza del costo dell'aggregazione rispetto alla propria quota di interessenza nel *fair value* (valore equo) netto delle attività, passività e passività potenziali identificabili dell'acquisito. Queste proposte sono state appoggiate da quasi tutti i commentatori dell'ED 3. Ad eccezione dell'effetto della rilevazione delle passività potenziali dell'acquisito nella valutazione dell'avviamento acquisito (vedere i paragrafi BC107-BC117), queste disposizioni sono coerenti con le disposizioni contenute precedentemente nello IAS 22. Tuttavia, il Board ha deciso che l'IFRS non dovrebbe creare confusione tra le tecniche di valutazione e i concetti e, pertanto, a differenza dello IAS 22, l'IFRS definisce l'avviamento in termini che riguardano la sua natura piuttosto che la sua valutazione. In particolare, l'avviamento viene definito dall'IFRS come dei benefici economici futuri derivanti da attività che non possono essere individualmente identificate e separatamente rilevate.

BC130 Nello sviluppare l'ED e l'IFRS, il Board ha osservato che quando l'avviamento è valutato in via residuale, esso potrebbe comprendere i seguenti componenti:

- (a) il *fair value* (valore equo) dell'elemento di continuità aziendale dell'acquisito. L'elemento di continuità aziendale rappresenta la capacità dell'acquisito di ottenere un tasso più alto di rendimento su un assieme coordinato di attività nette rispetto al tasso che ci si sarebbe aspettati da quelle attività nette che operano separatamente. Questo valore deriva dalle sinergie delle attività nette dell'acquisito come anche da altri benefici come i fattori legati alle imperfezioni del mercato, compresa la capacità di ottenere profitti monopolistici e barriere all'entrata nel mercato.
- (b) il *fair value* (valore equo) delle sinergie attese e di altri benefici derivanti dall'aggregazione delle attività nette dell'acquisito con quelle dell'acquirente. Queste sinergie ed altri benefici sono unici per ciascuna aggregazione aziendale, e diverse aggregazioni producono sinergie differenti e, da qui, valori differenti.
- (c) retribuzioni eccessive dell'acquirente.
- (d) errori nella valutazione e rilevazione del *fair value* (valore equo) del costo dell'aggregazione aziendale o delle attività, passività o passività potenziali

identificabili dell'acquisito, oppure un principio contabile che richiede di valutare tali voci identificabili ad un importo che non corrisponde al *fair value* (valore equo).

- BC131 Il Board ha osservato che il terzo e il quarto componente non fanno parte concettualmente dell'avviamento e delle attività, mentre il primo e il secondo componente *fanno* concettualmente parte dell'avviamento. Il Board ha descritto il primo e il secondo componente come 'avviamento di base' ed ha incentrato la propria analisi prima sulla possibilità o meno che l'avviamento di base debba essere rilevato come attività.
- BC132 Nel *Quadro sistematico* un'attività è definita come una risorsa controllata dall'entità come risultato di eventi passati e dalla quale sono attesi in futuro flussi di benefici economici per l'entità. Il paragrafo 53 del *Quadro sistematico* dichiara che 'Il beneficio economico futuro compreso in un'attività è il potenziale contributo, diretto o indiretto, ai flussi finanziari e mezzi equivalenti che affluiranno all'entità.' Il Board ha concluso che l'avviamento di base rappresenta le risorse dalle quali sono attesi benefici economici futuri per l'entità. Nel considerare se l'avviamento di base rappresenti una risorsa *controllata* dall'entità, il Board ha considerato l'affermazione secondo cui l'avviamento di base deriva, almeno in parte, da fattori come una forza lavoro altamente qualificata, clienti fidelizzati ecc, e che tali fattori non possono essere considerati come controllati dall'entità in quanto la forza lavoro può andarsene e i clienti possono rivolgersi altrove. Tuttavia, il Board ha concluso che nel caso dell'avviamento di base, il controllo sta nel potere dell'acquirente di indirizzare le politiche e la direzione aziendale dell'acquisito. Pertanto, il Board ha concluso che l'avviamento di base soddisfa la definizione di attività del *Quadro sistematico*.
- BC133 Il Board ha poi considerato se l'inclusione del terzo e del quarto componente identificati nel paragrafo BC130 nella valutazione dell'avviamento acquisito dovrebbe evitare che l'avviamento sia rilevato come attività dall'acquirente. Nella misura in cui l'avviamento acquisito include tali componenti, esso comprende voci che non costituiscono attività. Così, la loro inclusione nell'attività descritta come avviamento non sarebbe una rappresentazione fedele.
- BC134 Il Board ha osservato che non sarebbe possibile determinare l'importo attribuibile ad ogni componente dell'avviamento acquisito. Sebbene si potrebbero verificare dei problemi legati alla fedele rappresentazione nel rilevare tutti i componenti nell'insieme come avviamento, esistono dei problemi corrispondenti nell'ipotesi alternativa di rilevazione di tutti i componenti immediatamente come costo. In altre parole, nella misura in cui la valutazione dell'avviamento acquisito include l'avviamento di base, la rilevazione di quell'attività come un costo non è altrettanto una rappresentazione fedele.
- BC135 Il Board ha concluso che l'avviamento acquisito in un'aggregazione aziendale è valutato in via residuale ha probabilità di configurarsi primariamente nell'avviamento di base alla data di acquisizione, e che la sua rilevazione come attività è una rappresentazione più fedele rispetto alla sua rilevazione come costo.

Contabilizzazione successiva dell'avviamento

- BC136 L'ED 3 proponeva, e l'IFRS richiede, che l'avviamento acquisito in una aggregazione aziendale sia iscritto successivamente alla rilevazione iniziale al costo, al netto di eventuali perdite per riduzione di valore accumulate. Pertanto, non è consentito ammortizzare l'avviamento ma si deve invece verificarlo per riduzione di valore annualmente o con maggiore frequenza se determinati eventi o cambiamenti di circostanze indicano che potrebbe subire una riduzione di valore, in conformità con lo

IAS 36 *Riduzione di valore delle attività*. Lo IAS 22 prevedeva che l'avviamento acquisito fosse ammortizzato sistematicamente in base alla migliore stima della sua vita utile. C'era una presunzione relativa che la sua vita utile non eccedeva venti anni a partire dalla rilevazione iniziale. Se tale presunzione fosse respinta, si richiedeva che l'avviamento acquisito fosse verificato per riduzione di valore in conformità con la versione precedente dello IAS 36 almeno alla chiusura di ogni esercizio, anche nel caso in cui non ci fosse alcuna indicazione di riduzione di valore.

BC137 Nella considerazione della corretta contabilizzazione dell'avviamento acquisito successivamente alla sua rilevazione iniziale, il Board ha esaminato i seguenti tre approcci:

- (a) ammortamento a quote costanti ma con una verifica per riduzione di valore se vi sia un'indicazione che l'avviamento possa aver subito una riduzione di valore;
- (b) non ammortamento ma una verifica della riduzione di valore da effettuarsi annualmente o con maggiore frequenza se determinati eventi o cambiamenti di circostanze indicano che l'avviamento potrebbe subire una riduzione di valore; e
- (c) permettere alle entità di scegliere tra gli approcci (a) e (b).

BC138 Concordando in via generale con i commentatori dell'ED 3 che avevano espresso una chiara opinione su questa problematica, il Board ha concluso che la scelta tra gli approcci (a) e (b) non dovrebbe essere concessa alle entità. Permettere tale scelta compromette l'utilità delle informazioni fornite agli utilizzatori del bilancio in quanto sia la comparabilità che l'affidabilità risultano ridotte.

BC139 I commentatori dell'ED 3 che hanno espresso una chiara opinione su questa questione hanno sostenuto generalmente l'approccio (a). A supporto di quell'approccio, sono state da loro avanzate le seguenti argomentazioni:

- (a) l'avviamento acquisito costituisce un'attività impiegata e sostituita da un avviamento generato internamente. Pertanto, l'ammortamento assicura che l'avviamento acquisito sia rilevato in conto economico e che al suo posto nessun avviamento generato internamente sia rilevato come attività, ciò uniformandosi al divieto generale dello IAS 38 di rilevare l'avviamento generato internamente.
- (b) concettualmente, l'ammortamento è un metodo di allocazione del costo dell'avviamento acquisito negli esercizi in cui viene impiegato ed è coerente con l'approccio adottato per altre attività materiali e immateriali immobilizzate che non hanno una vita utile indefinita. In effetti, alle entità si richiede di determinare la vita utile degli elementi di immobili, impianti e macchinari e di allocare i loro valori ammortizzabili su base sistematica lungo tale vita utile. Non esiste una ragione concettuale nel trattare in modo diverso l'avviamento acquisito.
- (c) per la vita utile dell'avviamento acquisito non si può effettuare una previsione dal livello di attendibilità soddisfacente, né può essere conosciuta la modalità con cui quell'avviamento si riduce. Tuttavia, l'ammortamento sistematico, sebbene effettuato arbitrariamente nell'esercizio, fornisce un giusto equilibrio tra la solidità concettuale e l'operatività ad un costo accettabile: ciò costituisce soltanto una soluzione pratica ad un problema impossibile.

BC140 Nella considerazione di tali commenti, il Board ha concordato che il raggiungimento di un livello di attendibilità accettabile sotto forma di fedeltà di rappresentazione e, contemporaneamente, la scoperta di una sorta di equilibrio tra ciò che è fattibile, rappresentavano la sfida primaria da esso affrontata nella deliberazione della contabilizzazione successiva dell'avviamento. Il Board ha osservato che la vita utile dell'avviamento acquisito e la modalità con cui si riduce non possono, generalmente,

essere previste, sebbene l'ammortamento dipende da tali previsioni. Come conseguenza, l'importo ammortizzato in qualsiasi esercizio può essere al meglio descritto come una stima arbitraria dell'utilizzo dell'avviamento acquisito durante quell'esercizio. Il Board riconosce che se l'avviamento si configura in un'attività, in un certo senso deve essere vero che l'avviamento acquisito in un'aggregazione aziendale è impiegato e sostituito dall'avviamento generato internamente, a condizione che un'entità sia in grado di conservare il valore complessivo dell'avviamento (attraverso, ad esempio, le risorse utilizzate nella pubblicità e nel servizio ai clienti). Tuttavia, coerentemente con l'opinione da esso raggiunta nello sviluppare l'ED 3, il Board rimane dubbioso sull'utilità dell'addebito di un ammortamento che rifletta l'utilizzo dell'avviamento acquisito mentre non viene rilevato l'avviamento sostitutivo generato internamente. Pertanto, il Board ha riaffermato la conclusione raggiunta nello sviluppare l'ED 3 secondo cui l'ammortamento a quote costanti dell'avviamento durante un periodo arbitrario non riesce a fornire informazioni utili. Il Board ha osservato che sia i casi conosciuti che le ricerche condotte appoggiano questa opinione.

- BC141 Nella considerazione delle osservazioni, sintetizzate nel paragrafo BC139(b), dei commentatori, il Board ha osservato che sebbene la vita utile, sia dell'avviamento che delle attività materiali immobilizzate, è collegata direttamente al periodo lungo il quale si prevede che tale avviamento ed attività possano generare flussi finanziari netti in entrata per l'entità, l'utilità fisica attesa di attività materiali immobilizzate pone un limite all'entità sulla vita utile delle attività. In altre parole, a differenza dell'avviamento, la vita utile di un'attività materiale immobilizzata non può mai andare oltre l'utilità fisica attesa del bene per l'entità.
- BC142 Il Board ha riaffermato l'opinione raggiunta nello sviluppare l'ED 3 secondo cui se si potesse concepire una rigida e funzionale verifica per riduzione di valore, informazioni maggiormente utili sarebbero fornite agli utilizzatori del bilancio di un'entità in base ad un approccio in cui l'avviamento non viene ammortizzato ma si procede alla verifica per riduzione di valore, annuale o con una frequenza maggiore, se gli eventi o i cambiamenti delle circostanze indicano che l'avviamento possa subire una riduzione di valore. Dopo aver considerato le osservazioni dei commentatori dell'Exposure Draft delle modifiche proposte allo IAS 36 in merito alla forma che tale verifica per riduzione di valore dovrebbe assumere, il Board ha concluso che si potrebbe concepire una verifica per riduzione di valore sufficientemente rigorosa e funzionale. Le relative deliberazioni in merito alla forma che la verifica per riduzione di valore dovrebbe assumere sono incluse nelle Motivazioni per le conclusioni dello IAS 36.

Eccedenza rispetto al costo della quota di interessenza dell'acquirente nel *fair value* (valore equo) netto delle attività, passività e passività potenziali identificabili dell'acquisito (paragrafi 56 e 57)

- BC143 In alcune aggregazioni aziendali la quota di interessenza dell'acquirente nel *fair value* (valore equo) netto delle attività, passività e passività potenziali identificabili dell'acquisito eccede il costo dell'aggregazione. Tale eccedenza, a cui si fa comunemente riferimento come avviamento negativo, è di seguito indicata come eccedenza.
- BC144 L'ED 3 proponeva, e l'IFRS richiede, che nel caso in cui esista un'eccedenza, l'acquirente dovrebbe:
- (a) prima rivedere l'identificazione e la misurazione delle attività, passività e passività potenziali identificabili dell'acquisito e la determinazione del costo dell'aggregazione; e

- (b) rilevare immediatamente a conto economico l'eventuale eccedenza residua dopo la nuova misurazione.
- BC145 In via generale, i commentatori dell'ED 3 non hanno appoggiato la proposta di rilevare immediatamente in conto economico qualsiasi eccedenza residua dopo la nuova misurazione. Le loro obiezioni si basavano sui seguenti punti di vista:
- (a) qualsiasi eccedenza del genere ha probabilità di verificarsi per le aspettative di perdite e spese future.
- (b) rilevare l'eccedenza immediatamente in conto economico non sarebbe una rappresentazione fedele nella misura in cui dipende da errori di misurazione o per la disposizione contenuta in un principio contabile di valutare le attività nette identificabili acquisite ad un importo diverso dal *fair value* (valore equo), ma trattato come se lo fosse, al fine di allocare il costo dell'aggregazione.
- (c) la proposta non è uniforme con la contabilizzazione al costo storico.
- BC146 Nel considerare le osservazioni dei commentatori, il Board ha concordato che la maggior parte delle aggregazioni aziendali rappresentano delle operazioni di scambio in cui ciascuna parte riceve e cede un valore uguale. Come conseguenza, l'esistenza di un'eccedenza potrebbe indicare che:
- (a) i valori attribuiti alle attività identificabili dell'acquisito sono stati sopravvalutati;
- (b) passività e/o passività potenziali identificabili dell'acquisita sono state omesse o i valori attribuiti a quelle voci sono state sottovalutate; oppure
- (c) i valori assegnati alle voci comprensive del costo dell'aggregazione aziendale sono stati sottovalutati.
- BC147 Il Board ha riaffermato la sue precedenti conclusioni secondo cui in rari casi l'eccedenza dovrebbe rimanere se le valutazioni inerenti alla contabilizzazione dell'aggregazione aziendale sono eseguite correttamente e tutte le passività e passività potenziali identificabili dell'acquisito sono state correttamente identificate e rilevate. Pertanto, quando esiste una tale eccedenza, l'acquirente dovrebbe prima rivedere l'identificazione e la misurazione delle attività, passività e passività potenziali identificabili dell'acquisito e la determinazione del costo dell'aggregazione aziendale.
- BC148 Il Board ha inoltre osservato che qualsiasi eccedenza residua dopo la nuova misurazione potrebbe comprendere uno o più dei componenti di cui sotto:
- (a) errori che rimangono, nonostante la nuova misurazione, nella rilevazione o nella determinazione del *fair value* (valore equo) del costo dell'aggregazione ovvero delle attività, passività e passività potenziali identificabili dell'acquisito.
- (b) la disposizione contenuta in un principio contabile di valutare le attività nette identificabili acquisite a un importo diverso dal *fair value* (valore equo), ma trattato come se lo fosse, al fine di allocare il costo dell'aggregazione.
- (c) un acquisto a prezzi favorevoli. Ciò potrebbe verificarsi, per esempio, quando colui che vende un'attività aziendale desidera ritirarsi da quell'attività per ragioni che non siano di natura economica ed è preparato ad accettare, a titolo di corrispettivo, un valore inferiore al relativo *fair value* (valore equo).
- BC149 Il Board non è stato d'accordo con l'opinione secondo cui le aspettative di perdite e spese future potevano dare origine ad un'eccedenza. Sebbene le aspettative di perdite e spese future hanno l'effetto di far abbassare il prezzo che un'acquirente è disposto a pagare per l'acquisito, il *fair value* (valore equo) netto delle attività, passività e

passività potenziali identificabili dell'acquisito sarà influenzato in modo similare. Ad esempio, si supponga che il valore attuale dei flussi finanziari futuri attesi da una attività aziendale sia 100, a condizione che 20 sia speso nella ristrutturazione dell'attività aziendale, ma solo 30 nel caso in cui non venga eseguita nessuna ristrutturazione. Si supponga inoltre che nell'attività aziendale non ci sia alcun avviamento. Qualsiasi acquirente sarebbe quindi disposto a pagare 80 per acquisire l'attività aziendale, a condizione che anche esso possa generare i flussi finanziari aggiuntivi come conseguenza della ristrutturazione. Il *fair value* (valore equo) dell'attività aziendale è pertanto 80. Questo importo è rapportato al *fair value* (valore equo) netto delle attività, passività e passività potenziali identificabili dell'acquisito. Il *fair value* (valore equo) netto di tali voci è inoltre 80 e non 100 in quanto i costi, quantificabili in 20, per generare il valore di 100 non sono stati ancora sostenuti. In altre parole, le aspettative di perdite e spese future si riflettono nel *fair value* (valore equo) delle attività, passività e passività potenziali identificabili dell'acquisita. Il Board ha osservato che una possibile causa degli errori accennati nel paragrafo BC148(a) consiste in una incapacità di riflettere correttamente il *fair value* (valore equo) delle attività, passività e passività potenziali identificabili dell'acquisito nella loro attuale localizzazione e condizione, rispecchiando il livello attuale della loro rappresentazione.

BC150 Nello sviluppare l'ED e l'IFRS, il Board ha considerato il corretto trattamento per un'eccedenza comprensiva dei componenti identificati nel paragrafo BC148 valutando se debba essere rilevata:

- (a) come riduzione dei valori attribuiti ad alcune delle attività nette identificabili dell'acquisito (ad esempio, riducendo proporzionalmente i valori attribuiti alle attività identificabili dell'acquisito senza prezzi di mercato prontamente osservabili);
- (b) come una passività distinta; oppure
- (c) immediatamente in conto economico.

Rilevare l'eccedenza come riduzione dei valori attribuiti ad alcune attività nette

BC151 Il Board ha considerato il parere secondo cui la rilevazione dell'eccedenza attraverso la riduzione dei valori attribuiti alle attività nette identificabili dell'acquisito sia corretta in quanto coerente con il criterio contabile del costo storico, che non rileva le attività nette totali acquisite superiori al costo totale di tali attività. Il Board non ha accettato questo parere, osservando che, nella misura in cui l'eccedenza comprenda il primo e il terzo componente del paragrafo BC148, la riduzione dei valori attribuiti a ciascuna attività netta identificabile dell'acquisito sarebbe inevitabilmente arbitraria e, pertanto, non sarebbe una rappresentazione fedele. L'importo risultante rilevato per ciascuna voce non costituirebbe un costo, né si identificherebbe nel *fair value* (valore equo). Un approccio del genere fa sorgere ulteriori problematiche nei confronti della successiva valutazione di queste voci. Ad esempio, nel caso in cui l'acquirente riduca proporzionalmente i *fair value* (valori equi) attribuiti alle attività identificabili dell'acquisito senza prezzi prontamente osservabili sul mercato, tale riduzione sarebbe immediatamente eliminata contabilmente per tutte quelle attività che sono valutate dopo la rilevazione iniziale basandosi sul *fair value* (valore equo).

BC152 Nella misura in cui l'eccedenza comprenda il secondo componente del paragrafo BC148, la riduzione dei valori assegnati alle attività nette identificabili dell'acquisito per le quali *si richiede* la valutazione iniziale dell'acquirente al loro *fair value* (valore equo) non sarebbe ugualmente una rappresentazione fedele.

BC153 Il Board ha osservato che sebbene concettualmente qualsiasi indicazione da parte dell'acquirente sulla determinazione dei valori da assegnare alle attività nette identificabili dell'acquisito dovrebbe uniformarsi con la finalità della valutazione al *fair value* (valore equo), negli IFRS ciò non si realizza. L'attribuzione dell'eccedenza comprensiva del secondo componente del paragrafo BC148 a quelle voci che *non sono* valutate inizialmente dall'acquirente ai loro *fair value* (valori equi) risulterebbe nondimeno nella valutazione iniziale di tali voci da parte dell'acquirente ai loro *fair value* (valori equi) alla data di acquisizione. Tuttavia, il Board ha deciso che un tale approccio non sarebbe in questo momento appropriato in quanto:

- (a) sta riconsiderando, come parte della seconda fase del relativo progetto sulle Aggregazioni aziendali, quelle disposizioni degli IFRS che comportano che l'acquirente rilevi inizialmente le attività nette identificabili acquisite per importi diversi dal *fair value* (valore equo) ma che sono trattati come se lo fossero allo scopo di allocare il costo dell'aggregazione.
- (b) farebbe sorgere ulteriori problematiche per la successiva valutazione di quelle voci che sono simili a quelle identificate al paragrafo BC151. Ad esempio, la valutazione delle attività fiscali differite dell'acquisito ai loro *fair value* (valori equi) alla data di acquisizione ricomprenderebbe l'attualizzazione dei benefici fiscali nominali ai loro valori attuali. Ciò non è uniforme allo IAS 12 *Imposte sul reddito*, che prevede la valutazione delle attività fiscali differite ad importi nominali. Pertanto, l'effetto dell'attualizzazione verrebbe immediatamente ribaltato dallo IAS 12.

Rilevare l'eccedenza come passività distinta

BC154 Il Board ha osservato che un'eccedenza comprensiva di qualsiasi componente identificato nel paragrafo BC148 non soddisfa la definizione di passività e che tale rilevazione non sarebbe una rappresentazione fedele. Il Board ha inoltre osservato che la rilevazione come passività fa sorgere anche la questione su quando, piuttosto, il saldo a credito debba essere ridotto.

Rilevare l'eccedenza immediatamente in conto economico

BC155 Il Board ha concluso che il trattamento maggiormente una rappresentazione fedele di quella parte di eccedenza derivante da un acquisto a prezzi favorevoli è l'immediata rilevazione in conto economico. Il Board ha inoltre concluso che l'identificazione separata dell'importo dell'eccedenza attribuibile al primo e secondo componente identificati nel paragrafo BC148 non è fattibile.

BC156 Come conseguenza, il Board ha concluso che:

- (a) il trattamento più corretto per qualsiasi eccedenza che residua dopo che l'acquirente ha eseguito le nuove misurazioni necessarie è l'immediata rilevazione in conto economico; e
- (b) per ogni aggregazione aziendale che si realizzi durante l'esercizio di riferimento, all'acquirente si dovrebbe richiedere di indicare l'importo e una descrizione della natura di ognuna di queste eccedenze.

Aggregazione aziendale realizzata in più fasi (paragrafi 58-60)

BC157 L'IFRS riprende le disposizioni dei paragrafi 36-38 dello IAS 22 sulla contabilizzazione delle aggregazioni aziendali realizzate in più fasi con, per esempio, acquisti successivi di azioni. Il Board riconsidererà tali disposizioni come parte della seconda fase del relativo progetto sulle Aggregazioni aziendali.

BC158 Tuttavia, il Board ha ricevuto dai propri membri un numero elevato di richieste con le quali si chiedeva un'indicazione sull'applicazione pratica dei paragrafi 36-38 dello IAS 22. Come conseguenza, il Board:

- (a) ha chiarito nell'IFRS che la contabilizzazione delle rettifiche ai *fair value* (valori equi) delle attività, passività e passività potenziali identificabili dell'acquisito come rideterminazioni di valore nella misura in cui siano legate alla partecipazione di capitale precedentemente posseduta dall'acquirente non implica che l'acquirente abbia scelto di applicare un principio contabile per la rideterminazione di valore di tali elementi dopo la rilevazione iniziale.
- (b) ha sviluppato un esempio illustrativo dell'applicazione delle disposizioni di cui ai paragrafi 58-60 dell'IFRS. Tale esempio è incluso negli Esempi illustrativi che accompagnano l'IFRS.

Contabilizzazione iniziale determinata provvisoriamente (paragrafi 61-65)

BC159 L'IFRS modifica le disposizioni di cui ai paragrafi 71-74 dello IAS 22 sulla rilevazione successiva delle attività e passività identificabili dell'acquisito o sulla modifica dei valori ad esse assegnati. Quando la contabilizzazione iniziale di un'aggregazione aziendale può essere determinata solo provvisoriamente entro la fine dell'esercizio in cui l'aggregazione viene realizzata, l'ED 3 proponeva, e l'IFRS 3 richiede, che l'acquirente proceda alla contabilizzazione dell'aggregazione usando quei valori provvisori. Ciò si verificherà se, indifferentemente, i *fair value* (valori equi) che devono essere assegnati alle attività, passività o passività potenziali identificabili dell'acquisito oppure il costo dell'aggregazione possono essere determinati solo provvisoriamente dall'acquirente entro la fine dell'esercizio di riferimento in cui l'aggregazione si è realizzata. L'IFRS prevede inoltre:

- (a) qualsiasi rettifica a tali valori provvisori a seguito del completamento della contabilizzazione iniziale deve essere rilevata a partire dalla data di acquisizione ed entro dodici mesi dalla data di acquisizione.
- (b) ad eccezione di pochi specifici casi, le rettifiche alla contabilizzazione iniziale di una aggregazione eseguite dopo il completamento della contabilizzazione iniziale, devono rilevarsi solo per correggere eventuali errori, secondo quanto previsto dallo IAS 8 *Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori*. Pertanto, la contabilizzazione iniziale dell'aggregazione non può essere modificata dagli effetti dei cambiamenti nelle stime contabili dopo l'aggregazione.

BC160 In contrapposizione, lo IAS 22 prevedeva:

- (a) la successiva rilevazione da parte dell'acquirente delle attività e delle passività identificabili dell'acquisito che al momento della contabilizzazione iniziale dell'aggregazione aziendale non hanno soddisfatto i criteri di rilevazione separata quando soddisfano tali criteri; e
- (b) la rettifica da parte dell'acquirente dei valori assegnati alle attività e passività identificabili dell'acquisito quando gli elementi aggiuntivi fossero disponibili a contribuire alla stima dei valori di quelle voci alla data di acquisizione.

In conformità con lo IAS 22, l'acquirente rilevava qualsiasi rettifica del genere modificando l'importo assegnato all'avviamento o all'avviamento negativo, ma solamente a condizione che la rettifica fosse eseguita entro il termine del primo esercizio di riferimento iniziato dopo l'aggregazione aziendale, e solamente nella

misura in cui la rettifica non aumentasse il valore contabile dell'avviamento portandolo al di sopra del suo valore recuperabile. Altrimenti si richiedeva che la rettifica fosse rilevata nel conto economico.

- BC161 Nello sviluppare l'ED 3 e l'IFRS, il Board ha osservato che una delle finalità della contabilizzazione di un'aggregazione aziendale è di fare in modo che l'acquirente rilevi tutte le attività, passività e passività potenziali identificabili dell'acquisito che esistevano e che soddisfacevano i criteri di rilevazione separata alla data di acquisizione ai loro *fair value* (valori equi) a quella data. Il Board ha concluso che le disposizioni dello IAS 22 sulla rilevazione successiva delle attività e passività identificabili dell'acquisito potevano, in alcuni casi, essersi realizzate in una aggregazione aziendale contabilizzata in un modo non uniforme rispetto a questa finalità. Questo caso si sarebbe verificato se, ad esempio, un'attività dell'acquisito che non soddisfaceva i criteri di rilevazione effettuata separatamente dall'avviamento, al momento della contabilizzazione iniziale dell'aggregazione soddisfaceva successivamente quei criteri in quanto un evento aveva avuto luogo dopo la data di acquisizione ma prima della fine del primo esercizio di riferimento che iniziava dopo l'aggregazione.
- BC162 Tuttavia, il Board ha osservato ulteriormente che di solito un'acquirente non è in grado di ottenere prima della data di acquisizione tutte le informazioni necessarie per il raggiungimento, immediatamente dopo la data di acquisizione, della finalità descritta al paragrafo BC161. Conseguentemente, l'acquirente spesso non può rendere definitiva la contabilizzazione dell'aggregazione per un certo tempo in seguito. Il Board ha quindi concluso che l'IFRS dovrebbe, senza modificare la finalità descritta al paragrafo BC161, dare all'acquirente del tempo, dopo la data di acquisizione, per rendere definitiva la contabilizzazione dell'aggregazione aziendale. Il Board ha inoltre concluso che un periodo di tempo massimo entro il quale si possa rendere definitiva, sebbene arbitrariamente, tale contabilizzazione è necessario per evitare che la contabilizzazione sia rettificata indefinitivamente. Il Board ha concluso indicando in 12 mesi il periodo massimo ragionevole.
- BC163 I commentatori dell'ED 3 hanno sostenuto in via generale l'approccio di cui sopra. La minoranza che non era d'accordo ha sollevato dei dubbi sul fatto che il periodo di 12 mesi previsto per il completamento della contabilizzazione iniziale sarebbe stato o meno sufficiente. Tuttavia, tra i commentatori non c'era un netto consenso sull'identificazione del corretto periodo alternativo, né i commentatori hanno fornito chiarimenti sul perché le alternative da loro proposte potessero essere in qualche modo meno arbitrarie rispetto a quella proposta dal Board nell'ED 3.

Rettifiche successive al completamento della contabilizzazione iniziale (paragrafi 63-65)

- BC164 Il Board ha iniziato le proprie deliberazioni per individuare quando le rettifiche alla contabilizzazione iniziale dell'aggregazione aziendale dopo il completamento di tale contabilizzazione debbano essere richieste, considerando in primo luogo le altre circostanze in cui gli IFRS richiedono o permettono la rettifica retroattiva della contabilizzazione di un'operazione. In conformità con lo IAS 8, in assenza di modifica di principio contabile, un'entità deve procedere alla rettifica retroattiva del suo bilancio solo per correggere un errore. Il Board ha concluso che non ci sarebbe uniformità se l'IFRS richiedesse o permettesse le rettifiche retroattive della contabilizzazione dell'aggregazione aziendale al di fuori dell'ambito della correzione di un errore. Pertanto, il Board ha deciso che, ad eccezione dei tre casi discussi ai paragrafi BC165-BC169, l'IFRS dovrebbe richiedere che un'acquirente rettifichi la contabilizzazione iniziale dell'aggregazione dopo il completamento di tale contabilizzazione solo per

correggere un errore, secondo quanto stabilito dallo IAS 8. Quasi tutti i commentatori dell'ED 3 hanno appoggiato tale disposizione.

BC165 Due delle tre eccezioni a tale disposizione sono relative alle rettifiche al costo di una aggregazione aziendale dopo il completamento della contabilizzazione iniziale dell'aggregazione. Tali eccezioni sono discusse nei paragrafi BC166 e BC167. La terza eccezione è relativa alla successiva rilevazione, da parte dell'acquirente, delle attività fiscali differite dell'acquisito che non soddisfacevano i criteri per la rilevazione separata al momento della contabilizzazione iniziale dell'aggregazione aziendale. Questa eccezione è discussa nei paragrafi BC168 e BC169.

Rettifiche al costo di un'aggregazione aziendale dopo il completamento della contabilizzazione iniziale

BC166 Quando un accordo di aggregazione aziendale prevede rettifiche al costo dell'aggregazione subordinate ad eventi futuri, il paragrafo 32 dell'IFRS richiede che l'importo della rettifica sia incluso nel costo dell'aggregazione alla data di acquisizione se la rettifica è probabile e può essere determinata attendibilmente. In conformità con il paragrafo 33, se l'importo della rettifica è incluso nel costo dell'aggregazione al momento della contabilizzazione iniziale dell'aggregazione ma non si verificano eventi futuri o la stima necessita di rvisione, il costo dell'aggregazione deve essere conseguentemente rettificato. In conformità con il paragrafo 34, se l'importo della rettifica *non* è incluso nel costo dell'aggregazione al momento della contabilizzazione iniziale dell'aggregazione e la rettifica diventa successivamente probabile e può essere valutata attendibilmente, anche il costo dell'aggregazione deve essere conseguentemente rettificato. Le disposizioni contenute nei paragrafi 33 e 34 dell'IFRS rappresentano due eccezioni al principio adottato dal Board secondo cui la contabilizzazione iniziale dell'aggregazione aziendale dovrebbe essere rettificata dopo il completamento di tale contabilizzazione solo per correggere un errore.

BC167 Come osservato nel paragrafo BC67, l'IFRS riprende, senza riconsiderare, le disposizioni dello IAS 22 sulle rettifiche al costo dell'aggregazione aziendale subordinate ad eventi futuri. Il Board sta riconsiderando queste disposizioni e, pertanto, le due relative eccezioni al principio secondo cui la contabilizzazione iniziale dell'aggregazione aziendale può essere rettificata solo per correggere un errore, come parte della seconda fase del suo progetto sulle Aggregazioni aziendali.

Rilevazione delle attività fiscali differite successiva al completamento della contabilizzazione iniziale (paragrafo 65)

BC168 Lo IAS 22 conteneva un'eccezione alle disposizioni delineate nel paragrafo BC160 sulla rilevazione successiva delle attività e passività identificabili dell'acquisito. Tale eccezione era sorta perché la contabilizzazione richiesta dallo IAS 22 se il beneficio potenziale connesso al riporto a nuovo di perdite fiscali o di altre attività fiscali differite dell'acquisito non soddisfaceva i criteri per la rilevazione separata quando un'aggregazione aziendale che era stata inizialmente contabilizzata era stata realizzata successivamente.

BC169 Il paragrafo 65 dell'IFRS riprende, senza riconsiderare, le disposizioni dello IAS 22 sulla contabilizzazione della successiva realizzazione di tali benefici fiscali potenziali. Queste disposizioni:

- (a) costituiscono anche un'eccezione al principio adottato dal Board secondo cui la contabilizzazione iniziale dell'aggregazione aziendale dovrebbe essere rettificata dopo il completamento di tale contabilizzazione solo per correggere un errore; e

- (b) sono in fase di riconsiderazione da parte del Board come parte della seconda fase del suo progetto sulle Aggregazioni aziendali.

Informazioni integrative (paragrafi 66-77)

BC170 In linea con l'intenzione del Board di definire negli IFRS gli ampi principi alla base del trattamento contabile richiesto, il Board ha deciso che l'IFRS dovrebbe dichiarare esplicitamente gli obiettivi che le diverse disposizioni sull'informativa da fornire intendono soddisfare. A questo scopo, il Board ha identificato i seguenti tre obiettivi informativi:

- (a) fornire agli utilizzatori del bilancio dell'acquirente informazioni che li mettano in grado di valutare la natura e l'effetto finanziario delle aggregazioni aziendali realizzate durante l'esercizio di riferimento o dopo la data di riferimento del bilancio ma prima che sia autorizzata la pubblicazione del bilancio.
- (b) fornire agli utilizzatori del bilancio dell'acquirente informazioni che li mettano in grado di valutare gli effetti di plusvalenze, minusvalenze, correzioni di errori e altre rettifiche, rilevate nel corso dell'esercizio corrente, che si riferiscono ad aggregazioni aziendali realizzate nell'esercizio corrente o in esercizi precedenti.
- (c) fornire agli utilizzatori del bilancio dell'acquirente informazioni che li mettano in grado di valutare le variazioni di valore contabile dell'avviamento nel corso dell'esercizio.

BC171 Il Board ha iniziato a discutere delle disposizioni sull'informativa da fornire necessarie alla soddisfazione di questi obiettivi valutando le disposizioni sull'informativa da fornire del SIC-28 *Aggregazioni di imprese—“Data dello scambio” e fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale* e dello IAS 22. Il Board ha concluso che le informazioni indicate secondo quanto stabilito dal SIC-28 circa gli strumenti rappresentativi di capitale emessi come parte del costo di un'aggregazione aziendale aiutano a soddisfare il primo dei tre obiettivi sopra delineati. Pertanto, il Board ha deciso di riprendere nell'IFRS le disposizioni sull'informativa da fornire del SIC-28.

BC172 Il Board ha inoltre concluso che le informazioni precedentemente illustrate ai sensi dello IAS 22 sulle aggregazioni aziendali classificate come acquisizioni e sull'avviamento aiutano a soddisfare gli obiettivi sopra descritti. Pertanto, il Board ha deciso di riprendere nell'IFRS le relative disposizioni sull'informativa da fornire dello IAS 22, opportunamente modificate per riflettere le altre decisioni del Board in merito al presente progetto. Ad esempio, lo IAS 22 richiedeva che venissero fornite informazioni integrative sull'importo di qualsiasi rettifica durante l'esercizio dell'avviamento o dell'avviamento negativo risultante dalla successiva identificazione o dalle modifiche al valore delle attività e passività identificabili dell'acquisito. In linea con la decisione del Board secondo la quale un'acquirente dovrebbe, con specifiche eccezioni, rettificare la contabilizzazione iniziale di un'aggregazione dopo il completamento di tale contabilizzazione solo per correggere un errore (vedere i paragrafi BC164-BC169), la disposizione sull'informativa da fornire dello IAS 22 è stata modificata nell'IFRS in modo da prevedere l'indicazione delle informazioni sulle correzioni degli errori che sono richieste dallo IAS 8 *Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed errori*.

BC173 Il Board ha quindi valutato se qualsiasi ulteriore disposizione sull'informativa da fornire debba essere inclusa nell'IFRS per assicurare che siano soddisfatti i tre obiettivi informativi descritti nel paragrafo BC170. Nell'intento di una convergenza

internazionale sulla contabilizzazione delle aggregazioni aziendali, il Board, nella propria valutazione, ha considerato le disposizioni sull'informativa da fornire contenute nei principi nazionali corrispondenti di ciascuno degli organismi di normazione contabile con cui collabora.

BC174 Come conseguenza, e dopo aver considerato le osservazioni all'ED 3 dei commentatori, il Board ha individuato, decidendo di includerle nell'IFRS, le seguenti ulteriori disposizioni sull'informativa da fornire che ritiene aiuterebbero a soddisfare il primo dei tre obiettivi informativi descritti nel paragrafo BC170:

- (a) per ogni aggregazione aziendale realizzata nel corso dell'esercizio:
 - (i) gli importi rilevati, alla data di acquisizione, per ciascuna classe di attività, passività e passività potenziali dell'acquisito, ed eccetto i casi in cui l'informativa non sia fattibile, i valori contabili di ciascuna di tali classi, determinati in conformità con gli IFRS immediatamente prima dell'aggregazione. Se tale informativa non è fattibile, questo fatto deve essere evidenziato, unitamente alla relativa spiegazione.
 - (ii) una descrizione dei fattori che hanno contribuito a un costo che si traduce nella rilevazione dell'avviamento, inclusa una descrizione di ciascuna attività immateriale che non era stata rilevata separatamente dall'avviamento e la spiegazione delle motivazioni per cui non è stato possibile determinare attendibilmente il *fair value* (valore equo) dell'attività immateriale—oppure una descrizione della natura dell'eccedenza (cioè l'eccedenza rispetto al costo della quota di interessenza dell'acquirente nel *fair value* (valore equo) netto delle attività, passività e passività potenziali identificabili dell'acquisito).
 - (iii) l'importo dell'utile o della perdita dell'acquisito, dalla data di acquisizione incluso nell'utile o perdita d'esercizio dell'acquirente salvo i casi in cui l'informativa non sia fattibile. Se tale informativa non è fattibile, questo fatto deve essere evidenziato, unitamente alla relativa spiegazione.
- (b) le informazioni richieste che devono essere indicate per ciascuna aggregazione aziendale realizzata durante l'esercizio cumulativamente per le aggregazioni aziendali che singolarmente non sono rilevanti.
- (c) il ricavo e l'utile o perdita d'esercizio dell'entità risultante dall'aggregazione, assumendo che la data di acquisizione di tutte le aggregazioni aziendali realizzate nell'esercizio coincida con l'inizio di quell'esercizio, salvo che tale informativa non sia fattibile.

BC175 Il Board ha inoltre deciso che, per agevolare il soddisfacimento del secondo obiettivo informativo descritto nel paragrafo BC170, l'IFRS dovrebbe richiedere anche l'indicazione da parte dell'acquirente dell'importo e una spiegazione di ogni plusvalenza o minusvalenza rilevata nel corso del periodo corrente che:

- (a) si riferisca alle attività identificabili acquisite oppure alle passività o passività potenziali identificabili assunte in una aggregazione aziendale realizzata nell'esercizio corrente o nell'esercizio precedente; e
- (b) sia di dimensioni, natura o incidenza tali che le informazioni fornite siano rilevanti per la comprensione del risultato economico dell'entità risultante dall'aggregazione.

- BC176 In relazione al terzo obiettivo informativo descritto nel paragrafo BC170, il Board ha concluso che la disposizione di indicare una riconciliazione del valore contabile dell'avviamento all'inizio e alla fine dell'esercizio dovrebbe essere modificata in modo da richiedere un'informativa separata delle differenze nette di cambio che sorgono durante l'esercizio.
- BC177 Dopo aver deciso in merito a queste ulteriori disposizioni sull'informativa da fornire, il Board ha osservato che ci potrebbero essere delle situazioni in cui le informazioni indicate in base alle disposizioni specifiche non soddisfano appieno i tre obiettivi informativi descritti nel paragrafo BC170. Il Board pertanto ha convenuto che l'IFRS debba richiedere l'indicazione, in queste situazioni, di tali ulteriori informazioni essendo ciò necessario al soddisfacimento di quegli obiettivi.
- BC178 Il paragrafo 67 dell'IFRS prevede inoltre che quando strumenti rappresentativi di capitale sono emessi o possono essere oggetto di emissione come parte del costo di un'aggregazione aziendale, l'acquirente dovrebbe indicare il numero di strumenti rappresentativi di capitale emessi o emettibili, il *fair value* (valore equo) di tali strumenti e il criterio per la determinazione di quel *fair value* (valore equo). Il Board ha concluso che, sebbene lo IAS 22 non richiedeva l'indicazione esplicita di tale informativa, ciononostante l'acquirente avrebbe dovuto fornirla come parte dell'informativa relativa al costo di acquisizione e alla descrizione del corrispettivo dell'acquisto pagato o potenzialmente pagabile ai sensi del paragrafo 87(b) dello IAS 22. Il Board ha deciso che per evitare l'applicazione non uniforme dell'IFRS, esso dovrebbe esplicitamente richiedere l'indicazione di questa informazione.

Disposizioni transitorie e data di entrata in vigore (paragrafi 78-85)

- BC179 A eccezione di quanto discusso ai paragrafi BC181-BC184, l'IFRS si applica alla contabilizzazione delle aggregazioni aziendali la cui data di accordo sia il 31 marzo 2004 (cioè la data di pubblicazione dell'IFRS) o una data successiva, e alla contabilizzazione di qualsiasi avviamento o eccedenza derivante da tale aggregazione aziendale.
- BC180 Il Board ha osservato che la disposizione in base alla quale si richiede che l'IFRS sia applicato retroattivamente a tutte le aggregazioni aziendali per le quali la data dell'accordo sia antecedente la data di pubblicazione dell'IFRS potrebbe migliorare la comparabilità delle informazioni finanziarie. Tuttavia, un tale approccio risulterebbe problematico per le seguenti ragioni:
- (a) è probabile che, per molte aggregazioni aziendali, sia impossibile in quanto le informazioni di cui si ha bisogno possono non esistere o possono non essere più disponibili.
 - (b) richiede la determinazione di stime che si sarebbero dovute effettuare ad una data antecedente e, pertanto, fa sorgere problemi legati al ruolo delle informazioni conosciute a posteriori -in particolare, se il beneficio della conoscenza a posteriori debba essere inclusa o esclusa da tali stime e, se esclusa, in che modo l'effetto della conoscenza a posteriori possa essere distinta dagli altri fattori esistenti alla data in cui tale stime sono richieste.

Il Board ha concluso che i problemi associati all'applicazione retroattiva dell'IFRS, tutto considerato, hanno un peso maggiore rispetto al beneficio della migliore comparabilità delle informazioni finanziarie.

Applicazione retroattiva limitata (paragrafo 85)

- BC181 Il Board ha quindi considerato se l'applicazione retroattiva dell'IFRS alle aggregazioni aziendali per le quali la data dell'accordo è antecedente la data di pubblicazione dell'IFRS dovrebbe comunque essere permessa. Nello sviluppare l'ED 3, il Board ha concluso che ciò avrebbe l'effetto di fornire ai redattori del bilancio un'opzione rispetto alle disposizioni transitorie, attenuando così sia la comparabilità delle informazioni finanziarie che gli sforzi del Board volti ad eliminare le opzioni dagli IFRS. Pertanto, l'ED 3 proponeva di vietare l'applicazione retroattiva dell'IFRS alle aggregazioni per le quali la data dell'accordo fosse antecedente la data di pubblicazione dell'IFRS.
- BC182 Alcuni commentatori dell'ED 3 erano preoccupati che il divieto di applicazione retroattiva dell'IFRS alle aggregazioni per le quali la data dell'accordo è antecedente alla data di pubblicazione dell'IFRS non al fosse coerente con l'opzione fornita ai neo-utilizzatori dall'IFRS 1 *Prima Adozione degli International Financial Reporting Standard*. L'IFRS 1 permette ai neo-utilizzatori di rideterminare una pregressa aggregazione aziendale per adeguarsi alle disposizioni degli IFRS, a condizione che vengano rideterminate anche tutte le aggregazioni aziendali successive. Nel considerare questa questione, il Board ha osservato quanto segue:
- (a) richiedere che l'IFRS sia applicato retroattivamente a *tutte* le pregresse aggregazioni aziendali risulterebbe problematico per le ragioni descritte nel paragrafo BC180.
 - (b) Le entità redattrici di bilanci IFRS quotate nelle borse USA disporrebbero dei dati necessari per applicare lo Statements of Financial Accounting Standards n. 141 *Aggregazioni aziendali* e n. 142 *Avviamento e altre attività immateriali* a partire dalla data di entrata in vigore di questi Principi. La disponibilità di queste informazioni renderebbe possibile l'applicazione dell'IFRS e delle versioni riviste nella sostanza dello IAS 36 e IAS 38 a partire almeno dalla stessa data.
- BC183 Il Board ha osservato che dando alle entità l'opzione di applicare l'IFRS alle pregresse aggregazioni aziendali a partire da qualsiasi data precedente alla data di entrata in vigore dell'IFRS la comparabilità delle informazioni finanziarie verrebbe pregiudicata. Tuttavia, il Board ha inoltre osservato che la problematica relativa a qualsiasi IFRS, nuovo o rivisto, riflette la propria opinione secondo cui l'applicazione di quell'IFRS comporterebbe il fornire agli utilizzatori delle informazioni maggiormente utili sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sui risultati o sui flussi finanziari di un'entità. In base a ciò, esiste un modo per permettere e, effettivamente, incoraggiare le entità ad applicare un IFRS nuovo o rivisto prima della sua data di entrata in vigore. Il Board ha concluso che se fosse fattibile per un'entità l'applicazione dell'IFRS a partire da qualsiasi data antecedente la sua data di entrata in vigore, gli utilizzatori del bilancio dell'entità avrebbero a disposizione informazioni maggiormente utili rispetto a quanto previsto precedentemente dallo IAS 22. Il Board ha concluso che il beneficio di rendere disponibili agli utilizzatori informazioni maggiormente utili sulla situazione patrimoniale-finanziaria e sul risultato di un'entità permettendo la limitata applicazione retroattiva del presente IFRS supera gli svantaggi di una comparabilità potenzialmente ridotta.

BC184 Pertanto, a differenza delle proposte contenute nell'ED 3, l'IFRS permette alle entità di applicare le disposizioni dell'IFRS a partire da qualsiasi data antecedente la data di entrata in vigore come descritto nei paragrafi 78-84 dell'IFRS, a condizione che:

- (a) le valutazioni e le altre informazioni necessarie per l'applicazione dell'IFRS alle pregresse aggregazioni aziendali fossero ottenute all'atto della contabilizzazione iniziale di tali aggregazioni; e che
- (b) l'entità applichi inoltre le versioni riviste nella sostanza dello IAS 36 e dello IAS 38 prospetticamente a partire da quella stessa data, e che le valutazioni e le altre informazioni necessarie per l'applicazione di tali Principi, a partire da quella data, fossero state precedentemente ottenute dall'entità, in modo che non sarebbe necessario determinare stime che si sarebbero dovute effettuare ad una data precedente.

Avviamento precedentemente rilevato (paragrafi 79 e 80)

BC185 La disposizione di applicare l'IFRS alla contabilizzazione delle aggregazioni aziendali per le quali la data dell'accordo sia la data di pubblicazione dell'IFRS (o una data precedente se l'entità sceglie di applicare il paragrafo 85 dell'IFRS) o una data successiva fa sorgere una serie di ulteriori problematiche. Una riguarda la possibilità o meno che l'avviamento, acquisito in un'aggregazione aziendale per la quale la data dell'accordo fosse antecedente alla data di prima applicazione dell'IFRS, debba continuare ad essere contabilizzato dopo tale data, secondo quanto stabilito dalle disposizioni dello IAS 22 (cioè ammortizzato e verificato per riduzione di valore) o in conformità con le disposizioni dell'IFRS (cioè solamente verificato per riduzione di valore). Una problematica simile si configura per l'avviamento negativo che deriva da un'aggregazione aziendale per la quale la data dell'accordo era antecedente alla data di prima applicazione dell'IFRS. Quest'ultima problematica è discussa nei paragrafi BC189-BC195.

BC186 Coerentemente con la sua precedente decisione sulla contabilizzazione dell'avviamento dopo la rilevazione iniziale (vedere i paragrafi BC136-BC142), il Board ha concluso che il mancato ammortamento dell'avviamento, congiuntamente alle verifiche per riduzione di valore, costituisce il criterio di contabilizzazione dell'avviamento più fedelmente rappresentativo e, pertanto, dovrebbe essere applicato in tutte le circostanze, incluso all'avviamento acquisito in un'aggregazione aziendale per la quale la data dell'accordo era antecedente la data di prima applicazione dell'IFRS. Il Board ha inoltre concluso che se l'ammortamento di questo avviamento dovesse continuare dopo la data di prima applicazione dell'IFRS, il bilancio subirebbe la stessa mancanza di comparabilità che convinse il Board a non accettare un approccio misto per la contabilizzazione dell'avviamento, cioè permettere alle entità di scegliere tra ammortamento e verifica per riduzione di valore.

BC187 Come conseguenza, il Board ha concluso che l'IFRS dovrebbe essere applicato prospetticamente, dall'inizio del primo esercizio che comincia alla data di pubblicazione dell'IFRS (o a una data precedente se l'entità sceglie di applicare il paragrafo 85 dell'IFRS) o in data successiva, a:

- (a) l'avviamento acquisito in un'aggregazione aziendale per la quale la data dell'accordo era antecedente alla data di prima applicazione dell'IFRS; e
- (b) l'ammortamento derivante da una partecipazione in un'entità a controllo congiunto ottenuta precedentemente alla data di prima applicazione dell'IFRS e contabilizzata applicando il consolidamento proporzionale.

BC188 In risposta ai commenti ricevuti sull'ED 3, l'IFRS chiarisce inoltre che se un'entità ha precedentemente rilevato l'avviamento come una diminuzione del patrimonio netto, non dovrebbe rilevare tale avviamento in conto economico se dismette l'attività aziendale, o parte della stessa, a cui è riferito tale avviamento oppure se un'unità generatrice di flussi finanziari a cui è riferito l'avviamento subisce una riduzione di valore.

Avviamento negativo rilevato precedentemente (paragrafo 81)

BC189 Il Board ha considerato se il valore contabile dell'avviamento negativo derivante da un'aggregazione aziendale per la quale la data di accordo era *antecedente* la data di pubblicazione dell'IFRS (o una data precedente se l'entità sceglie di applicare il paragrafo 85 dell'IFRS) dovrebbe:

- (a) continuare ad essere contabilizzato dopo la data di prima applicazione dell'IFRS in conformità con le disposizioni dello IAS 22, cioè essere differito e rilevato nel conto economico di esercizi futuri compensando l'eccedenza con le relative perdite e/o spese future; o
- (b) essere eliminato contabilmente alla data di prima applicazione dell'IFRS con una conseguente rettifica al saldo d'apertura degli utili portati a nuovo.

BC190 Nel considerare questa problematica, il Board ha osservato che lo IAS 22 non permetteva ad un'acquirente di rilevare le passività potenziali dell'acquisito alla data di acquisizione come parte dell'allocazione del costo di un'aggregazione aziendale. Il Board ha inoltre osservato che l'applicazione dello IAS 22 sarebbe in pratica probabilmente risultata in passività conseguenti all'aggregazione, che immediatamente prima dell'aggregazione non erano passività dell'acquisito, essendo erroneamente rilevate come parte dell'allocazione del costo dell'aggregazione. Pertanto, il valore contabile dell'avviamento negativo che deriva da un'aggregazione per la quale la data dell'accordo era *antecedente* alla data di prima applicazione dell'IFRS è probabile che comprenda uno o più dei seguenti componenti:

- (a) passività potenziali non rilevate dell'acquisito alla data di acquisizione.
- (b) errori di misurazione del *fair value* (valore equo) del corrispettivo pagato o delle attività nette identificabili acquisite. Questi errori di misurazione potrebbero, ad esempio, riguardare un'incapacità di riflettere correttamente le aspettative di perdite e spese future nel valore di mercato delle attività nette identificabili dell'acquisito.
- (c) una disposizione contenuta in un principio contabile di valutare le attività nette identificabili acquisite per un importo che non corrisponde al *fair value* (valore equo).
- (d) un acquisto a prezzi favorevoli.

BC191 Il Board ha concluso che ad eccezione delle passività potenziali dell'acquisito, i componenti di cui sopra non soddisfano la definizione di passività. Pertanto, dopo la data di prima applicazione dell'IFRS, essi non debbono continuare ad essere rilevati in bilancio come poste passive.

BC192 Il Board ha osservato che, nella misura in cui il valore contabile dell'avviamento negativo alla data di prima applicazione dell'IFRS comprenda le passività potenziali dell'acquisito alla data di acquisizione, tali passività potenziali potrebbero o non potrebbero essere state definite. Se la passività potenziale è stata definita, le relative

(eventuali) spese saranno state rilevate nel conto economico dall'entità aggregata. Il Board pertanto ha concluso che qualsiasi componente del valore contabile dell'avviamento negativo che riguarda le passività potenziali dell'acquisito che sono state definite, dovrebbe essere eliminato contabilmente alla data di prima applicazione dell'IFRS.

- BC193 Il Board ha osservato che se una passività potenziale compresa nel valore contabile dell'avviamento negativo alla data di prima applicazione dell'IFRS non è stata definita, la parte del valore contabile attribuibile a tale passività potenziale potrebbe, in teoria, essere isolata e rilevata come passività dopo la data di prima applicazione dell'IFRS. Tuttavia, il Board ha convenuto che probabilmente, nella pratica, sia estremamente difficile isolare la passività potenziale: le informazioni di cui si ha bisogno possono non esistere o possono non essere più disponibili. Inoltre, è richiesta la determinazione delle stime che si sarebbero dovute effettuare ad una data antecedente e, pertanto, si verificano problemi legati al ruolo delle informazioni conosciute a posteriori
- BC194 Inoltre, lo IAS 22 richiedeva che l'avviamento negativo fosse differito e rilevato come ricavo in esercizi futuri compensando l'eccedenza con le relative perdite e/o spese future che erano identificate nel piano di acquisizione dell'acquirente e potevano essere valutate attendibilmente. Nella misura in cui l'avviamento negativo non riguardava le aspettative di perdite e spese future che erano identificate nel piano dell'acquirente e potevano essere valutate attendibilmente, un importo non eccedente i *fair value* (valori equi) complessivi delle attività non monetarie identificabili acquisite era sistematicamente rilevato come ricavo lungo il corso della vita utile media ponderata residua delle attività ammortizzabili identificabili acquisite. Qualsiasi avviamento negativo residuo era rilevato immediatamente come ricavo. Pertanto, se la passività potenziale non definita dell'acquisito non era identificata nel piano di acquisizione dell'acquirente, tutta o parte di tale passività potenziale sarebbe stata rilevata come ricavo prima della data di prima applicazione dell'IFRS, aumentando la complessità del tentativo di isolare la parte del valore contabile attribuibile alla passività potenziale non definita.
- BC195 Basandosi su queste affermazioni, il Board ha concluso che l'IFRS dovrebbe richiedere lo storno dell'intero valore contabile dell'avviamento negativo all'inizio del primo esercizio che comincia alla data di pubblicazione dell'IFRS (o ad una data precedente se l'entità sceglie di applicare il paragrafo 85 dell'IFRS) o ad una data successiva, con una conseguente rettifica al saldo di apertura degli utili portati a nuovo.

Attività immateriali rilevate precedentemente (paragrafo 82)

- BC196 L'IFRS chiarisce i criteri per la rilevazione delle attività immateriali separatamente dall'avviamento. Il Board ha pertanto considerato se si debba richiedere che le entità applichino tali criteri per valutare nuovamente:
- (a) il valore contabile delle attività immateriali acquisite nell'aggregazione aziendale per la quale la data di accordo era antecedente alla data di pubblicazione dell'IFRS (o ad una data precedente se l'entità sceglie di applicare il paragrafo 85 dell'IFRS) e riclassificare come avviamento qualsiasi elemento che non soddisfi i criteri previsti per la rilevazione separata; e
 - (b) il valore contabile dell'avviamento acquisito nell'aggregazione aziendale per la quale la data di accordo era antecedente alla data di pubblicazione dell'IFRS (o ad una data precedente se l'entità sceglie di applicare il paragrafo 85 dell'IFRS) e riclassificare come attività immateriale identificabile qualsiasi componente dell'avviamento che soddisfi i criteri previsti per la rilevazione separata.

- BC197 Il Board ha osservato che determinare se un'attività immateriale rilevata soddisfi i criteri per la rilevazione separatamente dall'avviamento sarebbe abbastanza semplice e che richiedere la riclassificazione come avviamento se i criteri non sono soddisfatti migliorerebbe la comparabilità del bilancio. Tuttavia, l'identificazione e la riclassificazione delle attività immateriali che soddisfano quei criteri ma che erano state precedentemente incluse nell'avviamento sarebbe problematica per le stesse ragioni per le quali sarebbe difficile richiedere l'applicazione retroattiva delle disposizioni dell'IFRS a tutte le pregresse aggregazioni aziendali.
- BC198 Come conseguenza, il Board ha concluso che l'IFRS dovrebbe richiedere che i criteri per la rilevazione delle attività immateriali separatamente dall'avviamento siano applicati soltanto per valutare nuovamente i valori contabili delle attività immateriali rilevate, acquisite in aggregazioni aziendali per le quali la data dell'accordo era antecedente alla data di pubblicazione dell'IFRS (o ad una data precedente se l'entità sceglie di applicare il paragrafo 85 dell'IFRS). L'IFRS non dovrebbe prevedere l'applicazione dei criteri per valutare nuovamente il valore contabile dell'avviamento acquisito prima della data di prima applicazione dell'IFRS.
- BC199 Il Board ha osservato che le disposizioni transitorie della versione precedente dello IAS 38 *Attività immateriali* permettevano, ma non richiedevano, la riclassificazione retroattiva di un'attività immateriale acquisita in un'aggregazione aziendale che era un'acquisizione ed era inclusa nell'avviamento ma che soddisfaceva i criteri dello IAS 22 e la versione precedente dello IAS 38 relativamente alla rilevazione separatamente dall'avviamento. Tuttavia, il Board ha osservato che l'adozione di un tale approccio nell'IFRS avrebbe l'effetto di fornire ai redattori del bilancio un'opzione rispetto alle disposizioni transitorie, attenuando così sia la comparabilità delle informazioni finanziarie che gli sforzi del Board volti ad eliminare le opzioni dagli IFRS. Il Board inoltre ha osservato che tale opzione doveva, con tutta probabilità, operare come incentivo alla rideterminazione del bilancio solo se tale rideterminazione dei valori andasse a beneficio, in qualche modo, dell'entità. Pertanto, il Board ha deciso che l'IFRS non dovrebbe anche permettere l'opzione relativa all'applicazione dei criteri per la rilevazione delle attività immateriali separatamente dall'avviamento all'avviamento acquisito prima della data di prima applicazione dell'IFRS.

Partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto (paragrafi 83 e 84)

- BC200 Coerentemente con la propria decisione secondo cui l'IFRS dovrebbe applicarsi alla contabilizzazione delle aggregazioni aziendali per le quali la data dell'accordo sia la data di pubblicazione dell'IFRS o una data successiva e a qualsiasi avviamento o eccedenza derivante da tali aggregazioni (o a partire da una data precedente se l'entità sceglie di applicare il paragrafo 85 dell'IFRS), il Board ha convenuto che l'IFRS dovrebbe essere applicato anche alla contabilizzazione di qualsiasi avviamento o eccedenza incluso nel valore contabile di una partecipazione contabilizzata con il metodo del patrimonio netto e acquisita alla data di prima applicazione dell'IFRS o ad una data successiva. Pertanto, se nel valore contabile della partecipazione viene ricompreso l'avviamento, l'ammortamento di tale avviamento nominale non dovrebbe essere incluso nella determinazione della quota di utili o perdite della partecipata, di pertinenza dell'investitore. Se nel valore contabile della partecipazione viene ricompresa un'eccedenza, l'ammontare di tale eccedenza dovrebbe essere incluso come ricavo nella determinazione della quota di utili o perdite della partecipata, di pertinenza dell'investitore, nell'esercizio in cui l'investimento è acquisito.

- BC201 Tuttavia, come descritto nel paragrafo BC185, la disposizione di applicare l'IFRS alla contabilizzazione dell'avviamento o di qualsiasi eccedenza derivante dalle aggregazioni aziendali per le quali la data dell'accordo sia la data di pubblicazione dell'IFRS (o una data precedente se l'entità sceglie di applicare il paragrafo 85 dell'IFRS) o una data successiva fa sorgere una serie di ulteriori problematiche. Una riguarda se l'avviamento, acquisito in un'aggregazione per la quale la data dell'accordo fosse *antecedente* la data di prima applicazione dell'IFRS, dovrebbe essere contabilizzato dopo tale data secondo quanto stabilito dallo IAS 22 o dall'IFRS. Un'altra riguarda se il valore contabile dell'avviamento negativo derivante da un'aggregazione per la quale la data dell'accordo fosse *antecedente* la data della prima applicazione dell'IFRS, dovrebbe essere contabilizzato dopo tale data come un ricavo differito secondo quanto stabilito dallo IAS 22 o che dovrebbe essere eliminato contabilmente.
- BC202 Le domande relative a queste problematiche riguardano se, per la partecipazione contabilizzata con il metodo del patrimonio netto acquisita *antecedentemente* alla data di prima applicazione dell'IFRS, un investitore debba calcolare la propria quota di pertinenza nei risultati d'esercizio della partecipata *successivamente* a quella data:
- (a) nel caso di un investimento che includa nominalmente l'avviamento nel proprio valore contabile, continuando ad includere una rettifica per l'ammortamento di quell'avviamento; oppure
 - (b) nel caso di un investimento che includa nominalmente l'avviamento negativo nel proprio valore contabile, continuando a riflettere l'approccio di tipo differito e compensativo richiesto dallo IAS 22 per tale avviamento negativo.
- BC203 Per i motivi per cui il Board ha concluso che l'avviamento rilevato precedentemente dovrebbe essere contabilizzato successivamente alla data di prima applicazione dell'IFRS avvalendosi delle disposizioni dell'IFRS (vedere i paragrafi BC186 e BC187), ha inoltre concluso che qualsiasi avviamento incluso nel valore contabile di una partecipazione contabilizzata con il metodo del patrimonio netto acquisita *antecedentemente* alla data di prima applicazione dell'IFRS dovrebbe essere contabilizzato successivamente a tale data applicando le disposizioni dell'IFRS. Pertanto, l'ammortamento di tale avviamento nominale non dovrebbe essere incluso nella determinazione della quota di utile o perdita della partecipata, di pertinenza dell'investitore.
- BC204 In modo simile, per i motivi per cui il Board ha concluso che l'avviamento negativo rilevato precedentemente dovrebbe essere eliminato contabilmente (vedere i paragrafi BC189-BC195), ha inoltre concluso che qualsiasi avviamento negativo incluso nel valore contabile di una partecipazione contabilizzata con il metodo del patrimonio netto acquisita *antecedentemente* alla data di prima applicazione dell'IFRS dovrebbe essere eliminato contabilmente alla data di prima applicazione dell'IFRS con una conseguente rettifica al saldo d'apertura degli utili portati a nuovo.

Opinioni contrarie sull'IFRS 3

Opinione contraria di Geoffrey Whittington e Tatsumi Yamada

- DO1 Il Professor Whittington e il Signor Yamada non sono favorevoli alla pubblicazione del presente Principio.
- DO2 Il Professor Whittington non è favorevole per tre motivi: primo, la decisione del Board di rimandare la considerazione della contabilizzazione 'totalmente nuova' piuttosto che realizzarla immediatamente in sede di contabilizzazione dell'aggregazione dei valori contabili, secondo, i criteri di rilevazione delle attività immateriali acquisite e delle passività potenziali assunte in un'aggregazione aziendale, e terzo, l'abolizione dell'ammortamento dell'avviamento.
- DO3 Il Signor Yamada non è favorevole in quanto obietta l'abolizione dell'ammortamento dell'avviamento.

Contabilizzazione totalmente nuova

- DO4 Il Professor Whittington osserva che la contabilizzazione totalmente nuova tratta l'aggregazione aziendale come se venisse creata un'entità nuova. Si richiede quindi la rideterminazione del valore di tutte le attività delle entità aggreganti (compreso, quando il metodo si applica nella sua forma più autentica, l'avviamento) al valore attuale alla data dell'aggregazione. Infatti, il metodo dell'acquisto viene applicato a entrambe le parti dell'aggregazione. Secondo l'opinione del Professor Whittington, ciò fornisce quindi una rappresentazione esatta della realtà economica di una 'fusione effettiva' o di una 'unione di entità' in cui tutte le parti dell'aggregazione sono influenzate radicalmente dall'operazione. L'approccio 'totalmente nuovo' esiste da lungo tempo nella documentazione in materia contabile e una sua versione (il metodo dell'entità nuova) venne proposta nell'E22 (1981) *Contabilizzazione delle Aggregazioni di imprese*, l'exposure draft che precedeva lo IAS 22 (1983) *Contabilizzazione delle Aggregazioni di imprese*. Il Professor Whittington è del parere che l'ulteriore considerazione di questo metodo non doveva essere rinviata.
- DO5 Il Professor Whittington sostiene inoltre che mentre l'IFRS 3 riconosce, a ragione, che le fusioni effettive possono esistere (vedere i paragrafi BC40-BC42 e BC47), la varietà delle aggregazioni aziendali che potrebbero essere incluse in questa categoria possono essere sottovalutate. Nella visione del Professor Whittington, una 'acquisizione effettiva' può essere considerata simile ad un investimento effettuato da un'attività aziendale acquirente, investimento che può allargare l'attività aziendale ma non incide in modo radicale sulle attività esistenti dell'acquirente. Dall'altro lato, una 'fusione effettiva' porta ad un cambiamento radicale nella gestione di tutte le attività esistenti. Tra questi due estremi è presente una varietà di aggregazioni aziendali che non possono essere identificate facilmente in una categoria o nell'altra. Quando il metodo dell'aggregazione dei valori contabili rappresentava il trattamento contabile alternativo disponibile per le fusioni (come nello IAS 22), le radicali differenze tra il risultato dell'applicazione di quel metodo e il metodo dell'acquisto conducevano alla possibilità di un arbitraggio contabile sul confine tra fusione e acquisizione (come suggerito nel paragrafo BC48(b)). Poiché il metodo totalmente nuovo è effettivamente un'estensione del metodo dell'acquisto, il Professor Whittington è del parere che gli incentivi di un tale arbitraggio sarebbero probabilmente inferiori se il metodo totalmente nuovo fosse sostituito dal metodo dell'aggregazione dei valori contabili come corretto trattamento delle fusioni.

- DO6 Il Professor Whittington sostiene che l'IFRS 3 sia corretto nel vietare il metodo dell'aggregazione dei valori contabili in quanto tale metodo non prende in considerazione i valori derivanti dall'operazione di aggregazione aziendale. Tuttavia, è sbagliato che l'IFRS 3 sostituisca il metodo dell'acquisto con il metodo dell'aggregazione dei valori contabili, rinforzando l'identificazione di un acquirente anche quando ciò si riconosca essere estremamente difficile e possa non riuscire a catturare la sostanza economica dell'operazione, come nel caso delle 'operazioni *roll-up*' descritte nel paragrafo BC22. In tali circostanze, il metodo totalmente nuovo dovrebbe essere permesso.

Criteri di rilevazione delle attività immateriali acquisite e delle passività potenziali assunte in una aggregazione aziendale

- DO7 Il Professor Whittington non concorda con i criteri di rilevazione del paragrafo 37 nella misura in cui dispensano le attività immateriali acquisite e le passività potenziali assunte in una aggregazione aziendale dal seguire la disposizione secondo cui i flussi in entrata o in uscita dei benefici affluiranno probabilmente all'acquirente. Nei paragrafi BC96 e BC112 il Board riconosce che ciò non è uniforme al *Quadro sistematico* e, nel caso delle passività potenziali, allo IAS 37 *Accantonamenti, passività e attività potenziali*. Il Professor Whittington sostiene che un passo del genere non dovrebbe essere fatto prima di una revisione completa dei criteri di rilevazione del *Quadro sistematico*.

Abolizione dell'ammortamento dell'avviamento

- DO8 Il Professor Whittington e il Signor Yamada osservano che l'ammortamento dell'avviamento rappresenta una procedura consolidata e ben recepita. Le disposizioni dello IAS 22, compresa la presunzione relativa di una vita utile di 20 anni ed una verifica per riduzione di valore, sembra che non abbia dato origine ad alcuna palese difficoltà.
- DO9 Il Professor Whittington e il Signor Yamada sono del parere che i benefici dell'ammortamento sono la semplicità, la trasparenza e la sua esatta correlazione con l'avviamento acquisito, in contrapposizione all'avviamento generato internamente dell'entità acquirente o al successivo avviamento generato internamente. Il risultato consiste nel rendere la direzione aziendale responsabile per le relative spese dell'avviamento.
- DO10 Il Professor Whittington e il Signor Yamada riconoscono l'esistenza di due valide critiche rivolte all'ammortamento: è arbitrario, sebbene non necessariamente più arbitrario dell'ammortamento di altre attività e le prove del valore rilevante per gli utilizzatori sono scarse, come indicato da studi empirici sul suo effetto sui prezzi delle azioni. Tuttavia, il Professor Whittington e il Signor Yamada sono dell'avviso che l'arbitrarietà può essere superata in larga misura dall'uso addizionale delle verifiche per riduzione di valore (come richiesto dallo IAS 22) e che la mancanza di un effetto immediato dell'ammortamento sui prezzi delle azioni non preclude i benefici derivanti dalla valutazione. In effetti, si può controbattere ragionevolmente che la valutazione dell'avviamento è intrinsecamente inattendibile e che un metodo trasparente, in qualche modo arbitrario, come quello dell'ammortamento ha meno probabilità di fuorviare il mercato rispetto all'approccio legato solamente alla riduzione di valore richiesto nell'IFRS 3, il quale, nella visione del Professor Whittington e del Signor Yamada, ha lo scopo di catturare la realtà economica senza riuscirci.

- DO11 Il Professor Whittington e il Signor Yamada sostengono inoltre che l'abolizione dell'ammortamento dell'avviamento in favore di un approccio legato solamente alla riduzione di valore non sia uniforme con il principio generale secondo cui l'avviamento generato internamente non dovrebbe essere rilevato. Essi condividono l'analisi fatta dal Board nei paragrafi BC130 e BC131 in merito ai componenti dell' 'avviamento di base', e osservano che il Board riconosce giustamente nel paragrafo BC140 che l'avviamento di base acquisito in un'aggregazione aziendale è impiegato e sostituito dall'avviamento generato internamente, a condizione che un'entità sia in grado di conservare il valore complessivo dell'avviamento. In altre parole, l'avviamento di base acquisito ha una vita utile limitata, malgrado possa essere difficile determinare tale vita utile in un modo che non sia arbitrario. Il Professor Whittington e il Signor Yamada sono pertanto del parere che l'ammortamento dell'avviamento acquisito nell'arco della sua vita utile per rifletterne l'utilizzo durante tale vita ha una maggiore fedeltà rappresentativa rispetto all'approccio che prende in considerazione solamente la riduzione di valore, previsto dall'IFRS 3, anche se la vita utile e la modalità di consumo possono essere determinate soltanto in modo arbitrario. Il potenziale dell'arbitrarietà non fornisce basi sufficienti per ignorare il fatto che il valore dell'avviamento acquisito si riduce nell'arco della sua vita utile mano a mano che si consuma. Di conseguenza, il Professor Whittington e il Signor Yamada sono dell'opinione che l'ammortamento, unitamente a verifiche regolari per riduzione di valore, dovrebbe essere il metodo richiesto per la contabilizzazione dell'avviamento dopo la sua rilevazione iniziale. Il Professor Whittington e il Signor Yamada osservano che i commentatori all'ED 3 che hanno espresso un'opinione netta su questa questione hanno sostenuto in via generale l'ammortamento a quote costanti (a condizione che non sia evidente che la modalità alternativa di ammortamento abbia una maggiore fedeltà rappresentativa) da effettuarsi congiuntamente a una verifica per riduzione di valore ogni volta che esista l'indicazione che l'avviamento potrebbe aver subito una riduzione di valore (vedere il paragrafo BC139). Il Professor Whittington e il Signor Yamada concordano con questi commentatori e rigettano l'analisi che il Board ha eseguito in merito ai loro commenti (come illustrato nei paragrafi BC140 e BC141).
- DO12 Il Professor Whittington è ulteriormente preoccupato del fatto che l'IFRS 3, nel rigettare l'ammortamento, accetti completamente una verifica per riduzione di valore potenzialmente non attendibile che non può, inevitabilmente, distinguersi dal successivo avviamento generato internamente e che presenta dei punti deboli che richiedono attenzione. Fino a quando non si avrà una maggiore esperienza in merito a tali verifiche, non è possibile stabilire se queste sono in grado di superare il test del costo/beneficio per la maggioranza delle entità interessate. Si prevede che i costi delle verifiche per riduzione di valore possano essere probabilmente alti e i benefici ridotti a causa della loro potenziale non attendibilità. Conseguentemente, l'ammortamento integrato con una verifica per riduzione di valore (come richiesto dallo IAS 22) dovrebbe essere mantenuto quale metodo richiesto per la contabilizzazione dell'avviamento. Il Professor Whittington è del parere che le verifiche annuali per riduzione di valore senza l'ammortamento potrebbero essere permesse come trattamento alternativo ove sia possibile rigettare la presunzione secondo cui l'avviamento possiede una vita determinabile. In tali casi, la verifica per riduzione di valore può essere considerata come una tecnica alternativa per il raggiungimento di una simile finalità in merito all'ammortamento (valutando l'utilizzo dell'avviamento), piuttosto che essere in conflitto diretto con il metodo previsto in precedenza dallo IAS 22. Tale trattamento dell'avviamento risulterebbe inoltre coerente con il trattamento delle attività immateriali. Nessuno dei due metodi potrà raggiungere l'obiettivo della perfetta rilevazione del consumo dell'avviamento: la contabilizzazione dell'avviamento costituisce uno dei problemi più difficili nella

comunicazione dei risultati di bilancio e la difficoltà nasce dalla natura dell'avviamento.

DO13 Il Signor Yamada condivide la preoccupazione espressa dal Professor Whittington secondo cui l'IFRS 3, nel rigettare l'ammortamento, accetta completamente l'approccio della sola riduzione di valore potenzialmente non attendibile che non può, inevitabilmente, distinguersi dal successivo avviamento generato internamente e che presenta dei punti deboli che richiedono attenzione. Il Signor Yamada considera l'approccio della sola riduzione di valore per l'avviamento particolarmente insoddisfacente a causa dell'incapacità della verifica per riduzione di valore dello IAS 36 *Riduzione di valore delle attività* di eliminare l'avviamento generato internamente dell'entità acquirente alla data di acquisizione e l'avviamento generato internamente risultante dopo l'aggregazione aziendale. Egli sostiene che includere questi elementi nella valutazione dell'avviamento fornirebbe erroneamente dei 'plusvalori latenti' contro la rilevazione delle perdite per riduzione di valore che si sono effettivamente sostenute relativamente all'avviamento acquisito. Tali 'plusvalori latenti', insieme all'abolizione dell'ammortamento dell'avviamento acquisito, risulteranno erroneamente nella rilevazione da parte dell'entità dell'avviamento generato internamente come attività, fino all'ammontare inizialmente rilevato per l'avviamento acquisito. Il Signor Yamada riconosce che molti dei problemi derivanti dai 'plusvalori latenti' esistevano, fino ad un certo punto, nell'ambito del precedente approccio dello IAS 22 e dello IAS 36 *Riduzione di valore delle attività* sulla procedura di ammortamento dell'avviamento, congiuntamente a verifiche regolari per riduzione di valore, utilizzando la verifica per riduzione di valore ad 'una fase' nella versione precedente dello IAS 36. Tuttavia, egli sostiene che l'approccio antecedente forniva informazioni più corrette in quanto assicurava che il valore contabile dell'avviamento acquisito fosse ridotto a zero al termine della sua vita utile, anche se esisteva un livello di arbitrarietà nella determinazione di tale vita utile e nella modalità di utilizzazione dell'avviamento acquisito. L'approccio precedente inoltre assicurava che, alla fine, nessun avviamento generato internamente potesse essere rilevato. Secondo l'IFRS 3, se la riuscita dell'aggregazione aziendale è così positiva tanto che il valore recuperabile dell'unità generatrice di flussi finanziari alla quale l'avviamento è stato attribuito continua ad essere superiore al suo valore contabile, l'avviamento attribuito a quella unità continuerà indefinitamente ad essere rilevato al suo fair value (valore equo) alla data di acquisizione. Il Signor Yamada non è d'accordo sul fatto che ciò costituisca un metodo che sia fedelmente rappresentativo della contabilizzazione di un'attività utilizzata nel tempo e sostituita dall'avviamento generato internamente. Egli sostiene che l'approccio precedente forniva un metodo più trasparente e fedele in senso rappresentativo della contabilizzazione dell'avviamento acquisito rispetto all'approccio, previsto dall'IFRS 3, che considera la riduzione del valore come unico metodo.

DO14 Il Signor Yamada osserva che le conclusioni del Board, come illustrato nel paragrafo BC142, secondo cui se si potesse concepire una rigorosa e funzionale verifica per riduzione di valore, informazioni maggiormente utili sarebbero fornite in base ad un approccio in cui l'avviamento non viene ammortizzato ma si procede alla verifica, annuale o con una frequenza maggiore, per riduzione di valore se gli eventi o le modifiche delle circostanze indicano che l'avviamento possa subire una riduzione di valore. Il Signor Yamada è dell'avviso che la decisione del Board di ritirare la verifica per riduzione di valore a 'due fasi' per l'avviamento, proposta nell'Exposure Draft delle Modifiche proposte allo IAS 36, in favore del mantenimento dell'approccio a 'una fase' per valutare le riduzioni di valore dell'avviamento nella versione precedente dello IAS 36 non soddisfa la previsione di 'una verifica per riduzione di valore rigorosa e funzionale'. È anche del parere che la disposizione del paragrafo 104(a)

dello IAS 36 sull'attribuzione delle perdite per riduzione di valore in primo luogo a riduzione del valore contabile di qualsiasi avviamento allocato ad una unità generatrice di flussi finanziari non è uniforme con l'opinione illustrata nel paragrafo BC132 secondo cui "l'avviamento di base" rappresenta le risorse dalle quali sono attesi benefici economici futuri per l'entità. Questa non uniformità rafforza la visione del Signor Yamada per il quale l'approccio che considera la riduzione di valore come unico metodo non costituisce un metodo trasparente fedele, e rappresentativo della contabilizzazione dell'avviamento acquisito. Malgrado ciò, egli accoglie favorevolmente la decisione del Board di mantenere l'approccio ad 'una fase' per valutare le riduzioni di valore dell'avviamento in quanto egli sostiene che le disposizioni proposte nell'Exposure Draft delle Modifiche proposte allo IAS 36 per la misurazione del valore implicito dell'avviamento erano estremamente complesse, ingiustificatamente onerose e avrebbero comportato una valutazione ipotetica dissociata dalla verifica per riduzione di valore dell'avviamento acquisito.

- DO15 A parte l'avviamento, per quanto riguarda le attività immateriali il Signor Yamada è d'accordo con le conclusioni del Board, secondo quanto descritto nei paragrafi BC74 e BC75 delle Motivazioni per le conclusioni dello IAS 38 *Attività immateriali*, per le quali esistono alcune attività aventi vita utile indefinita e che non dovrebbero, pertanto, essere ammortizzate. Il Signor Yamada sostiene che le attività immateriali con vita utile indefinita sono, per la loro natura, fondamentalmente diverse dall'avviamento. Pertanto, sebbene egli non sia favorevole all'abolizione dell'ammortamento dell'avviamento, egli concorda con l'abolizione dell'ammortamento delle attività immateriali con vita utile indefinita.
- DO16 Il Signor Yamada mette in evidenza la preoccupazione espressa da alcuni secondo cui ammortizzare l'avviamento ma non le attività immateriali con vita utile indefinita aumenta la potenzialità delle attività immateriali ad essere classificate erroneamente alla data di acquisizione. Tuttavia, il Signor Yamada è d'accordo con le conclusioni del Board, come descritto nel paragrafo BC49 delle Motivazioni per le conclusioni dello IAS 38, secondo cui l'adozione dei criteri di separabilità e dei criteri che prendono in considerazione i diritti contrattuali o altri diritti legali fornisce una ragionevole e definitiva base per l'identificazione e la rilevazione separata delle attività immateriali acquisite in un'aggregazione aziendale. Pertanto, le differenze tra il successivo trattamento dell'avviamento e delle attività immateriali con vita utile indefinita non aumenterebbero, secondo la sua opinione, la potenzialità delle attività immateriali ad essere classificate erroneamente alla data di acquisizione.

SOMMARIO

IFRS 3 AGGREGAZIONI AZIENDALI ESEMPI ILLUSTRATIVI

**ESEMPI DI ELEMENTI ACQUISITI IN UNA AGGREGAZIONE AZIENDALE CHE
SODDISFANO LA DEFINIZIONE DI ATTIVITÀ IMMATERIALI**

**ATTIVITÀ IMMATERIALI RELATIVE AI RAPPORTI CON LA CLIENTELA ACQUISITE IN
UNA AGGREGAZIONE AZIENDALE**

ACQUISIZIONI INVERSE

AGGREGAZIONE AZIENDALE REALIZZATA IN PIÙ FASI

**RETTIFICHE DEI VALORI ASSEGNATI ALLE ATTIVITÀ IDENTIFICABILI
DELL'ACQUISITO**

IFRS 3 *Aggregazioni aziendali* Esempi illustrativi

Questi esempi sono allegati all'IFRS 3, ma non ne costituiscono parte integrante.

Esempi di elementi acquisiti in una aggregazione aziendale che soddisfano la definizione di attività immateriali

La seguente guida fornisce esempi di elementi acquisiti in una aggregazione aziendale che soddisfano la definizione di attività immateriale e vengono pertanto rilevati in base all'IFRS 3 *Aggregazioni aziendali*, separatamente dall'avviamento, a condizione che i rispettivi *fair value* (valore equo) possano essere valutati attendibilmente. Per rientrare nella definizione di attività immateriale, un'attività non monetaria priva di consistenza fisica deve essere identificabile, ossia deve derivare da diritti contrattuali o da altri diritti legali oppure deve essere separabile.

Gli esempi forniti di seguito non sono rappresentativi di tutti gli elementi acquisiti in una aggregazione aziendale che soddisfano la definizione di attività immateriale. Esistono altre attività non monetarie prive di sostanza fisica acquisite in una aggregazione aziendale che soddisfano il criterio di identificabilità come attività immateriale, che non sono incluse nella presente guida.

Le attività contrassegnate con il simbolo # sono quelle che rientrano nella definizione di attività immateriale, in quanto derivano da diritti contrattuali o altri diritti legali. Le attività contrassegnate con il simbolo * non derivano da diritti contrattuali o altri diritti legali, ma rientrano nella definizione di attività immateriale in quanto separabili. Le attività contrassegnate con il simbolo # possono essere anche separabili; la separabilità non rappresenta tuttavia una condizione necessaria a garantire che un'attività soddisfi il criterio contrattuale - legale.

A Attività immateriali legate al marketing

- 1 Marchi di fabbrica, nomi commerciali, marchi di servizi, marchi collettivi e marchi di qualità #

Per marchi di fabbrica si intendono parole, nomi, simboli o altri strumenti utilizzati nel commercio per indicare l'origine di un prodotto e distinguerlo dai prodotti di terzi. Il marchio di servizi identifica e distingue l'origine di un servizio anziché di un prodotto. I marchi collettivi sono utilizzati per identificare beni o servizi dei membri di un gruppo. I marchi di qualità sono utilizzati per certificare l'origine geografica o altre caratteristiche di un bene o di un servizio.

È possibile tutelare, a norma di legge, marchi di fabbrica, marchi di servizi, marchi collettivi e marchi di certificazione, tramite registrazione presso agenzie governative, con il loro costante utilizzo commerciale o attraverso altri mezzi. A condizione che sia tutelato legalmente tramite registrazione o altri mezzi, un marchio di fabbrica o altro marchio acquisito in una aggregazione aziendale costituisce un'attività immateriale che soddisfa il criterio contrattuale - legale. In alternativa, un marchio di fabbrica o altro marchio acquisito in una aggregazione aziendale può rientrare nella definizione di attività immateriale, purché venga soddisfatto il criterio di separabilità, situazione che si verifica di norma.

I termini “marca” o “nome della marca” sono spesso utilizzati come sinonimi per i marchi di fabbrica e altri marchi. Tuttavia, i primi sono termini di marketing generici tipicamente utilizzati per far riferimento a un gruppo di attività complementari quali un marchio di fabbrica (o un marchio di servizi) e il suo relativo nome commerciale, formule, ricette e competenza tecnica.

2 Nomi di dominio Internet #

I nomi di dominio Internet sono nomi univoci alfanumerici utilizzati per identificare uno specifico indirizzo Internet numerico. Quando si registra un nome di dominio, viene creata un’associazione tra il nome e un computer designato in Internet per il periodo della registrazione. Le registrazioni sono rinnovabili. Un nome di dominio registrato acquisito in una aggregazione aziendale costituisce un’attività immateriale che soddisfa il criterio contrattuale - legale.

3 Presentazione commerciale (colore, forma o design della confezione esclusivi) #

4 Testate giornalistiche #

5 Patti di non concorrenza #

B Attività immateriali legate al cliente

1 Anagrafiche clienti *

Le anagrafiche clienti sono costituite da informazioni sui clienti, quali nomi e recapiti. L’anagrafica può essere inoltre rappresentata da un database contenente altre informazioni sui clienti, quali lo storico ordini e le informazioni demografiche. In genere le anagrafiche clienti non derivano da diritti contrattuali o altri diritti legali. Tuttavia, le anagrafiche clienti sono di valore e sono frequentemente oggetto di noleggio o scambio. Pertanto, un’anagrafica clienti acquisita in una aggregazione aziendale in genere soddisfa il criterio di separabilità per essere identificata come attività immateriale. Tuttavia, un’anagrafica clienti acquisita in una aggregazione aziendale non soddisfa tale criterio se, in base ai termini di accordi di riservatezza o di altri accordi viene vietata all’entità la vendita, la locazione o altri tipi di scambio delle informazioni sui propri clienti.

2 Portafogli di ordini o produzione #

Un portafoglio ordini o di produzione deriva da contratti quali ordini di acquisto o di vendita. Un portafoglio ordini o di produzione acquisito in una aggregazione aziendale soddisfa il criterio contrattuale - legale per l’identificazione quale attività immateriale, anche nel caso in cui gli ordini di acquisto e di vendita sono annullabili.

3 Contratti con i clienti e rapporti con la clientela stabiliti da tali contratti #

Se un’entità stabilisce relazioni con la propria clientela mediante contratti, tali relazioni con la clientela derivano da diritti contrattuali. Pertanto, i contratti con i clienti e i relativi rapporti con la clientela acquisiti in una aggregazione aziendale soddisfano il criterio contrattuale - legale per essere identificati come attività immateriali. Tale condizione resta inalterata anche se, in base a obblighi di riservatezza o ad altri termini contrattuali, è vietata la vendita o il trasferimento di un contratto separatamente dall’entità o attività aziendale acquisita.

Le relazioni con la clientela soddisfano il criterio contrattuale-legale per l’identificazione come attività immateriale anche nel caso in cui un’entità stabilisca di prassi contatti con la propria clientela, indipendentemente dall’esistenza di un eventuale contratto alla data di acquisizione.

Come osservato al punto B2, i portafogli ordini o di produzione derivano da contratti quali gli ordini di acquisto o di vendita e sono pertanto considerati anch'essi diritti contrattuali. Di conseguenza, se un'entità ha relazioni con la clientela stabilite tramite questo tipo di contratti, anche tali relazioni derivano da diritti contrattuali e soddisfano, pertanto, il criterio contrattuale – legale per essere identificate come attività immateriali.

4 Relazioni con la clientela di natura non contrattuale *

Se le relazioni con la clientela acquisite in una aggregazione aziendale non derivano da un contratto, esse costituiscono attività immateriali se soddisfano il criterio di separabilità. Le operazioni di scambio con una stessa attività o con un'attività analoga forniscono evidenza della separabilità delle relazioni con la clientela di natura non contrattuale e possono inoltre fornire informazioni sui prezzi di scambio da prendere in considerazione nella stima del *fair value* (valore equo).

C Attività immateriali legate ad attività artistiche

Le attività legate all'arte acquisite in una aggregazione aziendale soddisfano i criteri di identificazione come attività immateriale se derivano da diritti contrattuali o legali quali quelli dati dal diritto d'autore. I diritti d'autore possono essere trasferiti interamente, mediante assegnazioni, oppure parzialmente, tramite accordi di licenza. All'entità non è preclusa la possibilità di rilevare un'attività immateriale rappresentata da un diritto d'autore e gli eventuali accordi di licenza o assegnazioni di pertinenza come una singola attività, a condizione che le rispettive vite utili abbiano durata analoga.

- 1 Spettacoli teatrali, opere e balletti #
- 2 Libri, periodici, quotidiani e altre opere di tipo letterario #
- 3 Opere musicali quali composizioni, testi di canzoni e sigle pubblicitarie #
- 4 Immagini e fotografie #
- 5 Materiali video e audiovisivi, inclusi film, video musicali e programmi televisivi #

D Attività immateriali basate su contratto

- 1 Accordi di licenza, di royalty e di obbligo di non fare (standstill agreement) #
- 2 Contratti pubblicitari, commesse a lungo termine, contratti di gestione, di servizio e di fornitura #
- 3 Contratti di leasing #
- 4 Licenze di costruzione #
- 5 Contratti di franchising #
- 6 Diritti operativi e di trasmissione #
- 7 Utilizzo di diritti quali le autorizzazioni di trivellazione, taglio di legname, di utilizzo di acqua, aria, minerali, e reti stradali #
- 8 Contratti di servizio quali i contratti ipotecari #

I contratti di servizio per le attività finanziarie rappresentano un tipo particolare di attività immateriale basata su contratto. Sebbene l'attività di servizio sia implicita in tutte le attività finanziarie, diventa attività (o passività) distinta nelle seguenti circostanze:

- (a) quando, in base al contratto, sono separati dall'attività finanziaria sottostante tramite vendita o cartolarizzazione delle attività conservando la fornitura del servizio; o
- (b) mediante l'acquisto e l'assunzione separati della fornitura del servizio.

Se i mutui ipotecari, i crediti da carte di credito o altre attività finanziarie vengono acquisiti in una aggregazione aziendale e la fornitura dei servizi resta in capo all'entità, i diritti di servizio impliciti non rappresentano un'attività immateriale separata in quanto il *fair value* (valore equo) di tali diritti di servizio è incluso nella valutazione del *fair value* (valore equo) dell'attività finanziaria acquisita.

- 9 I contratti di lavoro che costituiscono contratti favorevoli dal punto di vista del datore di lavoro, in quanto il prezzo di tali contratti è inferiore al relativo valore corrente di mercato #

E Attività immateriali basate sulla tecnologia

- 1 Tecnologia brevettata #

- 2 Software per computer e programmi su firmware #

Se software per computer e programmi acquisiti in una aggregazione aziendale sono tutelati legalmente, ad esempio mediante brevetto o diritto d'autore, essi soddisfano il criterio contrattuale - legale per essere identificati come attività immateriali.

Per programmi su firmware si intende software memorizzato permanentemente su un chip di memoria di sola lettura sotto forma di una serie di stencil o di circuiti integrati. È possibile che i programmi su firmware siano tutelati legalmente. Anche i programmi su firmware tutelati legalmente che vengono acquisiti in una aggregazione aziendale soddisfano il criterio contrattuale - legale per l'identificazione quali attività immateriali.

- 3 Tecnologia non brevettata *

- 4 Database *

I database sono raccolte di informazioni, spesso memorizzate in formato elettronico (ad esempio su dischi per computer o file). Un database nel quale siano presenti opere dell'ingegno può avere diritto alla tutela del diritto d'autore. Se un database acquisito in una aggregazione aziendale è tutelato dalle leggi del diritto d'autore, esso soddisfa il criterio contrattuale - legale per l'identificazione quale attività immateriale. Tuttavia, un database in genere integra informazioni create nel corso di operazioni ordinarie dell'entità, quali le anagrafiche clienti o informazioni specialistiche quali dati scientifici o informazioni sul credito. I database non tutelati dalle leggi sul diritto d'autore possono essere, e spesso sono scambiati, concessi in licenza o in leasing interamente o parzialmente. Pertanto, anche se i benefici economici futuri di un database non derivano da diritti legali, un database acquisito in una aggregazione aziendale soddisfa il criterio di separabilità per l'identificazione quale attività immateriale.

- 5 Segreti industriali quali formule, ricette o processi segreti #

Se i benefici economici futuri derivanti da un segreto industriale, acquisito in una aggregazione aziendale, sono tutelati legalmente, tale attività soddisfa il criterio contrattuale - legale per essere identificata come attività immateriale. Diversamente, i segreti industriali acquisiti in una aggregazione aziendale rientrano nella definizione di attività immateriale solo se è soddisfatto il criterio di separabilità, condizione spesso probabile.

Attività immateriali relative ai rapporti con la clientela acquisite in una aggregazione aziendale

Gli esempi seguenti illustrano la rilevazione delle attività immateriali relative ai rapporti con la clientela acquisite in una aggregazione aziendale, in conformità all'IFRS 3 *Aggregazioni aziendali*.

Esempio 1

Antefatto

La Capogruppo ha ottenuto il controllo del Fornitore in una aggregazione aziendale in data 31 dicembre 20X4. Il Fornitore ha sottoscritto un accordo della durata di cinque anni per la fornitura dei beni all'Acquirente. Il Fornitore e la Capogruppo sono fiduciosi che l'Acquirente rinnoverà l'accordo di fornitura al termine del contratto corrente. L'accordo di fornitura non è separabile.

Analisi

L'accordo di fornitura (sia esso annullabile o meno) soddisfa il criterio contrattuale - legale per l'identificazione come attività immateriale e viene pertanto rilevato separatamente dall'avviamento, a condizione che il relativo *fair value* (valore equo) possa essere valutato attendibilmente. Inoltre, poiché il Fornitore stabilisce un rapporto con l'Acquirente mediante un contratto, la relazione con l'Acquirente soddisfa il criterio contrattuale - legale per essere identificata come attività immateriale. Pertanto, anche l'attività immateriale relativa ai rapporti con la clientela è rilevata separatamente dall'avviamento, a condizione che il relativo *fair value* (valore equo) possa essere valutato attendibilmente. Nella determinazione del *fair value* (valore equo) dei rapporti con la clientela, la Capogruppo prende in considerazione ipotesi quali l'atteso rinnovo dell'accordo di fornitura.

Esempio 2

Antefatto

La Capogruppo ha ottenuto il controllo della Controllata in una aggregazione aziendale in data 31 dicembre 20X4. La Controllata produce due linee di prodotti: articoli sportivi e materiali elettronici. Il Cliente acquista dalla Controllata sia articoli sportivi, sia materiali elettronici. La Controllata, in base a un contratto stipulato con il Cliente, rappresenta per quest'ultimo il fornitore esclusivo di articoli sportivi. Tuttavia, non esiste alcun contratto per la fornitura dei materiali elettronici al Cliente. La Controllata e la Capogruppo ritengono entrambe che esista un'unica relazione globale tra Controllata e Cliente.

Analisi

L'accordo di fornitura esclusiva di articoli sportivi al Cliente (sia esso annullabile o meno) soddisfa il criterio contrattuale - legale per l'identificazione come attività immateriale, e viene pertanto rilevato separatamente dall'avviamento, a condizione che il relativo *fair value* (valore equo) possa essere valutato attendibilmente. Inoltre, poiché la Controllata stabilisce un rapporto con il Cliente mediante un contratto, la relazione con il Cliente soddisfa il criterio contrattuale - legale per l'identificazione come attività immateriale. Pertanto, anche l'attività immateriale relativa ai rapporti con la clientela è rilevata separatamente dall'avviamento, a condizione che il relativo *fair value* (valore equo) possa essere valutato attendibilmente. Poiché esiste un'unica

relazione con il Cliente, il *fair value* (valore equo) di tale relazione integra le ipotesi in merito ai rapporti della Controllata con il Cliente, relative ad articoli sportivi e materiali elettronici.

Tuttavia, se la Capogruppo e la Controllata avessero entrambe ritenuto che esistessero differenti relazioni con il Cliente—una per gli articoli sportivi e un'altra per l'elettronica—i rapporti con la clientela relativamente ai prodotti di elettronica sarebbero stati valutati dalla Capogruppo al fine di determinare se soddisfino il criterio di separabilità necessario per essere identificato come attività immateriale.

Esempio 3

Antefatto

L'Entità A ha ottenuto il controllo dell'Entità B in una aggregazione aziendale in data 31 dicembre 20X4. L'attività commerciale dell'Entità B con la relativa clientela si svolge unicamente mediante ordini di acquisto e di vendita. Al 31 dicembre 20X4, l'Entità B presenta un portafoglio di ordini di acquisto provenienti dal 60 per cento dei propri clienti, tutti clienti abituali. Anche il restante 40 per cento della clientela dell'Entità B rappresenta una clientela abituale. Tuttavia, al 31 dicembre 20X4, l'Entità B non ha ordini di acquisto aperti né altri contratti con tali clienti.

Analisi

Gli ordini di acquisto provenienti dal 60 per cento della clientela dell'Entità B (siano essi annullabili o meno) soddisfano il criterio contrattuale – legale per l'identificazione come attività immateriale, e vengono pertanto rilevati separatamente dall'avviamento, a condizione che i relativi *fair value* (valore equo) possano essere valutati attendibilmente. Inoltre, poiché l'Entità B ha stabilito relazioni con il 60 per cento della propria clientela mediante contratti, tali relazioni soddisfano il criterio contrattuale - legale per l'identificazione come attività immateriale. Pertanto, anche l'attività immateriale relativa ai rapporti con la clientela è rilevata separatamente dall'avviamento, a condizione che il relativo *fair value* (valore equo) possa essere valutato attendibilmente.

Poiché l'Entità B stabilisce, per prassi, contratti con il restante 40 per cento della clientela, anche le relazioni con tale clientela derivano da diritti contrattuali e soddisfano, pertanto, il criterio contrattuale - legale per l'identificazione come attività immateriale. L'Entità A rileva tale relazione con la clientela separatamente dall'avviamento, a condizione che il relativo *fair value* (valore equo) possa essere valutato attendibilmente, anche se l'Entità B non ha stipulato alcun contratto con tale clientela al 31 dicembre 20X4.

Esempio 4

Antefatto

La Capogruppo ha ottenuto il controllo dell'Assicuratore in una aggregazione aziendale in data 31 dicembre 20X4. L'Assicuratore dispone di un portafoglio di contratti di assicurazione auto della durata di un anno, annullabili da parte degli assicurati. Un numero di assicurati ragionevolmente prevedibile rinnova il proprio contratto assicurativo ogni anno.

Analisi

Poiché l'Assicuratore stabilisce le proprie relazioni con gli assicurati mediante contratti assicurativi, le relazioni con i clienti assicurati soddisfano il criterio

contrattuale - legale per l'identificazione come attività immateriale. Pertanto, l'attività immateriale relativa ai rapporti con la clientela è rilevata separatamente dall'avviamento, a condizione che il relativo *fair value* (valore equo) possa essere valutato attendibilmente. Nella determinazione del *fair value* (valore equo) dell'attività immateriale relativa ai rapporti con la clientela, la Capogruppo prende in considerazione le stime di rinnovi e vendite incrociate. Lo IAS 36 *Riduzione di valore delle attività* e lo IAS 38 *Attività immateriali* si applicano all'attività immateriale relativa ai rapporti con la clientela.

Nella determinazione del *fair value* (valore equo) della passività relativa al portafoglio di contratti assicurativi, la Capogruppo prende in considerazione le stime degli annullamenti eseguite dagli assicurati. L'IFRS 4 *Contratti assicurativi* consente, ma non richiede, un'esposizione dettagliata che suddivida il *fair value* (valore equo) dei contratti assicurativi acquisiti in due componenti:

- (a) una passività valutata in base ai principi contabili adottati dall'Assicuratore per i contratti assicurativi che emette; e
- (b) un'attività immateriale, rappresentante il *fair value* (valore equo) dei diritti e delle obbligazioni contrattuali acquisiti, nella misura in cui la passività non riflette tale *fair value* (valore equo). Questa attività immateriale non rientra nell'ambito di applicazione dello IAS 36 e dello IAS 38. In seguito all'aggregazione aziendale, la Capogruppo deve valutare tale attività immateriale su una base coerente con la valutazione della passività assicurativa correlata.

Acquisizioni inverse

Nell'esempio seguente è illustrata l'applicazione delle disposizioni per la contabilizzazione delle acquisizioni inverse, descritta tra le applicazioni supplementari ai paragrafi da B1 a B15 dell'Appendice B dell'IFRS 3 *Aggregazioni aziendali*.

Esempio 5

Il presente esempio illustra la contabilizzazione di un'acquisizione inversa in cui l'Entità A, l'entità che emette strumenti rappresentativi di capitale e quindi la controllante giuridica, è acquisita tramite acquisizione inversa dall'Entità B, la controllata giuridica, in data 30 settembre 20X1. In questo esempio la contabilizzazione di qualsiasi effetto delle imposte sul reddito non è presa in considerazione:

Stati patrimoniali di A e B immediatamente prima dell'aggregazione aziendale

	A	B
	CU	CU
Attività correnti	500	700
Attività non correnti	<u>1.300</u>	<u>3.000</u>
	<u>1.800</u>	<u>3.700</u>
Passività correnti	300	600
Passività non correnti	<u>400</u>	<u>1.100</u>
	<u>700</u>	<u>1.700</u>
Capitale proprio		
Utile portato a nuovo	800	1.400
Capitale emesso		
100 azioni ordinarie	300	
60 azioni ordinarie		<u>600</u>
	<u>1.100</u>	<u>2.000</u>
	<u>1.800</u>	<u>3.700</u>

Informazioni aggiuntive

- In data 30 settembre 20X1, A emette 2½ azioni in cambio di ogni singola azione ordinaria di B. Tutti gli azionisti di B scambiano le proprie azioni in B. Pertanto, A emette 150 azioni ordinarie in cambio di tutte le 60 azioni ordinarie di B.
- Al 30 settembre 20X1, il *fair value* (valore equo) di ciascuna azione ordinaria di B è pari a 40 CU. A tale data, il prezzo di mercato delle azioni ordinarie di A è pari a 12 CU.
- Al 30 settembre 20X1, i *fair value* (valore equo) di attività e passività identificabili di A sono pari ai rispettivi valori contabili, a eccezione delle attività non correnti. Al 30 settembre 20X1, il *fair value* (valore equo) delle attività non correnti di A è pari a 1.500 CU.

Calcolo del costo dell'aggregazione aziendale

Conseguentemente all'emissione di 150 azioni ordinarie da parte di A, gli azionisti di B possiedono il 60 per cento delle azioni emesse dall'entità risultante dall'aggregazione (ossia 150 azioni delle 250 emesse). Il restante 40 per cento è di proprietà degli azionisti di A. Se l'aggregazione aziendale fosse stata realizzata con l'emissione, da parte di B, di ulteriori azioni ordinarie agli azionisti di A in cambio delle relative azioni ordinarie in A, B avrebbe dovuto emettere 40 azioni per mantenere la stessa percentuale di capitale posseduto nell'entità risultante dall'aggregazione. Gli azionisti di B possiederebbero quindi 60 azioni delle 100 emesse da B, ossia il 60 per cento dell'entità risultante dall'aggregazione.

Di conseguenza, il costo dell'aggregazione aziendale è pari a 1.600 CU (ossia 40 azioni, ciascuna con un *fair value* (valore equo) pari a 40 CU).

Valutazione dell'avviamento

L'avviamento viene calcolato come l'eccedenza del costo dell'aggregazione aziendale rispetto al *fair value* (valore equo) netto di attività e passività identificabili di A. Pertanto, l'avviamento viene calcolato come indicato di seguito:

	CU	CU
Costo dell'aggregazione aziendale		1.600
<i>Fair value</i> (valore equo) netto di attività e passività identificabili di A:		
Attività correnti	500	
Attività non correnti	1.500	
Passività correnti	(300)	
Passività non correnti	<u>(400)</u>	<u>1.300</u>
Avviamento		<u>300</u>

Stato patrimoniale consolidato al 30 settembre 20X1

	CU
Attività correnti [700 CU + 500 CU]	1.200
Attività non correnti [3.000 CU + 1.500 CU]	4.500
Avviamento	<u>300</u>
	<u>6.000</u>
Passività correnti [600 CU + 300 CU]	900
Passività non correnti [1.100 CU + 400 CU]	<u>1.500</u>
	<u>2.400</u>
Capitale proprio	
Utili portati a nuovo	1.400
Capitale emesso	
250 azioni ordinarie [600 CU + 1.600 CU] ^(a)	<u>2.200</u>
	<u>3.600</u>
	<u>6.000</u>

- (a) Secondo quanto previsto dal paragrafo B7(c) dell'IFRS 3, l'importo rilevato come emissione di strumenti rappresentativi di capitale nel bilancio consolidato viene determinato aggiungendo il costo dell'aggregazione [1.600 CU] al patrimonio netto emesso dalla controllata giuridica immediatamente prima dell'aggregazione aziendale [600 CU]. Tuttavia, la struttura del patrimonio netto indicata nel bilancio consolidato (ossia il numero e il tipo di strumenti rappresentativi di capitale emessi) deve riflettere la struttura del patrimonio netto della controllante giuridica, inclusi gli strumenti rappresentativi di capitale emessi dalla controllante giuridica al fine di realizzare l'aggregazione.

Utile per azione

Si ipotizzi che l'utile di B relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 20X0 sia pari a 600 CU, e che l'utile consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 20X1 sia pari a 800 CU. Si ipotizzi inoltre che il numero di azioni ordinarie emesse da B nel corso dell'esercizio con chiusura al 31 dicembre 20X0 e nel corso dell'esercizio con durata dal 1 gennaio 20X1 fino alla data dell'acquisizione inversa (30 settembre 20X1) sia rimasto invariato.

Gli utili per azione relativi all'esercizio con chiusura al 31 dicembre 20X1 sono calcolati come segue:

Numero di azioni che si ritiene sia in circolazione durante l'esercizio dal 1 gennaio 20X1 fino alla data di acquisizione (ossia il numero di azioni ordinarie emesse da A nell'acquisizione inversa)	150
Numero di azioni in circolazione dalla data di acquisizione al 31 dicembre 20X1	<u>250</u>
Media ponderata delle azioni ordinarie in circolazione [[150 × ⁹ / ₁₂] + (250 × ³ / ₁₂)]	<u>175</u>
Utile per azione [800/175]	<u>4,57 CU</u>

Il valore rettificato dell'utile per azione relativo all'esercizio con chiusura in data 31 dicembre 20X0 è pari a 4,00 (ossia l'utile di B, pari a 600, diviso per il numero di azioni ordinarie emesse da A nell'acquisizione inversa).

Interessenza di terzi

Nel caso dell'esempio sopra riportato, si ipotizzi che solo 56 delle 60 azioni ordinarie di B vengano offerte per lo scambio. Poiché A emette $2\frac{1}{2}$ azioni in cambio di ciascuna azione ordinaria di B, A emette solo 140 azioni (anziché 150). Ne consegue che gli azionisti di B possiedono il 58,3 per cento delle azioni emesse dell'entità risultante dall'aggregazione (ossia 140 azioni su 240 emesse).

Il costo dell'aggregazione aziendale è calcolato assumendo che l'aggregazione sia stata realizzata mediante l'emissione, da parte di B, di ulteriori azioni ordinarie agli azionisti di A in cambio delle relative azioni ordinarie in A. Nel calcolo delle azioni che B avrebbe dovuto emettere, non viene presa in considerazione l'interessenza di terzi. Gli azionisti di maggioranza possiedono 56 azioni di B. Per raggiungere il 58,3 per cento del capitale posseduto, B avrebbe dovuto emettere altre 40 azioni. Gli azionisti di maggioranza possiederebbero quindi 56 azioni delle 96 emesse da B, ossia il 58,3 per cento dell'entità risultante dall'aggregazione.

Di conseguenza, il costo dell'aggregazione aziendale è pari a 1.600 CU (ossia 40 azioni, ciascuna con un *fair value*, valore equo, pari a 40 CU). L'importo è pari a quello che si ottiene quando tutte le 60 azioni ordinarie di B vengono offerte per lo scambio. Il costo dell'aggregazione resta invariato semplicemente perché alcuni degli azionisti di B non partecipano allo scambio.

L'interessenza di terzi è rappresentata dalle 4 azioni, su un totale di 60, di B che non vengono scambiate con azioni di A. Pertanto, l'interessenza di terzi è pari al 6,7 per cento. L'interessenza di terzi riflette la quota proporzionale di pertinenza degli azionisti di minoranza nei valori contabili delle attività nette della controllata giuridica precedenti all'aggregazione. Pertanto, lo stato patrimoniale consolidato viene rettificato in modo da indicare un'interessenza di terzi pari al 6,7 per cento dei valori contabili delle attività nette di B precedenti all'aggregazione (ossia 134 CU o il 6,7 per cento di 2.000 CU).

Di seguito è riportato lo stato patrimoniale consolidato al 30 settembre 20X1 in cui è indicata l'interessenza di terzi:

	CU
Attività correnti [700 CU + 500 CU]	1.200
Attività non correnti [3.000 CU + 1.500 CU]	4.500
Avviamento	<u>300</u>
	<u>6.000</u>
Passività correnti [600 CU + 300 CU]	900
Passività non correnti [1.100 CU + 400 CU]	<u>1.500</u>
	<u>2.400</u>
Capitale proprio	
Utili portati a nuovo [1.400 CU × 93,3%]	1.306
Capitale emesso	2.160
240 azioni ordinarie [560 CU + 1.600 CU]	
Interessenza di terzi	<u>134</u>
	<u>3.600</u>
	<u>6.000</u>

Aggregazione aziendale realizzata in più fasi

L'esempio seguente illustra l'applicazione delle disposizioni relative alle aggregazioni aziendali realizzate in più fasi, di cui ai paragrafi da 58 a 60 dell'IFRS 3 *Aggregazioni aziendali*. In particolare, l'esempio è riferito agli acquisti successivi di azioni che determinano l'inclusione di una partecipata, precedentemente contabilizzata al *fair value* (valore equo), come controllata all'interno del bilancio consolidato.

Immediatamente dopo l'esempio è riportata una descrizione dei risultati dell'applicazione della guida di cui ai paragrafi da 58 a 60 dell'IFRS 3 all'esempio stesso, prendendo in considerazione il caso in cui la partecipata sia stata precedentemente contabilizzata al costo o applicando il metodo del patrimonio netto, anziché al *fair value* (valore equo).

Esempio 6

L'Investitore acquisisce il 20 per cento di capitale di una Partecipata (una società di servizi) in data 1 gennaio 20X1, con un esborso di cassa di 3.500.000 CU. A tale data, il *fair value* (valore equo) delle attività identificabili della Partecipata è pari a 10.000.000 CU e il valore contabile di tali attività è pari a 8.000.000 CU. A quella data, la partecipata non ha passività né passività potenziali. Di seguito è riportato lo stato patrimoniale della Partecipata al 1 gennaio 20X1, insieme ai *fair value* (valori equi) delle attività identificabili:

	Valori contabili	<i>Fair value</i>
	CU	(valore equo)
	CU	CU
Liquidità e crediti	2.000.000	2.000.000
Terreni	6.000.000	8.000.000
	<u>8.000.000</u>	<u>10.000.000</u>
Capitale emesso: 1.000.000 di azioni ordinarie	5.000.000	
Utili portati a nuovo	3.000.000	
	<u>8.000.000</u>	

Nel corso dell'esercizio con chiusura in data 31 dicembre 20X1, la Partecipata realizza utili pari a 6.000.000 CU ma non paga alcun dividendo. Inoltre, il *fair value* (valore equo) dei terreni della Partecipata aumenta di 3.000.000 CU, raggiungendo 11.000.000 CU. Tuttavia, l'importo rilevato dalla Partecipata in relazione ai terreni resta invariato, ossia pari a 6.000.000 CU. Di seguito è illustrato lo stato patrimoniale della Partecipata al 31 dicembre 20X1, insieme ai *fair value* (valori equi) delle attività identificabili:

	Valori contabili	Fair value (valore equo)
	CU	CU
Liquidità e crediti	8.000.000	8.000.000
Terreni	6.000.000	11.000.000
	<u>14.000.000</u>	<u>19.000.000</u>
Capitale emesso: 1.000.000 di azioni ordinarie	5.000.000	
Utili portati a nuovo	9.000.000	
	<u>14.000.000</u>	

Il 1 gennaio 20X2, l'Investitore acquisisce un ulteriore 60 per cento del capitale effettivo della partecipata, versando 22.000.000 CU in contanti, ottenendone il controllo. Prima dell'ottenimento del controllo, l'investitore non esercita un'influenza notevole sulla partecipata e contabilizza l'investimento iniziale del 20 per cento al *fair value* (valore equo) con le variazioni di valore incluse nel conto economico. Al 31 dicembre 20X1, le azioni ordinarie della Partecipata hanno un prezzo di mercato pari a 30 CU per azione.*

Nel corso dell'esercizio dal 1 gennaio 20X1 al 1 gennaio 20X2, il capitale emesso dall'investitore era pari a 30.000.000 CU. L'unica attività dell'investitore, se si esclude l'investimento nella partecipata, è rappresentata dalla liquidità.

Contabilizzazione dell'investimento iniziale prima dell'ottenimento del controllo

L'investimento iniziale del 20 per cento nella Partecipata è valutato 3.500.000 CU. Tuttavia, la Partecipata possiede 1.000.000 di azioni ordinarie con un valore di mercato pari, al 31 dicembre 20X1, a 30 CU per azione. Pertanto, il valore contabile della partecipazione iniziale dell'investitore pari al 20 per cento, viene rideterminato nel bilancio dell'Investitore a 6.000.000 CU al 31 dicembre 20X1, con l'aumento di 2.500.000 CU rilevato nel conto economico dell'esercizio. Pertanto, lo stato patrimoniale dell'Investitore al 31 dicembre 20X1, prima dell'acquisizione del 60 per cento aggiuntivo del capitale effettivo, risulta essere il seguente:

	CU
Liquidità	26.500.000
Investimento nella partecipata	6.000.000
	<u>32.500.000</u>
Capitale emesso	30.000.000
Utili portati a nuovo	2.500.000
	<u>32.500.000</u>

* Pertanto, la capitalizzazione di mercato della Partecipata al 31 dicembre 20X1 è pari a 30.000.000 CU. Tuttavia, il 1 gennaio 20X2, l'Investitore ha pagato 22.000.000 CU per l'ulteriore 60% delle azioni emesse e per il controllo della Partecipata. Questo indica che L'investitore ha pagato un premio consistente per ottenere il controllo della partecipata.

Contabilizzazione dell'aggregazione aziendale

Il paragrafo 25 dell'IFRS 3 stabilisce che quando una aggregazione aziendale comporta più di un'operazione di scambio, il costo dell'aggregazione è costituito dal costo complessivo delle singole operazioni e il costo individuale di ciascuna operazione viene determinato alla data dell'operazione di scambio (ossia la data in cui ogni singolo investimento viene rilevato nel bilancio dell'acquirente). Ciò comporta che, nell'esempio considerato, il costo dell'aggregazione aziendale per l'Investitore è pari alla somma del costo del 20 per cento iniziale di capitale effettivo (3.500.000 CU) più il costo del 60 per cento successivo di capitale effettivo (22.000.000 CU), indipendentemente dal fatto che il 20 per cento di capitale effettivo iniziale sia cambiato.

Inoltre, e secondo quanto previsto dal paragrafo 58 dell'IFRS 3, ciascuna operazione deve essere trattata separatamente al fine di determinarne l'avviamento associato, utilizzando le informazioni sul costo e sul *fair value* (valore equo) alla data di ciascuna operazione di scambio. Pertanto l'Investitore rileva, nel proprio bilancio, i seguenti importi relativi all'avviamento:

Per quanto riguarda il capitale effettivo del 20%, pari a un costo di 3.500.000 CU: avviamento = $3.500.000 - [20\% \times 10.000.000]$ =	1.500.000 CU
Per quanto riguarda il 60% di capitale effettivo, pari a un costo di 22.000.000 CU: avviamento = $22.000.000 - [60\% \times 19.000.000]$ =	10.600.000 CU

Di seguito è illustrata la situazione consolidata dell'Investitore (tutti gli importi sono indicati in CU) immediatamente dopo l'acquisizione di un ulteriore 60 per cento di capitale effettivo della Partecipata, insieme alle rettifiche dovute al consolidamento e alle spiegazioni associate:

	Investitore	Partecipata	Rettifiche dovute al consolidamento		Consolidato
			Dare	Avere	
Attività nette					
Liquidità e crediti	4.500	8.000			12.500
Investimento nella partecipata				2.500 (2) 3.500 (3) 22.000 (4)	
	28.000	–			–
Terreni	–	6.000	5.000 (1)		11.000
Avviamento			1.500 (3)		
	–	–	10.600 (4)		12.100
	<u>32.500</u>	<u>14.000</u>			<u>35.600</u>
Capitale emesso			1.000 (3) 3.000 (4)		
	30.000	5.000	1.000 (5)		30.000
Riserva di rivalutazione dell'attività	–	–	400 (3) 3.000 (4) 1.000 (5)	5.000 (1)	600
Utili portati a nuovo			2.500 (2) 600 (3) 5.400 (4)		
	2.500	9.000	1.800 (5)		1.200
Interessenza di terzi	–	–		3.800 (5)	3.800
	<u>32.500</u>	<u>14.000</u>			<u>35.600</u>

Rettifiche dovute al consolidamento

	Dare	Avere
(1) Terreni	5.000	
Riserva di rivalutazione dell'attività		5.000
<i>Per rilevare le attività identificabili della partecipata ai rispettivi fair value (valore equo) alla data di acquisizione</i>		
(2) Utili portati a nuovo	2.500	
Investimento nella partecipata		2.500
<i>Per rideterminare l'investimento iniziale del 20 per cento nella partecipata al costo</i>		
(3) Capitale emesso [20% × 5.000]	1.000	
Riserva di rivalutazione dell'attività [20% × 2.000] ^(a)	400	
Utili portati a nuovo [20% × 3.000]	600	
Avviamento	1.500	
Investimento nella partecipata		3.500
<i>Per rilevare l'avviamento relativo all'investimento iniziale del 20 per cento nella partecipata e contabilizzare l'eliminazione di tale investimento a fronte dei saldi di patrimonio netto associati</i>		
(4) Capitale emesso [60% × 5.000]	3.000	
Riserva di rivalutazione dell'attività [60% × 5.000]	3.000	
Utili portati a nuovo [60% × 9.000]	5.400	
Avviamento	10.600	
Investimento nella partecipata		22.000
<i>Per rilevare l'avviamento relativo al successivo investimento del 60 per cento nella partecipata e contabilizzare l'eliminazione di tale investimento a fronte dei saldi di patrimonio netto associati</i>		
(5) Capitale emesso [20% × 5.000]	1.000	
Riserva di rivalutazione dell'attività [20% × 5.000]	1.000	
Utili portati a nuovo [20% × 9.000]	1.800	
Interessenza di terzi (nel capitale emesso)		1.000
Interessenza di terzi (nella riserva di rivalutazione dell'attività)		1.000
Interessenza di terzi (negli utili portati a nuovo)		1.800
<i>Per la rilevazione dell'interessenza di terzi nella partecipata</i>		

- (a) La riserva di rivalutazione, pari a 2.000.000 CU, rappresenta l'importo del *fair value* (valore equo) dei terreni della Partecipata che eccede il valore contabile degli stessi alla data della prima operazione di scambio, il valore contabile dei terreni alla data in cui l'Investitore ha acquisito il 20 per cento di capitale iniziale era pari a 6.000.000 CU, mentre il relativo *fair value* (valore equo) era pari a 8.000.000 CU. Secondo quanto previsto dal paragrafo 58 dell'IFRS 3, ciascuna operazione deve essere trattata separatamente allo scopo di determinare l'importo dell'avviamento connesso alla singola operazione, utilizzando le informazioni sul costo e sul *fair value* (valore equo) alla data di ogni singola operazione di scambio.

Note

Le rettifiche dovute al consolidamento, descritte precedentemente, determinano quanto segue:

- (a) Le attività nette identificabili della Partecipata vengono rilevate ai rispettivi *fair value* (valore equo) totali alla data in cui l'Investitore ottiene il controllo della Partecipata. Questo implica che anche l'interessenza di terzi del 20 per cento nella Partecipata viene rilevata nella misura del 20 per cento dei *fair value* (valore equo) delle attività nette identificabili della Partecipata.
- (b) l'avviamento viene rilevato a partire dalla data di acquisizione a un importo calcolato trattando separatamente ciascuna operazione di scambio e utilizzando le informazioni relative al costo e al *fair value* (valore equo) alla data di ciascuna operazione di scambio.
- (c) viene emesso un capitale pari a 30.000.000 CU, comprensivo del capitale emesso dall'investitore, pari a 30.000.000 CU.
- (d) una riserva di rivalutazione dell'attività pari a 600.000 CU. Tale importo riflette la parte di aumento del *fair value* (valore equo) delle attività nette identificabili della Partecipata, successivamente all'acquisizione della partecipazione iniziale del 20 per cento, che è direttamente attribuibile a quella partecipazione iniziale del 20 per cento [$20\% \times 3.000.000$ CU].
- (e) un saldo degli utili portati a nuovo pari a 1.200.000 CU. Questo importo riflette i cambiamenti degli utili portati a nuovo dalla Partecipata, successivamente all'acquisizione da parte dell'Investitore della partecipazione iniziale del 20 per cento, direttamente attribuibili a tale partecipazione del 20 per cento [$20\% \times 6.000.000$ CU].

Pertanto, l'effetto dell'applicazione delle disposizioni dell'IFRS 3 alle aggregazioni aziendali che comportano acquisti successivi di azioni per i quali la partecipazione è stata precedentemente contabilizzata al *fair value* (valore equo) con cambiamenti di valore rilevati in conto economico, deve determinare:

- lo storno di variazioni del *fair value* (valore equo) della partecipazione precedentemente detenuta (in modo che i valori contabili di tale capitale posseduto siano rideterminati al costo).
- l'inclusione, successivamente a ciascuna operazione di scambio, delle variazioni degli utili portati a nuovo della partecipata e degli altri saldi di patrimonio netto della stessa, nel bilancio consolidato successivo all'aggregazione, nella misura in cui siano riferite al capitale effettivo precedente.

Applicazione dell'IFRS 3 nel caso in cui la partecipata sia stata precedentemente contabilizzata al costo o utilizzando il metodo del patrimonio netto

Come illustrato precedentemente, il paragrafo 25 dell'IFRS 3 stabilisce che il costo di una aggregazione aziendale che comporta più operazioni di scambio deve essere valutato come costo complessivo delle singole operazioni. Il costo individuale di ogni singola operazione viene determinato alla data di ciascuna operazione di scambio (ossia la data in cui ogni singolo investimento viene rilevato nel bilancio dell'acquirente). Pertanto, indipendentemente dal fatto che la partecipazione iniziale del 20 per cento nella Partecipata sia contabilizzata al costo, applicando il metodo del patrimonio netto o del *fair value* (valore equo), il costo dell'aggregazione per l'Investitore è pari alla sommatoria del costo della partecipazione iniziale del 20 per

cento (3.500.000 CU) e del costo della partecipazione successiva del 60 per cento (22.000.000 CU).

Inoltre, ancora indipendentemente dal fatto che la partecipazione iniziale del 20 per cento sia contabilizzata al costo, applicando il metodo del patrimonio netto o del *fair value* (valore equo), ciascuna operazione deve essere trattata separatamente allo scopo di determinare l'importo dell'avviamento associato alla singola operazione, utilizzando le informazioni relative al costo e al *fair value* (valore equo) alla data di ciascuna operazione di scambio.

Pertanto, l'effetto dell'applicazione dell'IFRS 3 alle aggregazioni aziendali che comportano acquisti successivi di azioni determina:

- lo storno di qualsiasi variazione del valore contabile della partecipazione precedentemente detenuta (in modo che i valori contabili di tale capitale effettivo siano rideterminati al costo).
- l'inclusione, successivamente a ciascuna operazione di scambio, delle variazioni degli utili portati a nuovo della Partecipata e degli altri saldi di patrimonio netto della stessa, nel bilancio consolidato successivo all'aggregazione, nella misura in cui siano riferite alla partecipazione precedentemente detenuta.

Di conseguenza, immediatamente dopo che l'Investitore acquisisce l'ulteriore 60 per cento di capitale effettivo e ottiene il controllo della Partecipata, il bilancio consolidato resta invariato indipendentemente dal metodo di contabilizzazione utilizzato per la partecipazione iniziale del 20 per cento nella Partecipata prima di ottenerne il controllo

Rettifiche dei valori assegnati alle attività identificabili dell'acquisito

Completamento della contabilizzazione iniziale di una aggregazione aziendale

Il seguente esempio illustra l'applicazione della guida di cui al paragrafo 62 dell'IFRS 3 *Aggregazioni aziendali*, relativa al completamento della contabilizzazione iniziale di una aggregazione aziendale nel caso in cui, alla chiusura del primo esercizio dopo l'aggregazione, l'acquirente abbia eseguito la contabilizzazione dell'aggregazione utilizzando valori provvisori. Questo esempio non prende in considerazione la contabilizzazione relativa a eventuali effetti delle imposte sul reddito derivanti dalle rettifiche.

Secondo quanto previsto dall'IFRS 3, l'acquirente deve contabilizzare l'aggregazione aziendale utilizzando valori provvisori se la contabilizzazione iniziale di una aggregazione aziendale può essere determinata solo provvisoriamente entro la fine dell'esercizio in cui l'aggregazione viene realizzata. All'acquirente è richiesta la rilevazione delle rettifiche di tali valori provvisori come risultato del completamento della contabilizzazione iniziale:

- (a) entro dodici mesi dalla data di acquisizione; e
- (b) a partire dalla data di acquisizione. Pertanto:
 - (i) il valore contabile di un'attività, passività o passività potenziale identificabile rilevata o rettificata conseguentemente al completamento della contabilizzazione iniziale viene calcolato come se il relativo *fair value* (valore equo) alla data di acquisizione fosse stato rilevato a partire da quella data.
 - (ii) l'avviamento o qualsiasi utile rilevato in conformità alle disposizioni del paragrafo 56 viene rettificato, a partire dalla data di acquisizione, per un importo pari alla rettifica apportata al *fair value* (valore equo) alla data di acquisizione dell'attività, passività o passività potenziale identificabile che viene rilevata o rettificata.
 - (iii) le informazioni comparative presentate per gli esercizi prima del completamento della contabilizzazione iniziale dell'aggregazione vengono presentate come se la contabilizzazione iniziale fosse stata completata dalla data di acquisizione. Sono compresi gli effetti di ammortamenti e svalutazioni ulteriori, oppure altri effetti economici rilevati conseguentemente al completamento della contabilizzazione iniziale.

Esempio 7

Un'entità predispose il proprio bilancio d'esercizio annuale con data di chiusura al 31 dicembre e non predispose bilanci intermedi. L'entità ha partecipato in qualità di acquirente a una aggregazione aziendale realizzata in data 30 settembre 20X4. L'entità ha commissionato una perizia esterna per un elemento di immobili, impianti e macchinari acquisito contestualmente all'aggregazione. Tuttavia, la perizia non è stata portata a termine entro il periodo in cui l'entità ha redatto il bilancio relativo al 20X4. Nel bilancio annuale d'esercizio del 20X4, l'entità rileva un *fair value* (valore equo) provvisorio per l'attività pari a 30.000 CU e un valore provvisorio per l'avviamento acquisito, pari a 100.000 CU. Alla data di acquisizione, l'elemento di immobili, impianti e macchinari aveva una vita utile residua di cinque anni.

Quattro mesi dopo la data di acquisizione, l'entità ha ottenuto la perizia esterna, che ha stimato il *fair value* (valore equo) dell'attività alla data di acquisizione in 40.000 CU.

Secondo quanto illustrato al paragrafo 62 dell'IFRS 3, l'acquirente deve rilevare qualsiasi rettifica dei valori provvisori conseguenti al completamento della contabilizzazione iniziale a partire dalla data di acquisizione.

Pertanto, nel bilancio d'esercizio relativo al 20X5 viene apportata una rettifica al valore contabile d'apertura dell'elemento di immobili, impianti e macchinari. Tale rettifica è valutata come una rettifica del *fair value* (valore equo) alla data di acquisizione per un importo di 10.000 CU, al netto dell'ammortamento aggiuntivo che sarebbe stato rilevato se, alla data di acquisizione, il *fair value* (valore equo) dell'attività fosse stato rilevato a partire da tale data (500 CU per l'ammortamento di tre mesi fino al 31 dicembre 20X4). Anche il valore contabile dell'avviamento viene rettificato per la riduzione di valore alla data di acquisizione pari a 10.000 CU e l'informativa comparativa del 20X4 viene rideterminata in modo da riflettere tale rettifica e da includere l'ammortamento aggiuntivo, pari a 500 CU, riferito all'esercizio con chiusura in data 31 dicembre 20X4.

Secondo quanto previsto dal paragrafo 69 dell'IFRS 3, l'entità indica nel bilancio relativo al 20X4 che la contabilizzazione iniziale dell'aggregazione aziendale è stata determinata solo provvisoriamente e ne espone le cause. Secondo quanto previsto dal paragrafo 73(b) dell'IFRS 3, l'entità indica nel bilancio del 20X5 gli importi e le cause delle rettifiche apportate ai valori provvisori rilevati nel corso dell'esercizio di riferimento corrente. Pertanto l'entità fornisce le seguenti informazioni:

- il *fair value* (valore equo) dell'elemento di immobili, impianti e macchinari alla data di acquisizione è stato aumentato di 10.000 CU con una corrispondente riduzione dell'avviamento; e
- l'informativa comparativa riferita al 20X4 viene rideterminata in modo da riflettere tale rettifica e da includere l'ammortamento aggiuntivo pari a 500 CU, riferito all'esercizio con chiusura in data 31 dicembre 20X4.

Correzione degli errori

Negli esempi seguenti è illustrata l'applicazione della guida di cui ai paragrafi 63 e 64 dell'IFRS 3 relativa alla contabilizzazione delle correzioni di errori connessi alla contabilizzazione iniziale di una aggregazione aziendale. In questi esempi non è presa in considerazione la contabilizzazione relativa a eventuali effetti delle imposte sul reddito, derivanti dalle rettifiche.

A eccezione di tre casi,* l'IFRS 3 stabilisce che le rettifiche alla contabilizzazione iniziale di una aggregazione aziendale devono essere eseguite al completamento della contabilizzazione iniziale solo per correggere eventuali errori, secondo quanto previsto dallo IAS 8 *Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori*. Al completamento di tale contabilizzazione, non è possibile rilevare le rettifiche a causa degli effetti dei cambiamenti nelle stime contabili. Secondo quanto previsto dallo IAS 8, l'effetto di un cambiamento nelle stime contabili viene rilevato prospetticamente. Nello IAS 8 sono fornite indicazioni per distinguere le correzioni di errori dai cambiamenti nelle stime contabili.

* Due delle tre eccezioni sono relative alle rettifiche del costo di una aggregazione aziendale al completamento della contabilizzazione iniziale dell'aggregazione. La terza eccezione è relativa alla successiva rilevazione, da parte dell'acquirente, delle attività fiscali differite dell'acquisita che non soddisfavano i criteri per la rilevazione separata al momento della contabilizzazione iniziale dell'aggregazione aziendale.

Esempio 8

Un'entità predispone il bilancio d'esercizio annuale con data di chiusura al 31 dicembre e non predispone bilanci intermedi. L'entità ha partecipato in qualità di acquirente ad una aggregazione aziendale realizzata il 30 settembre 20X1. Nell'ambito della contabilizzazione iniziale di tale aggregazione, l'entità ha rilevato un avviamento pari a 100.000 CU. Il valore contabile dell'avviamento al 31 dicembre 20X1 era pari a 100.000 CU.

Nel corso del 20X2, l'entità scopre un errore relativo all'importo inizialmente imputato ad attività rappresentate da immobili, impianti e macchinari acquisite in una aggregazione aziendale. In particolare, 20.000 delle 100.000 CU inizialmente imputate all'avviamento, dovrebbero essere imputate alle attività rappresentate da immobili, impianti e macchinari con una vita utile residua di cinque anni alla data di acquisizione.

Come illustrato nel paragrafo 64 dell'IFRS 3, lo IAS 8 stabilisce che la correzioni di un errore sia contabilizzata retroattivamente e che il bilancio sia presentato come se l'errore non si fosse mai verificato, correggendo l'errore nell'informativa comparativa riferita all'esercizio (agli esercizi) precedente(i) in cui si è verificato l'errore.

Pertanto, nel bilancio d'esercizio relativo al 20X2, viene apportata una rettifica al valore contabile d'apertura di attività rappresentate da immobili, impianti e macchinari. Tale rettifica viene valutata come la rettifica del *fair value* (valore equo) alla data di acquisizione, pari a 20.000 CU, al netto dell'importo che sarebbe stato rilevato come ammortamento della rettifica del *fair value* (valore equo), (ossia 1.000 CU per l'ammortamento di tre mesi fino al 31 dicembre 20X1). Anche il valore contabile dell'avviamento viene rettificato per la riduzione di valore alla data di acquisizione pari a 20.000 CU e l'informativa comparativa del 20X1 viene rideterminata in modo da riflettere tale rettifica e da includere l'ammortamento aggiuntivo, pari a 1.000 CU, riferito all'esercizio con chiusura in data 31 dicembre 20X1.

Secondo quanto previsto dallo IAS 8, l'entità indica nel bilancio relativo al 20X2 la natura dell'errore e che, conseguentemente alla correzione dell'errore, è stata apportata una rettifica al valore contabile di immobili, impianti e macchinari. L'entità fornisce inoltre la seguente informativa:

- il *fair value* (valore equo) delle attività rappresentate da immobili, impianti e macchinari alla data di acquisizione è stato aumentato di 20.000 CU, con una riduzione equivalente dell'avviamento; e
- l'informativa comparativa riferita al 20X1 viene rideterminata in modo da riflettere tale rettifica e da includere l'ammortamento aggiuntivo di 1.000 CU, riferito all'esercizio con chiusura in data 31 dicembre 20X1.

Esempio 9

Questo esempio parte dagli stessi presupposti dell'esempio 8, con la differenza che l'importo inizialmente imputato alle attività rappresentate da immobili, impianti e macchinari è stato ridotto di 20.000 CU per correggere l'errore, anziché essere aumentato di 20.000 CU.

Nel bilancio d'esercizio 20X2, il valore contabile di apertura riferito alle attività rappresentate da immobili, impianti e macchinari subisce una riduzione di 19.000 CU in quanto, alla data di acquisizione, la rettifica del *fair value* (valore equo) era pari a 20.000 CU meno una quota di ammortamento di 1.000 CU rilevata nel corso dei tre mesi fino al 31 dicembre 20X1. Il valore contabile dell'avviamento subisce un aumento di 17.000 CU, dovuto all'incremento di valore alla data di acquisizione di 20.000 CU meno una perdita per riduzione di valore pari a 3.000 CU, onde riflettere il fatto che il valore contabile della rettifica ne eccede il valore recuperabile. L'informativa comparativa relativa al 20X1 viene rideterminata in modo da riflettere tale rettifica, escludendo l'ammortamento di 1.000 CU e includendo la perdita per riduzione di valore di 3.000 CU.

Secondo quanto previsto dallo IAS 8, l'entità indica nel bilancio relativo al 20X2 la natura dell'errore e che, conseguentemente alla correzione dell'errore, è stata apportata una rettifica al valore contabile di immobili, impianti e macchinari. L'entità fornisce inoltre la seguente informativa:

- il *fair value* (valore equo) delle attività rappresentate da immobili, impianti e macchinari alla data di acquisizione è stato ridotto di 20.000 CU con un aumento equivalente dell'avviamento; e
- l'informativa comparativa riferita all'esercizio 20X1 viene rideterminata in modo da riflettere tale rettifica, escludendo l'ammortamento di 1.000 CU rilevato nel corso dell'esercizio con chiusura in data 31 dicembre 20X1 e includendo una perdita per riduzione di valore di 3.000 CU relativa all'avviamento riferito all'esercizio con chiusura in data 31 dicembre 20X1.